



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

DISTRETTO

NOTE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO NEGLI UFFICI GIUDICANTI
DEL DISTRETTO DI VENEZIA

e

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
PER L'ANNO 2023

INDICE

A) NOTE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO NEGLI UFFICI GIUDICANTI DEL DISTRETTO DI VENEZIA	pag. 04
ALLEGATI	pag. 102
B) RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	pag. 07
SETTORE CIVILE	
I.A VALUTAZIONE GENERALE SULL'IMPATTO DEL RECENTE INTERVENTO RIFORMATORE IN PRIMO GRADO E IN APPELLO	
I.A.1 PRIMO GRADO	pag. 07
I.A.2 APPELLO	pag. 27
I.B MINORI E FAMIGLIA	pag. 31
I.C CRISI DI IMPRESA	pag. 40
I.D RAPPORTI BANCARI	pag. 48
I.E IMMIGRAZIONE/PROTEZIONE INTERNAZIONALE	pag. 50
I.F CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	pag. 52
SETTORE PENALE	
II.A VALUTAZIONE GENERALE SULL'IMPATTO DEL RECENTE INTERVENTO RIFORMATORE IN PRIMO GRADO E IN APPELLO	
II.A.1 PRIMO GRADO	pag. 58
II.A.2 APPELLO	pag. 62
II.B.1 OPERATIVITA' ISTITUTI SOSTANZIALI DI DEFLAZIONE PROCESSUALE	pag. 65

II.B.2 APPLICAZIONE NUOVA REGOLA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE	pag. 72
II.B.3 LIMITAZIONE ALLE IMPUGNAZIONI <i>(Inappellabilità di tipologia di sentenze)</i>	pag. 72
II.B.4 INCENTIVI ALLA RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE NELLE IPOTESI DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI GIUDIZIO PER DECRETO	pag. 72
II.B.5 I RITI SEMPLIFICATI	pag. 73
II.B.6 LE SANZIONI SOSTITUTIVE	pag. 74
II.B.7 LA PROROGA DEL RITO EMERGENZIALE E LE RICADUTE DEL NUOVO TERMINE FISSATO CON L'ART. 17 DEL D.L. 75 DEL 2023	pag. 76
II.B.8 IL RINVIO PREGIUDIZIALE SULLE QUESTIONI DI COMPETENZA	pag. 77
II.B.9 L'IMPROCEDIBILITA'	pag. 77
III. GIURISDIZIONE MAGISTRATURA ONORARIA	pag. 80
IV. INCIDENZA PRESENZA ADDETTI UPP SU OPERATIVITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO	pag. 85

NOTE SULLA SITUAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ORDINARIO A TEMPO INDETERMINATO NEGLI UFFICI GIUDICANTI DEL DISTRETTO DI VENEZIA

1. La situazione attuale del distretto (utilizzando i dati forniti dalla cancelleria della Corte).

1.1 Al 30 giugno 2023 la percentuale media complessiva di scoperta nei dodici Uffici giudicanti del distretto (*Corte; Tribunali ordinari di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza; Tribunale per i minorenni, Tribunale di sorveglianza di Venezia e Uffici di sorveglianza di Padova e Verona*) era del 32,2%, in particolare del 59,5% di cancellieri esperti e del 34,6% di assistenti giudiziari, le due qualifiche più strettamente collegate al concreto svolgimento dell'attività strettamente giurisdizionale di preparazione e trattazione delle udienze.

Al 15 dicembre 2023 tale percentuale media complessiva è del 31,8%, e nelle due richiamate qualifiche rispettivamente del 60,7% e del 27,9%.

Per i funzionari giudiziari, si è passati dal meno 13,9% al meno 19%. La situazione, quale media generale, dei funzionari giudiziari risente dell'esito degli ultimi concorsi e va letta insieme con la situazione esposta dei cancellieri esperti. Infatti, gli ultimi concorsi hanno visto un consistente transito interno del medesimo personale dalla qualifica di cancelliere esperto a quella di funzionario (da qui la drammatica situazione ora del ruolo dei cancellieri esperti e l'apparente non drammatica situazione della qualifica di funzionari): ciò che rileva e va evidenziato è, però, che si è trattato di un mutamento di qualifiche e non di un apporto di forze nuove.

Altre qualifiche indicano una scoperta paralizzante la stessa possibilità di esercizio concreto delle pertinenti funzioni.

Ad esempio, la percentuale media di scoperta della qualifica di autisti è del 45,7% (la Corte 75%; Belluno, Sorveglianza Padova e Treviso 100%; Sorveglianza Venezia 66,7%; Sorveglianza Padova 50%).

Si noti che le attività degli Uffici giudiziari necessitano di un costante uso di autoveicoli, per il trasporto dei fascicoli (specialmente quelli del settore penale dove il lavoro è tuttora cartaceo) e dei magistrati in relazione all'accesso al carcere e alla partecipazione alle udienze nei casi in cui l'aula dove i processi sono trattati è in sede anche apprezzabilmente distante dalla ordinaria sede di servizio (senza possibilità di spostamento in tempi ragionevoli e certi con trasporti pubblici). In particolare, gli Uffici distrettuali (Tribunale per il riesame, Corte) curano il trasporto dei fascicoli in entrata e in uscita verso gli altri Uffici circondariali e nazionali.

Peculiare ovviamente la situazione degli Uffici lagunari, alcune delle cui sedi necessitano altresì di trasporto ulteriore insuperabilmente per sola via acqua.

L'essenziale ruolo di dirigente amministrativo è scoperto nei Tribunale di Belluno, Padova, Rovigo e Venezia, con conseguente distrazione dei rispettivi Presidenti dalle funzioni direttive proprie della giurisdizione.

Così, le qualifiche più strettamente tecniche (funzionario tecnico: Corte; funzionario contabile: Corte, Tribunali di Padova, Venezia e Verona) hanno al 15 dicembre 2023 una scopertura rispettivamente del 100% e dell'87,5%.

1.2 Ovviamente quelle indicate sono *medie* distrettuali.

Vanno quindi segnalate, rispetto al dato generale della media distrettuale, le situazioni più gravi, oltre quelle già esemplificativamente esposte.

Per i *direttori amministrativi*, la scopertura è del 50% a Belluno e Sorveglianza Venezia.

Per i *funzionari giudiziari* la scopertura è del 48,1% al Tribunale di Venezia, del 40% a Belluno, del 38,7% in Corte.

Come anticipato, per i *cancellieri esperti* il disagio pesante è ampio. Le scoperture in tale qualifica sono del: 100% Tribunale sorveglianza Venezia (che ha però il 33,3% in più nel ruolo di funzionari, proprio per il ricordato 'passaggio interno') e Ufficio sorveglianza Verona; 80% Tribunale per i minorenni; 69,2% in Corte (che come appena esposto ha pure una rilevante scopertura dei funzionari giudiziari, sicchè non copre entrambe le qualifiche); 68% Tribunale di Verona; 61,3% Tribunale di Venezia (che pure ha la già esposta rilevante scopertura dei funzionari amministrativi).

Per gli *assistenti giudiziari*, alla data del 15 dicembre 2023 la scopertura è del 42,2% al Tribunale di Padova (al 30/06 era del 40), del 33,3% al Tribunale per i minorenni (costante), del 32,4% in Corte (era del 37,8), del 29,8% al Tribunale di Vicenza (era del 31,9), del 28,6% al Tribunale di sorveglianza di Venezia (costante). La lieve diminuzione per Corte e Tribunali ordinari di Padova e Vicenza è dovuta all'immissione in servizio di personale a tempo indeterminato proveniente dallo scorrimento degli idonei in un concorso regionale, in prima applicazione della Convenzione intervenuta tra Ministero e Regione del Veneto. Significativa in proposito la diminuzione della scopertura in tale qualifica avvenuta per il Tribunale di Venezia, passata dal 41,8% al 25,4%.

1.3 La situazione degli Uffici del Giudice di pace, alla data del 15/12/2023 è ugualmente difficile. Su 90 posti in organico per tutto il distretto, sono presenti 58 persone, con scopertura media del 35,56%.

Anche in questi Uffici vi sono alcuni esuberi di funzionari, con la contemporanea assenza anche totale di cancellieri esperti e assistenti. La maggiore scopertura è per Conegliano (60%), Vicenza (58,33%), Bassano del Grappa (50%), Venezia (41,67%), Belluno (40%).

Considerato che i presidenti dei tribunali sono i responsabili anche del funzionamento dei corrispondenti uffici di giudice di pace, sarebbe opportuno *approfondire la possibilità di considerare un unico organico per Tribunale e Ufficio del Giudice di pace, accorpando il secondo nel primo, sì da consentire comunque maggior dinamismo per un'utilizzazione anche per giorno e/o per orari, senza dover passare ogni volta per l'anacronistica procedura di applicazione distrettuale.*

2.1 I dati sopra esposti riguardano il personale amministrativo a tempo indeterminato. Volutamente non si è dato conto del personale *esterno* (volontari, personale regionale in applicazione di una convenzione con la Regione del Veneto, dipendenti di società esterne) perché il loro apporto è del tutto occasionale e ovviamente limitato nella possibilità di espletare tutte le funzioni ordinarie proprio della qualifica corrispondente: esemplificativamente, per convenzione il personale regionale non può andare in udienza). L'Amministrazione deve mettere gli Uffici giudiziari del distretto nelle condizioni di avere un organico a tempo indeterminato coperto in termini tali da poter finalmente consentire un'effettiva programmazione ordinaria (che è all'evidenza cosa del tutto diversa dalla gestione ragionata delle emergenze). Significativo è che l'esperienza ha dimostrato

come con l'arrivo anche di poche unità di personale *ordinario* è stato possibile affrontare efficacemente il problema dei ritardi nella definizione di incombenze di gestione amministrativa/finanziaria/giurisdizionale (pagamenti di spese di giustizia, pendenze nel recupero crediti e nella redazione delle schede del casellario giudiziale, con una programmazione mirata che individua in un ragionevole medio termine il superamento delle criticità.

2.2 Quanto ai *funzionari addetti all'ufficio per il processo* (Aupp), che sono allo stato personale a tempo determinato, la loro 'storia' presenta quanto alla copertura caratteristiche in gran parte simili al personale a tempo indeterminato.

Alla data del 15 dicembre 2023 questa è la situazione: Corte 35 su 77 previsti (e mai visti), copertura 54,5%; Tribunali: Belluno 4 su 16 e 75%, Padova 36 su 47 e 23,4%, Rovigo 10 su 14 e 28,6%, Treviso 41 su 51 e 19,6%, Venezia 54 su 91 e 40,7%, Verona 35 su 50 e 30%, Vicenza 36 su 42 e 14,3%.

Nel tempo si sta assistendo ad un'emorragia continua di tale personale verso altre amministrazioni pubbliche (Inps e Agenzia delle Entrate soprattutto), con concorsi per posti anche di pari qualifica ma a tempo indeterminato, ovvero per ragioni di studio sistematico in relazione ai concorsi di accesso per la magistratura ora frequenti e cui è possibile accedere anche solo con il diploma di laurea.

E' urgente la pubblicizzazione, chiara e affidabile, degli intenti del Ministero e del Governo sulla sorte degli attuali Aupp e sulle scelte organizzative che l'esperienza ha dimostrato essere indilazionabili (ad es.: ufficio del – singolo – giudice o ufficio per il processo, chiarendo comunque l'ambito della assertiva funzione di 'collegamento' con il lavoro proprio delle cancellerie.

Va evidenziato che proprio la rilevante copertura del personale amministrativo a tempo indeterminato ha impedito, alla maggior parte degli Uffici, una utilizzazione di questo personale a tempo determinato (finanziato con le risorse PNRR per raggiungere gli obiettivi PNRR) coerente alle originarie funzioni previste dal d.l. 80/2021, in particolare quelle più qualificanti: monitoraggio e organizzazione del ruolo, spoglio, creazione di banche dati sezionali, predisposizione di schemi decisori e di provvedimenti seriali, studio dei fascicoli e predisposizione di bozze di provvedimenti.

In proposito, l'esperienza ha altresì dimostrato che non tutti gli Aupp si sono manifestati idonei all'attività di assistenza alla giurisdizione, trovando difficoltà a volte non risolte nella predisposizione di bozze decisorie, pur dopo lo studio del fascicolo e le camere di consiglio. Diversi sono stati così addetti alla sola attività di cancelleria, anche per le ricordate gravi carenze del personale a tempo indeterminato.

Di ciò occorrerà tenere opportuno conto nel predisporre le modalità di un'eventuale stabilizzazione.

3. Rimangono Uffici lagunari

4. osservazioni

Il che attesta la assoluta necessità di una strategia volta ad acquisire nuovo personale e non solo a ridistribuire le qualifiche interne, oltretutto a danno di quelle più immediatamente connesse al funzionamento dell'attività di ufficio strettamente giurisdizionale.

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I. SETTORE CIVILE

I.A VALUTAZIONE GENERALE SULL'IMPATTO DEL RECENTE INTERVENTO RIFORMATORE IN PRIMO GRADO E IN APPELLO

I.A.1 PRIMO GRADO

Tribunale ordinario di Venezia

Premessa. Appare opportuno in via preliminare sottolineare come ogni valutazione sull'impatto della recente riforma Cartabia sul rito civile debba necessariamente essere approssimativa e parziale, tenuto conto che alcune disposizioni sono entrate in vigore soltanto il 1° gennaio 2023 ed altre (tra cui quelle in materia di esecuzione e quelle in materia di modifica del rito davanti al Giudice di Pace) addirittura il 1° marzo 2023.

Vanno aggiunte le continue modifiche per adattare il processo telematico alle nuove previsioni della riforma Cartabia, con la necessità di modulare le procedure ed i provvedimenti sulla base di quanto concretamente attuabile in funzione delle scelte della DGSIA (si veda, per tutte, la necessità di calibrare i provvedimenti ex art. 127 ter in funzione di opzioni della DGSIA che prevedevano inizialmente un termine per il deposito di note scritte che non prevedeva un orario di scadenza, nonostante la previsione del codice di rito che consente il termine ad horas, con la conseguenza che tutti i termini scadevano alle ore 24 del giorno assegnato, salva la successiva modifica della procedura telematica che ha opportunamente introdotto un termine orario).

Non va trascurata, poi, l'esigenza di rielaborazione, di confronto, di approfondimento tra la Magistratura, l'Avvocatura e l'Accademia in relazione ad istituti nuovi e di non immediata interpretazione applicativa, anche a causa di una stesura del testo normativo non sempre chiarissima e non aliena da divergenze interpretative, e che ha richiesto una giustificata e comprensibile cautela nell'elaborazione di linee guida e di una condivisa interpretazione tra i giudici.

Se si aggiunge a tutto ciò la pressante necessità di istituire organismi del tutto nuovi, come il Comitato previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. quale modificato dal D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, deputato a formare l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 -bis e 591 -bis del codice, il Comitato per la formazione dell'elenco dei mediatori familiari, la necessità di revisionare profondamente l'albo dei C.T.U. ai sensi del D.M. 04.08.2023 n. 109, l'attività diretta alla completa digitalizzazione degli atti processuali e l'entrata in vigore, senza deroghe, del processo telematico civile, con l'esigenza di consentire l'accesso al PCT delle Pubbliche amministrazioni, spesso non attrezzate in proposito, e del Pubblico Ministero, nel caso di Venezia non ancora in grado di interloquire con la Consolle del P.M., si comprendono appieno le difficoltà di una piena entrata in vigore delle riforme conseguenti ai decreti CARTABIA e le legittime riserve di una valutazione completa sugli effetti delle riforme medesime.

Tuttavia, a prescindere da tali rilevanti considerazioni, e riservando alla specifica esposizione per materie osservazioni maggiormente puntuali, può sin d'ora formularsi un giudizio positivo su alcune innovazioni introdotte dalla L. 26 novembre 2021 n. 206 e dai Decreti Legislativi 10 ottobre 2022 n. 149 e 10 ottobre 2022 n. 150.

Si allude, in primo luogo, all'introduzione degli artt. 127 bis (udienza in videoconferenza da remoto) e 127 ter (udienza sostituita da note di trattazione scritta) c.p.c., che hanno introdotto degli

strumenti di trattazione agile dell'udienza, evitando la presenza degli avvocati e delle parti in udienza, mutuando istituti che erano stati positivamente sperimentati durante il periodo pandemico ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e che sono stati disciplinati come stabili opzioni di ciascuna udienza.

Le soluzioni applicative adottate dal Tribunale di Venezia

L'udienza con trattazione da remoto e quella con trattazione scritta

È stato ritenuto da questa Presidenza, in esito all'interlocuzione con tutti i magistrati del settore civile del Tribunale:

1. Va premesso che, in base agli artt. 127, 127 bis, 127 ter, c.p.c., applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 35, comma 2°, D. L.vo n. 149/2022, le udienze possono svolgersi:

- 1.a. In presenza;
- 2.a. Mediante collegamento audiovisivo;
- 3.a. Con sostituzione a mezzo del deposito di note scritte.

Tali forme di trattazione delle udienze civili sono totalmente equivalenti e, quindi, sostituibili l'una con l'altra.

2. Se è pur vero che la scelta della tipologia di udienza rientra nei poteri, discrezionali e, come tali, non sindacabili, del giudice, è pure indubitabile l'esigenza che, nel fissare l'udienza cartolare, il giudice debba tener conto preliminarmente della tipologia delle udienze e delle attività previste per ciascuna di esse, e ciò, oltre alla necessità di garantire il più possibile che le prassi interpretative della fissazione dell'udienza da remoto e della scelta delle note scritte in sostituzione dell'udienza siano tendenzialmente omogenee nell'ambito del medesimo Ufficio giudiziario, giustifica principalmente l'adozione di linee guida comuni.

3. Se la fissazione dell'udienza tramite videoconferenza non comporta particolari problemi, attese le prassi già maturate a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, e succ. modif. ed integr., sostanzialmente riprodotte nell'art. 127 bis c.p.c., lo stesso non può dirsi per la formulazione dell'art. 127 ter c.p.c., che non riproduce esattamente la precedente norma della legislazione emergenziale e conduce a soluzioni diverse da quelle prevalentemente adottate nel precedente regime procedurale, specie in tema di redazione del verbale di udienza.

3.a. Sembra, infatti, acquisito, sulla base della posizione assolutamente prevalente dei primi commentatori e delle stesse scelte adottate in sede di modifica del SICID e della Consolle Magistrati dalla DGSIA, nonché dalla stessa chiara interpretazione dell'art. 127 ter c.p.c., che non sia più necessario la redazione di un verbale di udienza alla scadenza del termine;

3.b. Se ciò è vero, si è posto il problema se sia opportuno, comunque, alla scadenza del termine, l'adozione di un provvedimento che dia atto della scadenza del termine, del corretto deposito delle note sostitutive di udienza e dell'assunzione della causa in decisione o in riserva.

Ha ritenuto questo Presidente, in conformità con l'opinione assolutamente prevalente espressa dai Magistrati addetti al settore civile del Tribunale di Venezia, che un provvedimento interlocutorio che dia atto della scadenza del termine e dell'assunzione della causa in decisione o in riserva sia opportuno, soprattutto quando la causa sia rimessa al Collegio per la decisione o per lo scioglimento della riserva.

Nel caso della rimessione al Collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il provvedimento è tanto più opportuno in quanto, da un lato, la rimessione è un atto del giudice istruttore che va disposto in esito alla precisazione delle conclusioni, e, dall'altro, è imposto dalla facoltà del giudice istruttore di abbreviare i termini per il deposito di comparse conclusionali di cui al 2° comma dell'art. 190 c.p.c.,

senza escludere la possibilità per le parti di rinunciare al termine per il deposito di tali comparse, come avviene nel caso di cause riassunte o rimesse in ruolo, che richiede, comunque, una presa d'atto del giudice istruttore.

Analoghe ragioni quantomeno di opportunità si ravvisano nel caso di rimessione al Collegio per lo scioglimento della riserva, che può avere carattere definitivo, come nelle cause disciplinate dal rito camerale o nei reclami, ed in cui il giudice istruttore o relatore non ha un'autonoma potestà decisoria ma solo quella della rimessione al Collegio previa delibazione della correttezza procedurale del deposito delle note scritte, dell'assenza di richieste di trattazione in presenza e dell'inesistenza di elementi ostativi alla rimessione della causa in riserva.

Nell'ipotesi in cui la rimessione in riserva presupponga un provvedimento monocratico di scioglimento della stessa, l'adozione di tale provvedimento interlocutorio di presa d'atto va rimessa alla scelta del giudice, pur essendo in linea di principio consigliabile, laddove dà atto della positiva conclusione del deposito delle note scritte e della decorrenza del termine per lo scioglimento della riserva (pur essendo tale termine automaticamente decorrente dal passaggio in consolle dalla fase "in attesa deposito note" a quella "scaduto termine note" che, comunque, non coincide formalmente con quella "in riserva").

3.c. L'adozione di un simile provvedimento di presa d'atto potrebbe essere utile anche alla Cancelleria, qualora abbia comunque mantenuto il ruolo di udienza, consentendo così la tracciabilità del procedimento e l'annotazione del passaggio della causa in decisione o in riserva, pur in mancanza di un verbale di udienza.

4. Quanto alla scadenza dei termine per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, pur dando atto che la DGSIA (e le relative modifiche disposte nel processo civile telematico sia in SICID che in Consolle) ha ritenuto in precedenza che trattavasi di termine con scadenza necessariamente a giorni, per cui si sarebbe maturato necessariamente alle ore 24.00 dell'ultimo giorno fissato per il deposito delle note sostitutive, va preso atto che, *melius re perpensa*, è stato successivamente introdotta anche telematicamente la possibilità di fissazione del deposito entro un determinato orario, che certamente non contrasta con la disciplina vigente, che prevede che i termini possono essere fissati in anni, in mesi, in giorni o ad ore.

5. Quanto alle udienze che possono essere sostituite con le note scritte, la posizione prevalentemente assunta dal Tribunale di Venezia, anche a seguito di riunione con tutti i magistrati del settore civile dell'Ufficio, è stata quella di escludere preferibilmente la prima udienza.

Depone in favore di tale posizione la previsione di cui all'art. 1, comma 5°, lett. i), n. 1) L. 26 novembre 2021 n. 206, che stabilisce che le parti alla prima udienza devono comparire personalmente ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15 c.p.c. facendo discendere dalla mancata comparizione senza giustificati motivi la possibilità di una valutazione (ovviamente negativa) del giudice ex art. 116 c.p.c.

La sostituzione dell'udienza di prima comparizione con note scritte appare ovviamente preclusiva della possibilità di comparizione personale delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, né può condurre a contrario avviso la previsione di cui al comma 5° dell'art. 127 ter secondo la quale il giorno di scadenza del termine assegnato per note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il riferimento alla "data" di udienza appare, infatti, riferibile più agli effetti che sono collegati alla celebrazione dell'udienza in una determinata data (in termini di decadenza da determinate attività processuali e di decorrenza dei termini, per esempio ai fini del deposito dei provvedimenti) piuttosto che alla sostituzione in tutto e per tutto delle attività previste nell'udienza: non può, in altre parole, considerarsi equipollente alla comparizione personale delle parti ed all'esperimento del tentativo di conciliazione che tale comparizione necessariamente presuppone.

5.a. A diverse conclusioni potrebbe condurre la circostanza che la sostituzione dell'udienza di prima comparizione sia richiesta da entrambe le parti. In tal caso potrebbe presupporre una rinuncia esplicita delle parti al tentativo di conciliazione né la loro mancata comparizione potrebbe costituire un ingiustificato motivo, posto che, da un lato, la rinuncia di entrambe le parti al tentativo di conciliazione costituirebbe di per sé in giustificato motivo alla comparizione personale e, dall'altro, l'ammissione da parte del giudice delle note sostitutive d'udienza legittimerebbe di per sé sola la mancata comparizione.

Naturalmente resta commesso alla prudente valutazione del giudice, la possibilità di disporre in tali casi la sostituzione dell'udienza con note scritte.

5.b. Tali ultime considerazioni impongono un'interpretazione del 1° comma dell'art. 127 ter c.p.c. laddove prevede che "l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".

È da chiedersi, infatti, se, nonostante la dizione normativa, che apparentemente non lascerebbe alcuno spazio deliberativo al giudice, con la previsione di un automatismo della sostituzione dell'udienza con note scritte subordinato alla sola richiesta congiunta delle parti, residui un potere discrezionale del giudice che possa motivatamente disattendere la richiesta.

Può fornirsi, almeno in questa prima fase interpretativa, una risposta positiva, tenuto conto che negare questo potere discrezionale – purché specificamente motivato – condurrebbe ad escludere la funzione direttiva del processo affidata al giudice, che presuppone non solo la direzione dell'udienza ma anche la scelta degli strumenti processuali più adeguati, e comporterebbe un'oggettiva compressione del suo potere-dovere di tentare la conciliazione in presenza della comparizione personale obbligatoria delle parti, che può essere esclusa solo a fronte di una esplicita rinuncia delle parti a tale conciliazione.

In conclusione, si è ritenuto che il giudice possa motivatamente non accogliere una richiesta, pur congiuntamente proveniente da tutte le parti, di sostituzione della prima udienza con note scritte, ad eccezione del caso in cui tale richiesta congiunta contenga un'esplicita rinuncia alla conciliazione.

Al contrario, qualora non si tratti di prima udienza, il giudice dovrà di norma accogliere la richiesta congiunta delle parti, a meno che non si tratti di richiesta formulata fuori dalle previsioni di legge (quando, cioè, presuppone la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice), o quando ricorrano specifiche ragioni che dovranno essere motivate.

5.c. A diverse conclusioni deve pervenirsi qualora la trattazione in presenza (a fronte naturalmente del provvedimento del giudice che dispone la sostituzione dell'udienza con note scritte) sia richiesta congiuntamente da entrambe le parti: in tal caso, la previsione di cui al 2° comma dell'art. 127 ter (in tal caso il giudice dispone in conformità), non sembra lasciare spazio ad alcuna contraria decisione del giudice.

Va tenuto conto, in ogni caso, che l'oralità nella trattazione continua ad essere un principio ispiratore del procedimento civile mentre la trattazione scritta ne costituisce pur sempre una deroga: se, pertanto, in nome dei principi dell'oralità il giudice può motivatamente derogare alla trattazione scritta, nessuna ragione può consentire, a fronte della richiesta congiunta delle parti, una deroga all'oralità.

5.d. Potrebbe, al contrario, riconoscersi uno spazio di decisione discrezionale qualora la richiesta di trattazione orale provenga da una sola delle parti: il 2° comma dell'art. 127 ter c.p.c. sembra indubbiamente consentirlo, tenuto conto che in caso di opposizione di una delle parti costituite "provvede...con decreto non impugnabile" (previsione che presuppone anche il non accoglimento della richiesta) mentre in caso di richiesta congiunta "dispone in conformità".

5.e. Naturalmente le questioni esposte non ricorrono normalmente in caso di udienza disposta, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audiovisivo.

In tal caso non ricorrono certamente le preclusioni legate alla prima udienza ed i poteri del giudice sono certamente più ampi e meno condizionati dalla richiesta delle parti, posto che il giudice "può" disporre che l'udienza si svolga in presenza qualora le parti ne facciano richiesta, ma non è condizionato dalla richiesta congiunta né dalla celebrazione in presenza né dalla celebrazione da remoto, e può anche accoglierla parzialmente disponendo che una parte partecipi in presenza e l'altra con collegamento audiovisivo.

Appare opportuno che sin dal primo atto, ai fini del collegamento audiovisivo, il difensore indichi il proprio numero di telefono nonché un indirizzo mail (di posta elettronica ordinaria) in cui ricevere il link per il collegamento Teams.

6. Sempre con riferimento alla prima udienza, nel caso in cui la richiesta di trattazione con note scritte in sostituzione dell'udienza provenga dalla parte ricorrente, con accoglimento da parte del giudice, si pongono rilevanti problemi con riferimento al termine entro il quale parte resistente possa chiedere la trattazione in presenza.

A fronte di diverse soluzioni prospettate dalla dottrina, sembra preferibile quella della procedimentalizzazione della fase introduttiva, nel senso che la trattazione scritta sia fissata con il decreto iniziale e che il convenuto possa chiedere la trattazione in presenza nei cinque giorni dalla costituzione (o, ancor meglio, dalla sua costituzione), consentendo così al giudice, nell'ipotesi in cui valuti positivamente tale richiesta, di disporre con decreto il differimento dell'udienza per consentire la trattazione in presenza,

Non è previsto, peraltro, che il convenuto decada dalla possibilità di opporsi alla trattazione cartolare in caso di costituzione tardiva.

Quid iuris nel caso in cui la parte ricorrente abbia già depositato note scritte prima della tardiva costituzione del convenuto? Sembra indubbia la possibilità – trattandosi, peraltro di costituzione tardiva e, quindi, di comportamento non avveduto, quanto alla scelta dei tempi, del convenuto, di consentire a parte ricorrente di poter controdedurre.

7. Da più parti, fermo restando il massimo rispetto dell'autonomia del giudice nell'organizzazione del proprio lavoro, è stata sottolineata l'opportunità di individuare o meno, con provvedimenti di carattere generalizzato all'interno degli uffici, la tipologia di controversie cui applicare preferibilmente l'una o l'altra modalità di trattazione, con riferimento, in particolare, alla scelta della trattazione scritta.

7.a. Si è già detto delle difficoltà e dei limiti della trattazione scritta della prima udienza, ma tali difficoltà vanno estese alla trattazione dei procedimenti con il rito del lavoro, ivi compresi i procedimenti in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, che presuppongono l'adozione del medesimo rito, e ciò soprattutto per ciò che concerne la fase decisionale che richiede la lettura del dispositivo in udienza.

Neppure la fissazione di un termine orario condurrebbe a risultati utili, posto che, per un singolare difetto di coordinamento del sistema, nessuna norma prevede che la lettura del dispositivo possa essere sostituita dal deposito scritto dello stesso.

In attesa di auspicabili integrazioni normative o di elaborazioni giurisprudenziali, è, pertanto auspicabile che nei procedimenti trattati con il rito del lavoro la fase decisionale non venga sostituita da note di trattazione scritta, ferma restando naturalmente la possibilità di utilizzare il collegamento audiovisivo di cui all'art. 127 bis c.p.c.

7.b. Le medesime ragioni sopra esposte hanno sconsigliato, almeno sino al 1° luglio 2023, l'utilizzo della trattazione scritta in caso di sentenza ex art. 281 sexies. Successivamente alla data indicata va ritenuto che possa disporsi la trattazione scritta, tenuto conto che il nuovo terzo comma

prevede espressamente che il giudice al termine della discussione orale, se non decide ai sensi del primo comma “deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”,

7.c. Fuori da quanto in precedenza esposto non dovrebbero esservi limiti all'utilizzo delle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. dettati dalla natura del procedimento, naturalmente in presenza delle condizioni di cui al 1° comma, che appare auspicabile, per es., per l'udienza di decisione dei procedimenti in materia di protezione internazionale.

Quanto al procedimento davanti al Giudice di Pace, sono state elaborate linee guide che rappresentano il tentativo di pervenire a soluzioni unitarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Venezia e di offrire agli Avvocati una piattaforma omogenea di modalità procedurali davanti agli Uffici del Giudice di Pace del circondario veneziano, salva la responsabilità di ciascuno nella gestione dei processi assegnati.

1. Va premesso che l'art. 316 c.p.c., quale modificato dal D.Lgs n. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023, prevede che: “davanti al giudice di pace, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'art. 138”:

1.a. La norma rinvia al procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibile, disciplinato dall'art. 281 undecies c.p.c. che prevede che la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163.

2. Se davanti al tribunale nulla è stato innovato in ordine alla forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che è rimasta la previsione di cui all'art. 645 c.p.c. secondo cui l'opposizione si propone con atto di citazione, è da chiedersi se davanti al giudice di pace possa continuare a proporsi con atto di citazione, posto che l'unico rito ammesso, a partire dal 1° marzo 2023 davanti a tale giudice è quello semplificato di cognizione che si introduce con ricorso ex art. 316 c.p.c.

3. Per ragioni di carattere sistematico è da ritenere che davanti al giudice di pace l'opposizione a decreto ingiuntivo possa proporsi, per i procedimenti introdotti successivamente al 1° marzo 2023, solo a mezzo di ricorso ex art. 316 c.p.c. in relazione all'art. 281 undecies c.p.c., e ciò per una serie di ragioni:

3.a. L'unico rito formalmente ammissibile davanti al giudice di pace è solo quello semplificato e non è prevista alcuna eccezione per i procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.b. La scelta di tale rito nella relazione illustrativa al D. L.vo n. 14/2022 è stata espressamente motivata con le esigenze di semplificazione che devono caratterizzare il processo davanti al giudice di pace, che sarebbero in contrasto la coesistenza di due diversi riti, uno dei quali (quello introdotto con atto di citazione) non più previsto dalle scelte legislative;

3.c. Il Capo III del Codice di procedura civile, che disciplina il processo davanti al giudice di pace, fa riferimento a “disposizioni speciali” che regolano il predetto procedimento e, come è noto, la *lex specialis*, deroga alla disciplina di carattere generale che è quella disciplinata dagli artt. 645 e ss. c.p.c. per l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.d. Il rito previsto per determinati procedimenti o settori prevale sempre sul rito di carattere generale: un esempio specifico è costituito dalle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel processo del lavoro, in cui è pacificamente previsto (cfr. Cass. n. 14023 del 7 luglio 2020) che l'opposizione si propone con ricorso.

4. Se tale soluzione appare maggiormente accettabile, è necessario porsi il problema intertemporale dell'applicazione del nuovo rito.

4.a. Va richiamato, a tale proposito, il principio affermato dalle SS.UU. con ordinanza n.20596 del 1° ottobre 2007 che ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è né un'impugnazione né un giudizio autonomo ma una "fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo", "retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso,"

4.2. Da ciò consegue che, se il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 1° marzo 2023 l'opposizione andrà introdotta con atto di citazione e verrà trattata secondo il procedimento anteriforma con la conseguenza che l'opposizione sarà tempestiva se l'atto di citazione è notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;

Se il ricorso per ingiunzione è stato depositato dopo il 28/02/2023 l'opposizione andrà introdotta con ricorso e verrà trattata secondo il nuovo rito semplificato, con la particolarità che l'opposizione sarà tempestiva se il ricorso in opposizione è depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (come avviene nel rito del lavoro).

5. Va anche affrontata l'ipotesi dell'errore nell' utilizzo del procedimento formale di opposizione a decreto ingiuntivo. A tale proposito:

5.a. Nell'ipotesi in cui l'opposizione venga proposta con ricorso relativamente ad un procedimento introdotto prima del 1° marzo 2023, l'opposizione sarà comunque ammissibile se il ricorso sia stato depositato e notificato entro il termine previsto per l'opposizione;

5.b. Nell'ipotesi in cui l'opposizione sia relativa ad un ricorso per ingiunzione depositato dopo il 28/02/2023 e venga erroneamente introdotta con atto di citazione (anziché con ricorso) l'opposizione sarà comunque ammissibile se il l'atto di citazione sia stato notificato e depositato in cancelleria (vale a dire iscritto a ruolo) entro il termine previsto per l'opposizione (cfr., a tale proposito, nel caso di rito del lavoro, Cass. 15 febbraio 2023 n. 4667);

5.c. Diversamente si incorrerà nella pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'abolizione della formula esecutiva

Una conseguenza positiva sul lavoro delle Cancellerie è derivata certamente dall'effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti" – previsione che ha comportato, come da linee guida adottate da questo Presidente in data 17.03.2023, a far data dal 1° marzo 2023, che i cancellieri del Tribunale di Venezia e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Venezia non dovessero più rilasciare la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, va ricordato che ai sensi dell'art. 35, primo comma, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni del medesimo decreto «hanno effetto a

decorrenza dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre a norma dell'ottavo comma della citata disposizione, quale novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, le modifiche di cui all'articolo 3, trentaquattresimo comma, lettere b), c), d) ed e) «si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023».

È stato ritenuto dall'estensore della presente relazione che fosse da escludere che l'abolizione della formula esecutiva riguardi i soli titoli formati (provvedimenti pubblicati) dopo il 28 febbraio 2023 (data di "efficacia" delle norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022), dovendo ritenersi, invece, che le nuove norme debbano trovare applicazione anche con riferimento a titoli formati prima di quella data.

In realtà, il riferimento agli atti di precetto notificati, induce preferibilmente a ritenere che il legislatore non intendesse riferirsi ai procedimenti esecutivi iniziati a partire dal 1° marzo 2023, bensì a quelli il cui atto di precetto sia stato notificato da tale data, identificandosi nella notifica dell'atto di precetto il momento di applicazione della nuova normativa. Pertanto le esecuzioni fondate su atti di precetto notificati dal 1° marzo 2023 (incluso) in poi, potranno avere luogo sulla base di mere copie autentiche, quindi sprovviste di formula esecutiva, per cui nei relativi atti di precetto non sarà più necessario menzionare la data di apposizione della formula esecutiva, mentre, al contrario, le esecuzioni iniziate sulla base di un atto di precetto notificato anteriormente si fonderanno sulla precedente disciplina, anche se la necessità di richiedere la formula esecutiva sarà estremamente improbabile posto che la precedente notifica del precetto richiedeva già il rilascio della formula esecutiva.

Altro delicato profilo di diritto intertemporale è quello derivante dell'intervento nell'esecuzione, possibile, secondo l'interpretazione maggiormente accettata, anche senza la preventiva notifica di un atto di precetto.

È da ritenere, sulla base della cit. norma transitoria di cui all'art. 35 D. L.vo n. 149/2022, prudenzialmente, che per i procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 sopravviva la possibilità, ai sensi delle precedenti formulazioni delle norme citate, di richiedere l'apposizione della formula esecutiva - in forma "tradizionale" o anche telematica - mentre va esclusa senz'altro per i procedimenti instaurati successivamente.

Deve essere segnalato, per le ricadute che tale innovazione legislativa ha avuto sulle sopravvenienze della II Sezione Civile in materia di famiglia, che nel corso dell'anno sono stati iscritti n. 183 procedimenti a seguito dell'introduzione da parte dell'art. 43 D.l. 36/2022 del "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945"

Tribunale Ordinario di Padova

Va premesso in generale sia per il settore civile sia per il settore penale che il breve periodo dall'entrata in vigore delle riforme "Cartabia" di cui rispettivamente al D. Lgs. 149/2023, entrato in vigore per la maggior parte delle disposizioni a decorrere dal 28.2.2023 e del D. Lgs. 150/2023, entrato in vigore a decorrere dal 30.12.2022, e successivi interventi modificativi, non consente di offrire valutazioni significative e dati pregnanti. A ciò si aggiunge l'impossibilità in molti casi di estrarre dati relativi all'incidenza dei nuovi istituti processuali e/o sostanziali sull'andamento dell'amministrazione della giustizia utilizzando gli attuali applicativi ministeriali in dotazione.

Le informazioni contenute nella presente relazione sono comunque frutto di rilevazioni statistiche interne, in mancanza di dati messi a disposizione in tempo utile dagli statistici distrettuali, e della preziosa collaborazione dei Presidenti di sezione, della Coordinatrice della sezione penale e dei direttori/funzionari amministrativi di riferimento.

Settore civile

Con riferimento sia alla prima sezione civile che alla seconda sezione civile si è proceduto, tramite il cd. “pacchetto ispettori” e/o “SICID”, ad un confronto dei flussi, in particolare dei procedimenti contenziosi sopravvenuti e di quelli effettivamente iscritti nel periodo 1.3.2023/30.9.2023 rispetto al corrispondente periodo del 2022.

Da tale rilevazione è emerso per la seconda sezione civile:

che i procedimenti di primo grado aventi atto introduttivo depositato in pct da parte degli avvocati dall’1.3.2023 al 30.9.2023 sono stati 441 con rito ordinario Cartabia, 106 con rito semplificato Cartabia e 41 procedimenti in grado d’appello avverso sentenze del Giudice di Pace;

che i procedimenti effettivamente iscritti a ruolo nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 sono stati 511 con rito ordinario, 130 con rito sommario o semplificato e 47 procedimenti di appello;

che nel corrispondente periodo dell’anno 2022 – 1.3.2022/30.9.2022- sono stati depositati in pct dagli avvocati 696 atti introduttivi di primo grado con rito ordinario, 106 con rito sommario e 36 procedimenti di appello;

che gli atti effettivamente iscritti a ruolo nel predetto periodo nell’anno 2022 sono stati 701 con il rito ordinario, 109 con rito semplificato e 36 procedimenti in grado di appello.

Come si vede il dato relativo all’anno 2023 è per cd. “falsato” dal massiccio deposito di ricorsi ed atti di citazione da parte degli avvocati fino al 28.2.2023, iscritti a ruolo dopo l’1.3.2023 in quanto la cancelleria non è stata in grado di far fronte contestualmente a tale aumento anomalo di iscrizioni, procedimenti quindi soggetti in realtà ai “vecchi riti”, ordinario e sommario di cognizione.

Come correttamente evidenziato dalla Presidente della seconda sezione civile ciò ha comportato che mentre in relazione all’anno 2022 si registra una modestissima differenza tra il numero di atti introduttivi depositati nel periodo 1.3.2022-30.9.2022 e quelli iscritti nello stesso periodo (696 contro 701 per il rito ordinario e 106 contro 109 per il rito sommario, mentre uguale è il numero degli appelli), nel 2023 la predetta differenza è stata significativa appunto perché, come già sottolineato, la cancelleria non è riuscita a iscrivere in tempo reale tali procedimenti (411 contro 511 per il rito ordinario, 106 contro 130 per il rito sommario o semplificato, 47 contro 41 per i procedimenti in appello), con una divergenza media di circa il 15%.

In relazione alla prima sezione civile – contenzioso ordinario escluse cause di famiglia - è emerso quanto segue:

che i procedimenti di primo grado aventi atto introduttivo depositato in pct da parte degli avvocati dall’1.3.2023 al 30.9.2023 sono stati 151 con rito ordinario Cartabia e 35 con rito semplificato Cartabia;

che i procedimenti effettivamente iscritti a ruolo nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 sono stati 229 con rito ordinario, 43 con rito sommario o semplificato;

che nel corrispondente periodo del 2022 – 1.3.2022/30.9.2022- sono stati depositati in pct dagli avvocati 183 atti introduttivi di primo grado con rito ordinario e 14 con rito sommario;

che gli atti effettivamente iscritti a ruolo nel predetto periodo nell’anno 2022 corrispondono a quelli depositati.

Come si vede anche per la prima sezione il dato relativo all’anno 2023 è per cd. “falsato” dal massiccio deposito di ricorsi ed atti di citazione da parte degli avvocati fino al 28.2.2023, iscritti a ruolo dopo l’1.3.2023 in quanto la cancelleria non è stata in grado a far fronte contestualmente a tale aumento anomalo di iscrizioni, procedimenti soggetti in realtà ai “vecchi riti”, ordinario e sommario di cognizione (702 bis c.p.c.).

Io stessa come Presidente del Tribunale ho continuato ad assegnare procedimenti alla prima o alla seconda sezione, secondo le materie di competenza tabellare, così come a delegare la fase presidenziale delle separazioni e dei divorzi contenziosi fino al 20/25 marzo 2023 in relazione a procedimenti in realtà depositati a pct entro il 28.2.2023.

I dati sopra riportati provano, come spesso accade in occasione di significative e rilevanti modifiche legislative, una certa cautela del Foro nell'approccio ai nuovi riti; peraltro, allo stato la situazione sembra stabilizzata. Quello che si può notare, rispetto al medesimo periodo del 2022, è un leggero incremento della proporzione tra rito semplificato e rito ordinario (106/696 nel 2022 e 106/441 nel 2023 per la seconda sezione e per la prima 183/14 nel 2022 e 35/151 nel 2023) , ma questo solo dato ad oggi a disposizione non sembra sufficiente a rilevare un effettivo cambiamento di rotta nel privilegiare il nuovo rito semplificato rispetto al nuovo rito ordinario, anche se ciò sarebbe certamente auspicabile in un'ottica di riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

Per esempio, come rilevato dalla Presidente della seconda sezione civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo risulta allo stato depositato un solo ricorso in opposizione con rito semplificato, in quanto tutte le altre opposizioni sono state proposte con rito ordinario, il che dimostra che anche a causa delle non sempre chiare ed anzi contrastanti disposizioni in materia (l'art. 645 c.p.c. tuttora vigente continua a prevedere che l'opposizione deve essere proposta con atto di citazione, nonostante la giurisprudenza, anche del Supremo Collegio, da tempo abbia ritenuto l'ammissibilità del ricorso con rito sommario ed ora quindi con rito semplificato), l'avvocatura considera più sicuro provvedere con rito ordinario.

I primi procedimenti con il rito ordinario Cartabia sono arrivati in udienza e quindi trattati a luglio 2023 e pertanto siamo di fronte a numeri poco significativi.

Correttamente è stato evidenziato che la possibilità del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato è prevista solo in sede di prima udienza e quindi dopo che le parti hanno depositato sia gli atti introduttivi, sia le memorie integrative, per cui non si può certo parlare di semplificazione del processo e dell'attività del giudice.

Al fine di ovviare a ciò e nell'ottica di raggiungere quello che dovrebbe essere lo scopo della riforma di semplificare e accelerare, anziché rallentare, la definizione dei procedimenti, i magistrati del tribunale e, in particolare, quelli della seconda sezione civile che trattano tutto il contenzioso contrattuale ed extracontrattuale, previa apposita riunione, hanno ritenuto ammissibile la fissazione di un'udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., sia per la decisione di istanze urgenti (a titolo esemplificativo ex art. 649 c.p.c.), sia per tentare la conciliazione delle parti, ove la causa, per il carattere documentale o per altre ragioni, si presenti di natura tale da consentire una prima delibazione del suo esito da parte del giudice.

In questo modo si cerca di semplificare il giudizio anticipando la proposta ex art. 185 bis c.p.c., con risparmio di spesa anche per le parti evitando di dover presentare le memorie integrative.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non abbia l'esito sperato, verrà disposto un breve differimento dell'udienza di prima comparizione, ove necessario, e proseguire quindi il giudizio secondo il rito ordinario.

Tale soluzione, come sottolineato dai predetti magistrati, sembra poter conciliare il dettato della disposizione di legge, a termini della quale con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice può soltanto indicare alle parti come questione rilevabile d'ufficio, di cui reputa opportuna la trattazione, quella concernente la sussistenza dei presupposti per procedere con il rito semplificato, con l'esigenza di anticipare la semplificazione che secondo altra tesi potrebbe essere disposta fin da subito con il decreto ex art. 171 bis c.p.c., eventualmente instaurando un contraddittorio incidentale sulla sola questione del mutamento di rito con termine alle parti per il deposito di note scritte.

E' stata valutata in senso positivo da tutti i magistrati del settore civile la introduzione definitiva nel codice di rito delle modalità di tenuta delle udienze, sussistendo i relativi presupposti, anziché in presenza, da remoto o in forma cartolare, pur sottolineando che la disciplina concretamente adottata presenta delle incongruenze con il sistema e il PCT (ad esempio l'art. 127 ter stabilisce che il giorno di scadenza del termine fissato per il deposito delle note sostitutive è considerato a tutti gli effetti data d'udienza, senza contare che le predette note possono essere depositate fino alle ore 23.59 dello stesso giorno).

Particolare funzionalità ha dimostrato e dimostra l'udienza da remoto, tramite l'utilizzazione del dispositivo Teams, in materia di procedimenti del giudice tutelare in quanto consente da un lato di agevolare il giudice e le parti e, dall'altro, di proteggere i soggetti fragili evitando inutili spostamenti e lasciandoli nel loro contesto usuale (così in tema di audizione del beneficiario di una misura di tutela e protezione).

L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha poi dato un ulteriore impulso all'informatizzazione del processo civile.

Faccio riferimento, oltre al deposito rigorosamente telematico di tutti gli atti processuali e documenti, compresi quelli introduttivi e la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice a decorrere dal primo gennaio 2023 – 30.6.2023 per i procedimenti avanti il Giudice di Pace – nonché al pagamento esclusivamente telematico del contributo unificato e delle anticipazioni ex art. 30 DPR 115/2002, all'obbligo introdotto dall'1.3.2023 con la modifica apportata all'art. 196 quater disp. att. c.p.c. dal d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023, del deposito telematico di tutti gli atti e dei verbali d'udienza da parte del giudice e del pubblico ministero – dal 30.6.2023 per i giudici di pace -.

Obbligo questo che attiene a tutti i procedimenti sia iniziati che pendenti all'1.3.2023.

In vista dell'entrata in vigore delle predette norme la scrivente ha emanato delle circolari in data 28.1.2023 e 27.2.2023, dando alle cancellerie le necessarie istruzioni ed invitando tutti i magistrati ad attenersi al predetto obbligo.

Tale obbligo viene rigorosamente rispettato, salvo autorizzazione a provvedere con diversa modalità in caso di non funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia, ed è stato esteso anche ai provvedimenti di assegnazione dei procedimenti da parte del Presidente del Tribunale e dei Presidenti delle due sezioni civili, compresi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione e del giudice tutelare.

L'esigenza di completa informatizzazione dell'intero fascicolo, del resto, è coerente con l'obiettivo specifico del PNRR di totale digitalizzazione anche dei fascicoli più risalenti, pendenti o definiti, iscritti dal 2016.

Vanno inoltre segnalate le varie problematiche che continuano a sussistere nella gestione dei procedimenti Cartabia tramite la consolle del Magistrato e, in generale, il registro SICID.

Così, per esempio, per quanto attiene le cause soggette al rito ordinario Cartabia i procedimenti rimangono inseriti in Consolle nella cartella "Assegnati Cartabia-verifiche preliminari" fino all'udienza di prima comparizione, non consentendo quindi di distinguere quelli per cui è già stato emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. da quelli ancora da verificare. Analogamente in caso di differimento della udienza di prima comparizione, per esempio in seguito alla chiamata in causa del terzo, il procedimento non rientra nella cartella "Assegnati Cartabia-verifiche preliminari" e ciò costringe il magistrato a tenere una agenda ad hoc ove sono segnate le nuove scadenze.

Nei procedimenti ex art. 262 c.c. che vengono definiti con ordinanza, il sistema prevede solo la possibilità di definizione con sentenza, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo viene registrato dalla cancelleria come "ordinanza generica".

Nei procedimenti di modifica congiunta delle condizioni di separazione e divorzio l'art. 473 bis-51 u.c. c.p.c. non prevede di regola la fissazione di un'udienza, ma l'adozione del provvedimento da parte del tribunale in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Il sistema invece prevede necessariamente la fissazione dell'udienza, ciò che impone alla cancelleria di far risultare un'udienza in realtà non tenuta.

Ancora, nei procedimenti di separazione consensuale che, ex art. 473-bis.51 c.p.c., devono ora essere definiti con sentenza il registro SICID non prevedeva, quanto meno fino a luglio 2023, tale possibilità, sì che ancora una volta per il deposito della sentenza era necessario "forzare" il sistema e far risultare la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale.

Ovviamente tali forzature vengono ad incidere negativamente sulla correttezza delle statistiche.

Probabilmente sarebbe stato preferibile anziché intervenire con continui aggiustamenti su registri creati per i procedimenti di vecchio rito, realizzare ex novo dei registri costruiti fin dall'inizio in conformità alle caratteristiche e alla disciplina dei nuovi procedimenti introdotti dalla riforma Cartabia.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di: a) minori e famiglia; b) crisi d'impresa; c) rapporti bancari; e) contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

In generale può affermarsi che la riforma Cartabia ha sicuramente rallentato nella immediatezza della sua entrata in vigore le nuove iscrizioni e quindi il flusso delle sopravvenienze per i motivi già sopra illustrati, ma dalle rilevazioni effettuate alla data del 30.9.2023 non si registrano sostanziali mutamenti nell'andamento complessivo delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti.

Sicuramente invece una riduzione delle sopravvenienze deriverà progressivamente per la seconda sezione civile dall'aumento della competenza per valore del Giudice di Pace, con particolare riferimento sia ai ricorsi per decreto ingiuntivo e relative opposizioni, sia più in generale per le cause concernenti i beni mobili di valore fino ad € 10.000,00, come confermato dal consistente aumento che parallelamente nel periodo 1.1.2023-30.9.2023 si è registrato nelle sopravvenienze dei procedimenti civili presso il predetto Ufficio.

Tribunale ordinario di Treviso

L'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) ha in questa in questa prima fase aggravato il lavoro del giudice, per almeno due ordini di considerazioni.

In primo luogo la disciplina transitoria di cui all'art. 35 L. 197/2022 ha posto vari problemi interpretativi (ad esempio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo o di fase di cognizione dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) non risolvibili con il riferimento alla data di iscrizione del fascicolo, creando incertezze applicative.

In alcuni casi, quindi, il giudice ha dovuto verificare quale fosse il rito applicabile e disporre conseguentemente in ordine alle modalità della prosecuzione del processo.

In secondo luogo, lo stretto lasso temporale entro il quale il giudice civile deve svolgere le verifiche preliminari rappresenta un aggravio di tipo organizzativo, tenuto conto che la consolle non dispone ancora di un adeguato alert e che il controllo sulle nuove iscrizioni è laborioso.

I dati statistici disponibili non consentono di verificare l'impatto delle nuove norme, posto che sono disponibili i dati relativi alle iscrizioni, ma, ovviamente, non quelli delle definizioni col nuovo rito Cartabia, atteso che solo a partire dal mese di settembre si sono tenute le prime udienze disciplinate dal nuovo rito. Attualmente, quindi, non si può valutare l'efficacia del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. cpc.

Per la trattazione delle udienze i giudici ricorrono abbastanza di frequente alla facoltà riconosciuta dall'art. 127 comma 3 cpc di disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127 bis cpc o sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc. I giudici possono, in tal modo, scegliere quale modello di udienza meglio si adatti alla controversia e alle sue fasi, organizzando in maniera più efficiente i ruoli e snellendo il lavoro.

Ancora più frequente è l'applicazione della norma che consente il giuramento del ctu con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico (cfr. l'art. 193 comma 2 cpc in vigore dal 30-6-2023 e prima l'art. 221 comma 8 del d.l. 19.5.2020 n. 34).

Si tratta di norme molto utili, che hanno contribuito a snellire il processo e ad accelerare i tempi delle decisioni.

Per contro l'introduzione nel rito ordinario e nei procedimenti riguardanti la famiglia, i minori e la persona, della discovery anticipata e l'eliminazione dell'udienza presidenziale nelle cause di separazione e divorzio parrebbero aver generato alcuni svantaggi senza produrre alcun vantaggio, sia perché rendono più difficoltosa la conciliazione o l'accordo delle parti (effetto questo determinato dall'aumento dei costi della causa e dalla anticipata esternazione di circostanze atte ad accentuare la conflittualità), sia perché aumentano l'impegno del giudice che deve analizzare una maggior quantità di atti e documenti.

Nel periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023 sono sopravvenute presso questo Tribunale n. 3.917 cause contro le 4155 dell'annualità precedente (- 238). La diminuzione – che comunque segue una tendenza avviatasi alcuni anni orsono - probabilmente è spiegabile con l'aumento della competenza per valore del giudice di pace (da 5.000 a 10.000 euro) e con il tradizionale rallentamento di nuove iscrizioni conseguente all'entrata in vigore di una nuova disciplina processuale.

Da un'acquisizione di dati effettuata tramite la cancelleria del Giudice di Pace risulta che nel periodo dal 1.3.2023 al 30.9.2023 sono state iscritte presso quell'Ufficio n. 120 cause di valore ricompreso tra i 5.000,00 e i 10.000,00 € (escluse le cause relative a danni da incidenti stradali), cui vanno aggiunte le cause che – seppure in numero molto inferiore – sono state iscritte presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano.

Tribunale ordinario di Rovigo

1. L'inattesa anticipazione dell'entrata in vigore delle riforme del processo civile ha anzitutto acuito l'esigenza di fare chiarezza sulle più urgenti questioni di incerta interpretazione, prima fra tutte quella relativa alla necessità, o meno, di modificare i provvedimenti con i quali il giudice ha disposto la trattazione scritta delle udienze, emessi sino al 31-12-2022 in forza di quanto previsto dall'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022, dal momento che il legislatore non ha specificamente provveduto a disciplinare il regime transitorio relativo all'entrata in vigore, l'1-1-2023, dell'art. 127-ter c.p.c.

2. Va inoltre evidenziato che, indipendentemente dai risultati che la revisione del processo ordinario di cognizione avrà sulla riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei processi civili, che in questa prima fase non è possibile prevedere, è indubbio che il legislatore, pur accordando al nuovo procedimento semplificato una preferenza chiaramente evincibile dalla previsione di cui al nuovo art. 281-decies c.p.c., ultimo periodo (in forza della quale la domanda – di fronte al giudice monocratico – può essere sempre proposta nelle forme del rito semplificato a prescindere dalla complessità della controversia), ha trascurato di modificare l'art. 645 c.p.c. prevedendo espressamente che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proposta nelle forme del procedimento semplificato e, dunque, con ricorso.

La questione sopra esposta involge il delicatissimo problema della tempestività dell'atto, dato che l'art. 645 c.p.c. fa riferimento, appunto, solo all'atto di citazione. Vero è infatti che il procedimento semplificato di cognizione è un processo a cognizione piena, perfettamente alternativo al rito ordinario, ma è altrettanto innegabile che sinora i difensori non si sono arrischiati a utilizzarlo anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo, giacché il tema si correla alla verifica del rispetto del termine dei 40 giorni previsti per la introduzione dell'opposizione. Occorre infatti chiedersi se ciò che rileva è il deposito del ricorso o la notifica del ricorso e del decreto. A fronte del testo dell'art. 645 c.p.c., che menziona espressamente l'atto di citazione, occorre ricordare un orientamento giurisprudenziale granitico: quando si sbaglia la forma dell'atto introduttivo, soprattutto nel rapporto rito ordinario e rito del lavoro/locatizio, ciò che rileva ai fini della tempestività dell'atto è la disciplina prevista per l'atto che si sarebbe dovuto utilizzare, non per quello utilizzato (nel 2022 il principio è stato ribadito per ben due volte dalle sezioni unite, con le sentenze n. 758 e n. 927). Sul punto, però, i giudici addetti al settore civile del Tribunale di Rovigo ritengono che ben possa essere valorizzata una interessante pronuncia della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (23 novembre 2022, n. 34501) relativa ad una opposizione in tema di liquidazione di compensi di un avvocato penalista, non soggetta all'art. 14 del d.lgs. 150/2011. In quel caso, l'opposizione era stata promossa con ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) e la Corte regolatrice ha affermato che, ai fini della tempestività, doveva farsi riferimento alla disciplina dell'atto concretamente utilizzato. Di conseguenza, la Corte ha considerato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, la data del deposito del ricorso e non della successiva notifica, affermando che il procedimento sommario di cognizione è un procedimento alternativo rispetto al processo a cognizione piena.

Inutile dire, però, che allo stato il ricorso al rito semplificato per la introduzione di cause numericamente assai rilevanti, come quelle di opposizione a decreto ingiuntivo, è rimasto inutilizzato.

Sarebbe dunque quanto mai necessario un intervento correttivo del legislatore sull'art. 645 c.p.c., così come andrebbe chiarita la nozione di pendenza della lite che, in tali cause, solo per effetto dell'interpretazione correttiva offerta dalle sezioni unite del 2007 fa riferimento alla data di emissione del provvedimento monitorio, anziché alla data della notifica del ricorso, per determinare se il rito da applicare sia il vecchio o il nuovo.

La scelta del legislatore di modellare la disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 149/2022 ancorandola – ai fini dell'individuazione della normativa da applicare – alla (sola) pendenza della lite, ma trascurando di precisare quale disciplina del processo trovi applicazione per le opposizioni a decreto ingiuntivo relative a provvedimenti monitori emessi prima dell'1-3-2023, rischia di ingenerare non poche incertezze negli operatori.

3. È inoltre auspicabile un intervento correttivo che introduca nel procedimento a cognizione ordinaria un'udienza precedente al deposito delle memorie ex art. 171-bis c.p.c., finalizzata a consentire al giudice, una volta presa cognizione dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta, la conversione del rito ordinario in rito semplificato, quando la causa non è di particolare complessità, senza dover attendere il deposito degli atti previsti dalla citata disposizione, la cui redazione da parte dei difensori e la disamina da parte del giudice rendono sostanzialmente inutile la conversione del rito.

4. Il nuovo procedimento unitario previsto agli artt. 473-bis ss. c.p.c. presenta anch'esso non poche criticità. Prima fra tutte la definizione dei procedimenti di separazione consensuale con sentenza, anziché con decreto, al pari dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e della regolamentazione dei figli nati da genitori non coniugati. È infatti di intuitiva evidenza che, per quanto snella e sintetica possa essere la redazione di una sentenza, il codice di rito delinea agli artt. 132 e 135 c.p.c. una insuperabile differenza tra i due tipi di provvedimento, rendendo

inevitabilmente più gravoso l'impegno richiesto al giudice nella redazione del provvedimento definitorio. Va inoltre evidenziato che la scelta della sentenza come provvedimento definitorio (anche) dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio rende impossibile recepire in un provvedimento da rendere a verbale - come invece non di rado accadeva con la previgente disciplina - l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti in udienza. Il che determinerà un inevitabile allungamento dei tempi di definizione di tali procedimenti.

5. La soppressione della struttura bifasica dei procedimenti di separazione giudiziale, che vedevano l'udienza presidenziale fertile terreno di soluzioni conciliative suscettibili di determinare il mutamento del rito della separazione a seguito degli accordi raggiunti dai coniugi innanzi al presidente, al pari della ricordata definizione del procedimento con decreto, non sembra poter conseguire l'auspicato obiettivo di ridurre la durata di tali procedimenti, se solo si considera l'inevitabile accentuazione della contrapposizione delle parti sin dalle prime battute della causa, per il fatto che i coniugi sono ora tenuti alla immediata formulazione della domanda di addebito, che nella vigenza del vecchio rito veniva spesso temporaneamente accantonata dalla parte ricorrente, in attesa di una non improbabile soluzione conciliativa all'esito dell'udienza presidenziale.

6. Non può inoltre sottacersi che la facoltà di cumulo delle domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c., comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, dal momento che la domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio diventa procedibile non prima del decorso di dodici mesi dall'udienza presidenziale, anche qualora le parti abbiano raggiunto un accordo ai fini della separazione e abbiano formulato conclusioni congiunte. A ciò si aggiunge la farraginosità di una fase istruttoria che, in caso di cumulo domande, frequentemente si scinde, quanto meno con riferimento all'accertamento dell'an e del quantum dell'assegno ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile, in un doppio binario che ritarda inevitabilmente la definizione della causa anche quando la pronuncia sullo status sia stata rapidamente emessa. In altre parole, il "risparmio di energie processuali" è solo delle parti, non anche del giudice.

7. Pur a fronte della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, investita ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. della questione inerente alla estensione della facoltà di cumulo processuale dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto disciplinati dall'art. 473-bis.51 c.p.c. - facoltà già ritenuta ammissibile dai giudici del Tribunale di Rovigo - resta peraltro inalterata l'obiezione concernente la dilatazione dei tempi di definizione di tali procedimenti, dal momento che la Corte regolatrice si è espressa solo in termini di economia processuale a vantaggio delle parti, non dell'ufficio giudiziario.

8. Non poco disagio ha determinato per tutti gli operatori la mancata preventiva predisposizione di modifiche del registro SICID, tuttora sovente soggetto a interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di nuovo conio.

9. Decisamente positiva è, invece, l'introduzione del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 363-bis c.p.c. che, a condizione della rapidità della risposta della Corte di Cassazione, potrà consentire agli operatori di non dover attendere anni per la risoluzione di questioni interpretative obiettivamente controverse, suscettibili di dar vita a orientamenti di segno opposto dei giudici di merito, come ad esempio è accaduto in passato nella materia dei rapporti bancari.

10. Il primo passo organizzativo dell'Ufficio, a fronte dell'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, è consistito nell'avvio di un dialogo costruttivo con i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, nel corso di un incontro che ha avuto luogo il 22-2-2023 e al quale hanno preso parte tutti i giudici togati addetti al settore civile, che hanno riferito le soluzioni interpretative maturate all'esito di una riunione ex art. 47-quater O.G., estesa ai giudici onorari e ai funzionari AUPP, tenutasi il 25-1-2023.

I punti trattati nel corso dell'incontro, poi comunicati dal COA agli iscritti all'Ordine, sono stati così sintetizzati:

1) Le modalità di trattazione scritta delle udienze, disposte con provvedimenti emessi sino al 31-12-2022 in forza di quanto previsto dall'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022, non saranno modificate alla luce di quanto dispone dall'1-1-2023 l'art. 127 ter c.p.c.

2) L'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. ("Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria") sarà interpretato con la massima latitudine, per cui i termini in questione saranno concessi dal giudice anche solo per esigenze di replica delle parti.

3) In adesione alla scelta del legislatore di privilegiare il rito semplificato per le controversie non particolarmente complesse, qualora la causa sia introdotta con rito ordinario (in particolare, artt. 163-171 ter c.p.c.), eseguite le verifiche preliminari stabilite dall'art. 171 bis c.p.c., il giudice potrà disporre (con il provvedimento da rendere alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto) il libero interrogatorio delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., dichiarando espressamente che la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 171 bis c.p.c. è differita all'esito dell'udienza (da tenere necessariamente in presenza), nella quale i difensori discuteranno anche in merito alla conversione del rito.

Ciò eviterà da un lato che i difensori, per non incorrere in decadenze, debbano depositare le memorie antecedenti alla prima udienza, dall'altro, che la conversione del rito abbia luogo dopo il deposito delle memorie, in una fase del processo in cui non avrebbe più alcuna utilità la semplificazione del rito.

4) Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'art. 645 c.p.c. contiene tuttora l'espresso riferimento all'atto di citazione, per cui sembrerebbe escludere la possibilità di introdurre l'opposizione con rito semplificato, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 34501 del 23.11.2022 si ritiene che l'atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ben possa essere il ricorso previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. Pertanto, qualora il deposito del ricorso previsto da tale disposizione abbia luogo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione sarà ritenuta ammissibile.

5) Con riferimento all'art. 473 bis.51 c.p.c., relativo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle relative condizioni, qualora le parti intendano avvalersi della facoltà di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, è opportuno farne richiesta nell'intitolazione del ricorso (a titolo esemplificativo, RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CON RICHIESTA DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE) ed esplicitare sin dalle prime righe dell'atto, in caso di separazione e divorzio, la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare.

I ricorsi introduttivi di procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c. saranno redatti dai difensori indicando le condizioni già concordate dalle parti (a titolo esemplificativo: "I coniugi vivranno separati...; i figli sono affidati a entrambi i genitori...; "la casa coniugale è assegnata...", anziché "disporre che i coniugi vivano separati"; "disporre l'affidamento condiviso dei figli" ecc.), dal momento che il giudice recepisce, nella quasi totalità dei casi, la regolamentazione prevista dalle parti.

6) Per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, sarà mantenuta l'udienza collegiale. Tuttavia, qualora l'impatto della riforma Cartabia dovesse avere riflessi negativi sul conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, i giudici addetti a tali procedimenti si riservano di modificare tale orientamento, dandone preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo.

7) Quanto alla registrazione audiovisiva dell'ascolto dei minori, prevista dall'art. 473bis.5, comma quinto, c.p.c., allo stato attuale, non essendo stata ancora prevista dal Ministero della giustizia la modalità di inserimento del relativo file nel fascicolo elettronico, l'audizione dei minori avrà luogo con le modalità previste dalla seconda parte della disposizione citata.

11. In attuazione della riforma, è stato costituito il comitato previsto dal nuovo testo dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., che ha proceduto alla disamina delle domande e dei titoli degli aspiranti e ha provveduto a formare l'elenco dei delegati alle operazioni di vendita e dei custodi, pubblicato sul sito web del Tribunale di Rovigo.

Nella macroarea dei Procedimenti speciali sommari, il cui settore preponderante è rappresentato dai procedimenti monitori, si rileva un lieve incremento dei flussi in entrata rispetto al 2021/2022 (1.403 vs 1.283), dovuto soprattutto all'aumento dei procedimenti per convalida di sfratto e dei ricorsi per decreto ingiuntivo, ma il numero delle definizioni ha avuto anch'esso un incremento (1.420, contro le 1.283 dell'anno precedente), per cui la pendenza finale al 30-6-2023 (150 procedimenti) è inferiore a quella del 2021/2022 (171 procedimenti al 30-6-2022).

Va evidenziato il notevole decremento della pendenza dei procedimenti speciali sommari al termine di ciascun anno dell'ultimo triennio (266 A.G. 2019/2020; 183 A.G. 2020/2021; 171 A.G. 2021/2022; 150 A.G. 2022/2023), che registra le seguenti variazioni percentuali:

A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 (-31%)

A.G. 2021/2022 vs A.G. 2020/2021 (-6,5%)

A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022 (-12,3%).

L'arretrato di tale macroarea ha un'incidenza sulla pendenza complessiva pari a 1,3%, dal momento che solo 2 sono i procedimenti iscritti nel 2020 e sono stati definiti tutti i procedimenti iscritti negli anni precedenti e nel 2021.

Anche il settore della Volontaria giurisdizione

ha registrato una discreta diminuzione delle nuove iscrizioni: nel 2022/2023 il numero dei procedimenti sopravvenuti (1.478) è stato inferiore a quello dello scorso anno (1.649) e le definizioni continuano a superare le sopravvenienze (1.543 nel 2022/2023 vs 1.735 nel 2021/2022). Il dato complessivo è dunque migliore rispetto all'anno precedente, in quanto la pendenza finale attuale è pari a 161 procedimenti contro i 228 dell'anno 2021/2022 (-29,4%).

Tribunale ordinario di Verona

Quale premessa generale, bisogna sottolineare ad oggi (periodo 30.6.22 – 30.6.23) una riduzione del 10% circa delle sopravvenienze di contenzioso civile, che sembra permanere anche nella seconda metà del 2023.

È un trend già in atto da qualche anno, ma su di esso incide verosimilmente anche, per l'ultimo periodo, la necessità - che spesso si accompagna ad interventi legislativi di riforma - di metabolizzare il nuovo impianto normativo. È in ogni caso difficile valutare l'impatto della riforma, giacché il tempo trascorso dalla sua entrata in vigore non è molto: basti dire che per la maggior parte delle cause instaurate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 non si è ancora tenuta la prima udienza o,

comunque, si è appena tenuta. È quindi ancora troppo presto per valutare gli effetti concreti della riforma.

Sempre in generale, allo stato e con la speranza di esser smentiti, non si ritiene che, quanto meno nel settore civile, un mutamento generalizzato del procedimento possa portare (come le numerose e svariate riforme procedurali precedenti) a benefici significativi in termini di aumento delle definizioni delle cause e di maggiore celerità di queste ultime, poiché il “collo di bottiglia” è dato dalla quantità (e qualità) delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo. Su questo la riforma (come le precedenti) nulla aggiunge e nulla toglie.

In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, valgano queste osservazioni:

1. l’ampliamento della competenza del Giudice di Pace alle cause relative a beni mobili fino a 10 mila Euro ed a quelle di risarcimento da circolazione stradale fino a 25 mila, si innesta sulla situazione di gravi scoperture dell’ufficio del GdP (4 giudici su 24 di organico);

2. le significative modifiche alla fase introduttiva del processo (che presuppongono che il Giudice, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, dovrebbe aver raggiunto una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti istruttori) introducono un meccanismo processuale di difficile complicazione ed attuazione nei tempi brevi, anche tenendo conto dell’attuale carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo. Ciò non accadendo, si avrebbe l’effetto di allungare la durata dei processi, verificandosi proprio quello che la riforma vorrebbe evitare. Tra le altre cose, la previsione normativa dell’onere posto a carico del convenuto di prendere posizione “in modo chiaro e specifico”, oltre ad esser generica, rischia di appesantire gli atti difensivi a scapito della sinteticità;

3. l’ordinanza di accoglimento della domanda nelle cause su diritti disponibili “quando i fatti costitutivi sono provati e le difese sono manifestamente infondate” (art. 183 ter c.p.c.), appare un’ipotesi quasi di scuola;

4. la formulazione della norma sul nuovo procedimento semplificato di cognizione, ampliando i casi di applicazione di questo modello, potrebbe avere un effetto acceleratorio che, però, si scontra con le necessarie tempistiche delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo (l’ordinanza, alla fine, com’era quella emessa ex art. 702 ter CPC vecchio testo, finisce con l’aver il contenuto di una sentenza);

5. quanto alle forme alternative di trattazione (artt. 127 bis e ter), in linea generale, è stata valutata ed utilizzata positivamente la “codificazione” delle modalità di trattazione e decisione non in presenza, in precedenza disciplinate da norme speciali collegate all’emergenza per Covid 19 (per l’udienza scritta occorrerebbe peraltro prevedere due distinti termini, per le note e per le repliche, in modo da tutelare meglio il rispetto del contraddittorio);

6. circa le tecniche di redazione degli atti (Art. 121 c.p.c.), la recente emanazione del decreto ministeriale 7.8.2023 non consente allo stato di formulare valutazioni attendibili sulle ricadute concrete di tale disciplina.

Tribunale ordinario di Vicenza

Nel settore civile è entrata in vigore la riforma Cartabia, i cui effetti acceleratori sul processo debbono ancora essere stimati, essendo trascorso troppo poco tempo. Invero, per come è strutturato il nuovo rito, entrato in vigore solo a marzo del presente anno, nella maggior parte dei procedimenti risulta siano state effettuate dai giudici solo le verifiche preliminari, mentre non si è ancora tenuto un numero significativo di prime udienze.

Attualmente la modifica degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione non ha avuto ancora impatti rilevanti sulla giurisdizione ordinaria, si segnala che è in fase di istituzione l’albo dei mediatori in materia di famiglia.

Tribunale per i minorenni

Con la legge del 26.11.2021 n.206 (*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), entrata in vigore il 22 giugno 2022, è stato riscritto l'art. 403 c.c. con una dettagliata disciplina procedurale che impegna il tribunale a convalidare il provvedimento di collocamento del minore in sicurezza entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta del PM, fissare l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni dall'emissione del decreto, quindi portare in camera di consiglio per la decisione collegiale sulla conferma o meno del collocamento entro i successivi 15 giorni dall'udienza.

Gli effetti della menzionata modifica legislativa, avvenuta al termine dell'anno giudiziario 2021/2022, sono stati osservati nell'anno successivo e sono i seguenti: sono stati rivisti i calendari delle udienze per consentire la tempestiva fissazione delle udienze ex art. 403 c.c.; è stata impegnata la PG per effettuare le notifiche agli interessati nei tempi processuali previsti; è stato richiesto agli operatori dei Servizi territoriali di svolgere in 15 giorni approfondimenti che, in precedenza, richiedevano tempi più lunghi; per rispettare le stringenti scansioni temporali, il personale di cancelleria e i magistrati sono stati impegnati anche nella giornata del sabato.

Pur essendo il numero di procedimenti ex art. 403 c.c. contenuto (27 procedimenti nell'anno giudiziario in esame), la delicatezza di tali interventi e le esigenze di celerità hanno certamente incanalato molte risorse nella gestione di tali procedure, sottraendole all'attività ordinaria.

Analoga modifica dell'organizzazione del lavoro dei magistrati e della cancelleria si è resa necessaria per rispettare il disposto dell'art. 473 bis-15 cpc, inserito nella riforma di cui al D. Lvo n. 149/2022 entrata in vigore il 28.02.2023.

La norma infatti, analogamente a quanto accade nei procedimenti ex art. 403 c.c., prevede che, in caso di adozione di provvedimenti indifferibili (tutt'altro che infrequente), debbano essere convocate le parti entro 15 giorni dalla emissione dei provvedimenti per provvedere poi alla conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto *inaudita altera parte*.

Il programma SICID, allo stato, non consente di estrapolare dati statistici e il programma SIGMA (bloccato al 30.06.2023) consente esclusivamente la consultazione dei procedimenti civili aperti a quella data. Non è quindi possibile indicare il numero di procedimenti ex art. 473 bis-15 cpc.

Il rispetto dei termini di comparizione indicati nell'art. 473bis-14 ha ritardato (e non anticipato) la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti nei procedimenti in cui il Tribunale ha valutato che non fosse necessario assumere "provvedimenti indifferibili". In precedenza, infatti l'udienza veniva fissata entro 45-60 giorni dalla proposizione del ricorso mentre la norma ora impone di fissare l'udienza non prima di 90 giorni.

Le nuove scansioni processuali e la riduzione dei casi in cui il Tribunale è legittimato ad adottare provvedimenti *inaudita altera parte* (limitati ai casi di indifferibilità) hanno ritardato l'emissione di provvedimenti temporanei, urgenti, ma non indifferibili. Ciò, talvolta, ha ritardato la presa in carico delle situazioni da parte dei servizi territoriali con conseguente aggravamento del pregiudizio inizialmente segnalato.

In conclusione, la condivisa attenzione del legislatore al rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio ha prodotto, come effetto negativo, un ritardo nell'avvio degli interventi di sostegno in favore delle famiglie e dei minorenni in difficoltà.

Pressoché inapplicata è stata la norma di cui all'art. 473bis-21 u.c. perché è difficile che nei procedimenti di competenza del T.M. si possa raggiungere una conciliazione, soprattutto laddove il PMM sia la parte ricorrente e i resistenti siano genitori che non accettano i provvedimenti limitativi del loro ruolo.

Positiva è stata l'introduzione delle norme sulla violenza domestica e di genere (artt.473bis-40 ss cpc) che consentono una maggiore elasticità nelle scansioni processuali e che introducono cautele e attenzioni alle vittime di violenza.

È ad oggi prematuro valutare quale sarà l'impatto delle decisioni nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale che verranno adottate con sentenza e non più con decreto (art.473bis-22 e 473bis-28 cpc), ma è verosimile prevedere che ciò comporterà un impegno maggiore per il magistrato nell'intestazione e nella redazione del provvedimento e per le cancellerie negli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza.

La riforma degli art. 78 e 80 c.p.c. in materia di nomina del curatore speciale ha moltiplicato le richieste di liquidazioni di compensi in favore dei curatori speciali dei soggetti minorenni che sono avvocati sempre ammessi al gratuito patrocinio. L'impatto di tale aumento di lavoro per le cancellerie e per i magistrati è sensibile.

L'arrivo nel distretto veneto di minori stranieri non accompagnati, in particolare i minorenni provenienti dall'Ucraina, ha comportato un forte aumento del numero delle tutele aperte negli anni 2020-2021 che si è ridotto nell'anno in esame in quanto molti minorenni ucraini sono rientrati nel paese d'origine.

Nell'anno giudiziario 2021/2022 le iscrizioni di nuove tutele sono state 1055; nell'anno giudiziario 2022/2023 sono state 826.

L'impegno della cancelleria addetta alle tutele e dei magistrati non si è tuttavia ridotto in proporzione al calo delle iscrizioni. Nell'anno giudiziario in corso infatti è stato necessario incidere sull'arretrato che si era accumulato nel periodo precedente e chiudere le tutele dei minori ucraini che spesso sono rientrati nel paese d'origine senza avvisare né il tutore né le Questure né il Tribunale.

Negli ultimi mesi si registra un aumento dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Africa e dall'Asia, verosimilmente correlato alla difficile situazione economica, climatica e politica nei paesi di origine.

E' stata segnalata dalle Prefetture e dai Servizi la difficoltà di reperire alloggi nelle strutture attrezzate per accogliere i minori stranieri non accompagnati e ciò è verosimilmente alla base della scelta legislativa (decreto legge n. 133/2023) di inserire i MSNA ultra-sedicenni in strutture per adulti dove certamente manca la dovuta attenzione ai bisogni di spazi, di riferimenti educativi e di impegni formativi che sono necessari per favorire l'integrazione in Italia di adolescenti provenienti da altri paesi.

Continuano a non essere affrontate le problematiche processuali riguardanti l'accertamento dell'età del minore nei casi di fondati dubbi (come stabilito dall'art. 19 bis D.L.vo 142/2015, introdotto dall'art. 5 L. 47/2017 e modificato dal D. L.vo 220/2017), perché non sono ancora pervenute richieste di pronunce sulla età da parte del Pubblico Ministero e permangono le difficoltà delle strutture sanitarie nello svolgimento degli esami socio-sanitari.

È verosimile un aumento del lavoro del T.M in tale materia laddove venisse convertito senza modifiche il decreto-legge n. 133/2023 che prevede che, contro l'accertamento urgente sull'età svolto dall'Autorità di PS, possa essere presentata impugnazione davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Le modifiche normative riguardanti la possibilità di delegare attività istruttorie ai giudici onorari hanno ulteriormente inciso sull'organizzazione del Tribunale.

Si ricorda che l'art. 473bis-1 cpc, secondo l'interpretazione prevalente, negava ai giudici onorari la possibilità di svolgere attività istruttoria nelle fasi principali del procedimento civile (prima udienza, rimessione della causa in decisione e udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti provvisori) e l'art. 473 bis-4 vietava che il G.O. potesse procedere all'ascolto del minore.

La legge n. 14/2023 di conversione del DL. n. 198/22 il 27.02.2023 ha consentito un maggiore utilizzo dei giudici onorari prevedendo che l'originario divieto di delegare ai giudici onorari l'ascolto del minore si applicasse ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023 (e non più a quelli instaurati successivamente al 1.03.2023).

Dopo una pausa estiva in cui è tornata in vigore la normativa originaria, il legislatore è nuovamente intervenuto con il decreto Legge n. 105/2023 nell'agosto 2023 per autorizzare l'impiego dei giudici onorari in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, ma solo fino al 31.12.2023.

L'incertezza normativa in merito all'utilizzazione dei giudici onorari necessariamente si riflette sull'organizzazione del lavoro e incide anche sulla motivazione dei Giudici Onorari ad impegnarsi nel lavoro presso il Tribunale per i Minorenni in assenza di sicurezze rispetto al loro futuro impiego.

I.A.2 APPELLO

Corte di Appello di Venezia

La riforma Cartabia si applica – per quanto concerne il giudizio di appello ordinario – alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4 d.Lgs. n. 149/2022)

La riforma vorrebbe garantire un processo rapido, concentrato e semplice.

Anche per il processo d'appello l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata anticipata dal 30 giugno al 28 febbraio 2023.

Rimane controverso **il rito applicabile ai giudizi di rinvio da cassazione**, dal momento che l'art. 35 citato non se ne occupa e ci sono diversi orientamenti presso le Corti con cui ci siamo confrontati.

Per il grado di appello queste sono le novità più significative:

art. 127-bis, 127-ter : le due disposizioni, già in vigore dall'1 gennaio 2023, hanno istituzionalizzato la procedura introdotta durante l'epidemia da coronavirus, ovvero l'udienza da remoto e l'udienza cartolare; l'art. 127-ter cpc prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, a determinate condizioni possa essere sempre sostituita dal giudice col deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. E' previsto un termine perentorio per il deposito

delle note in non meno di 15 giorni dal provvedimento del giudice; la modifica è positiva, perché tendenzialmente elimina la duplicazione di attività scritta e attività orale.

196-quater disp. attuaz. : è generalizzato l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti civili; la modifica è positiva, perché finalmente tutti gli atti devono essere a fascicolo telematico e possono essere lavorati con il metodo informatico; tuttavia, occorre uno sforzo ulteriore per sfruttare in pieno le potenzialità dell'applicativo ministeriale – vd. il punto seguente.

326 appello incidentale: il termine di 30 giorni per proporre appello decorre dalla notifica della sentenza sia per il notificante, sia per il destinatario della notifica; la modifica è opportuna, perché, recependo un indirizzo della giurisprudenza, impone alla parte di appellare nel termine se ritiene di contestare la sentenza di primo grado, e non per reagire contro la proposizione dell'appello principale.

341 competenza: è rimasto immutato, ma essendo aumentato – per i giudizi introdotti in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 - l'ambito di competenza funzionale del giudice di pace (le cui pronunce vanno impugnate avanti il Tribunale) e correlativamente diminuito quello del Tribunale, ciò potrebbe determinare una diminuzione degli appelli avanti la Corte, anche se verosimilmente si tratterà di una riduzione modesta.

342 forma dell'appello:

E' stabilito che l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

- 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Vengono dunque introdotti per i motivi di appello i requisiti della "chiarezza, sinteticità e specificità".

Non è chiaro se la prevista inammissibilità attenga alla modalità di formulazione dei motivi dell'atto di impugnazione ovvero soltanto alla mancanza della indicazione dei requisiti previsti dai nn. 1, 2 e 3.

Non è previsto alcun criterio oggettivo per assicurare queste caratteristiche, né alcuna sanzione per assicurare chiarezza e sinteticità; sembra invece necessario e ormai urgente introdurre l'obbligo di redigere atti e provvedimenti strutturati per campi informatici obbligatori, altrimenti il principio di chiarezza e sinteticità, previsto anche come regola generale per tutti gli atti del processo dal nuovo art. 121 cpc e di grande importanza in un processo telematico, resterà lettera morta.

Si tratta comunque di previsione che non pare idonea a velocizzare il procedimento di appello o a ridurre le pendenze di secondo grado, soprattutto se si considera l'orientamento della Cassazione che, anche nella precedente formulazione della norma, era nel senso di conservare gli atti.

348 improcedibilità: è dichiarata direttamente dal consigliere istruttore se nominato con ordinanza.

348-bis Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, anche incidentale: E' stato eliminato il c.d. filtro in appello e, dunque, la previsione della pronuncia di inammissibilità per

l'ipotesi in cui l'impugnazione non abbia *“una ragionevole probabilità di essere accolta”* (art. 348 bis e ter cpc).

Vi è stata la riformulazione dell'art. 348 bis con l'introduzione di una modalità di decisione semplificata tramite previsione di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis cpc (con pronuncia di sentenza *“succintamente motivata”* ex art. 281 sexies c.p.c.) quando si ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata e, se è proposto appello incidentale, quando detti presupposti ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. Quindi la definizione semplificata deve riguardare l'intera causa.

Ora il consigliere istruttore la rileva e fissa discussione orale davanti al collegio che decide con sentenza sintetica, da depositare entro 30 giorni. Premesse le precedenti diverse valutazioni sull'opportunità dell'istituto, per chi lo utilizzava la modifica è negativa perché il filtro dell'originario 348-bis cpc consentiva di risolvere con ordinanza collegiale in quattro mesi dall'iscrizione a ruolo gli appelli privi di una ragionevole probabilità di accoglimento. La procedura ora è appesantita, perché l'istruttore che già rileva la manifesta infondatezza, deve fissare udienza di discussione orale (come doveva avvenire anche in precedenza perché era sempre necessario instaurare un contraddittorio), ma dare anche termine per note prima dell'udienza. Positiva comunque la previsione di sentenza 281-sexies, di solito sintetica e che può essere riservata nei 30 giorni, senza più la necessità di motivazione contestuale, fonte quantomeno di allungamento dei tempi dell'udienza.

Resta confermato che, in presenza di doppia decisione di merito conforme sul fatto, non è ammesso ricorso per cassazione (art. 360, 4° comma cpc); quindi la sentenza di manifesta infondatezza resa dalla Corte d'appello contrae in modo decisivo la durata del processo.

Va osservato che la modifica normativa incide anche sulla statistica dal momento che il provvedimento definitivo è sentenza e non più ordinanza.

349-bis, 350 consigliere istruttore:

La maggiore novità è data dalla reintroduzione della figura del giudice istruttore che era stata eliminata dalla legge n. 353 del 1990.

Va precisato che è il presidente di sezione che decide - quando ne sussistono i presupposti - se nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale della causa e la decisione ex art. 281 sexies cpc oppure designare il giudice istruttore.

La prima valutazione evidenzia chiaroscuri.

Da un lato si attenua ulteriormente la collegialità, spettando all'istruttore la trattazione e istruzione della causa, oltretutto in termini non univocamente funzionali. Tutto il procedimento si svolge davanti al consigliere istruttore, salva la decisione collegiale in camera di consiglio e salvo che l'istruttore fissi l'udienza avanti al collegio per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.

Le sezioni hanno adottato prassi, prevalentemente giustificata con l'attenzione all'impatto sulla gestione dei ruoli di udienza e quindi della possibile sovrapposizione dei tempi di definizione e del numero dei provvedimenti da redigere, di tendenziale sistematica nomina del consigliere istruttore, salvo che già dall'atto di appello emerga l'inammissibilità dell'impugnazione o la sua manifesta infondatezza, nel qual caso fissa la discussione orale davanti al collegio. Si ritiene, infatti, che la fissazione da parte del presidente della discussione orale davanti al collegio (con la nomina del consigliere relatore) e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies cpc dovrebbe avvenire sulla sola base dell'atto introduttivo del grado di giudizio, senza avere preso visione delle difese della/e parte/i appellata/e, e, dunque, senza avere un quadro completo della causa, il quale potrebbe indurre a diversa valutazione circa la decidibilità della causa a seguito di discussione orale. Inoltre, sebbene il presidente possa differire la prima udienza fino a massimo di quarantacinque giorni, la fissazione della discussione orale ai sensi dell'art. 349 bis cpc andrebbe a incidere sui ruoli dei singoli consiglieri

e in particolare sull'organizzazione delle cause trattenute da ciascuno in decisione (anche come consigliere istruttore e fino a quando non è smaltito il contenzioso ante riforma anche della cause trattenute in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc), con il rischio di un eccessivo carico di provvedimenti da evadere e di superamento dei termini previsti per il deposito delle sentenze.

Condiviso è il rilievo che la reintroduzione della figura del consigliere istruttore invece che snellirlo, complica il giudizio di appello: il collegio cui è stata rimessa la causa per la decisione potrebbe discostarsi dalle decisioni assunte dall'istruttore e modificare i suoi provvedimenti, con allungamento dei tempi.

Il regime precedente che prevedeva che la decisione, anche sulle istanze istruttorie, fosse collegiale, con possibilità di delega al relatore per l'assunzione, da un lato evitava contrasti tra provvedimenti interlocutori del giudice istruttore e provvedimento del collegio e dall'altro soddisfaceva comunque la speditezza del procedimento, sottraendo l'incombente dell'assunzione delle prove all'intero collegio.

Inoltre, l'ordinanza del nominato istruttore che dichiara l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cpc. qualora l'appellante non si costituisca in termini o non compaia per due udienze successive, è reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma (art. 348, comma 3 cpc). Così viene previsto un mezzo di impugnazione dell'ordinanza di improcedibilità avanti il collegio che - oltre a creare problemi di incompatibilità - determina nuove attribuzioni che vanno a incidere sul carico di lavoro.

D'altra parte, l'udienza collegiale spesso si risolve nella mera reiterazione di quanto già adeguatamente esposto negli atti di parte che hanno introdotto il giudizio.

352 decisione: sono anticipati i termini per note con le conclusioni (60 giorni), comparse conclusionali (30 giorni) e memorie di replica (15 giorni); scaduti i quali il consigliere istruttore riferisce al collegio e deposita sentenza entro 60 giorni; la modifica è positiva perché dimezza i termini per conclusionali e repliche, e inoltre consente al consigliere di studiare e riferire subito la causa appena scaduto l'ultimo termine.

283, 351 sospensione dell'esecuzione provvisoria: è concessa solo se l'impugnazione appare manifestamente fondata, oppure (criterio alternativo) se dall'esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile pur quando la condanna riguarda somme di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti; la modifica è positiva, perché non richiede, a differenza dell'interpretazione prevalente con il vecchio testo, la contemporanea valutazione di fumus e periculum in mora; potrebbe essere negativa solo qualora si ravvisasse la sussistenza del periculum per le condanne pecuniarie di rilevante valore prescindendo dalla probabilità di accoglimento del gravame: questa lettura è evitabile perché non può derivare un grave e irreparabile pregiudizio da una sentenza che ha molte probabilità di essere confermata.

Va segnalata l'introduzione anche della possibilità di proporla o riproporla in caso di "mutamenti nelle circostanze" (art. 283, comma 2 cpc). Si tratta di modifica che determina necessariamente un aumento delle istanze di inibitoria.

Va inoltre segnalata la farraginosità dell'art. 351 cpc: la decisione sull'inibitoria è collegiale, ma in caso di nomina dell'istruttore l'udienza si svolge avanti a tale consigliere, il quale si riserva all'esito di riferire in camera di consiglio. Se, poi, il presidente ha sospeso *inaudita altera parte*, anteriormente alla prima udienza fissata per il merito, le parti compaiono in camera di consiglio avanti all'istruttore e, all'esito di tale udienza, il consigliere riferisce al collegio anche ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale.

Ante riforma l'udienza si svolgeva avanti il Collegio che riservava la decisione, con maggiore snellezza del procedimento e con possibilità dell'intero collegio di assistere alla discussione delle parti.

353 - 354 :

Sono state modificate anche le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado.

È stato infatti abrogato l'art. 353 c.p.c. ed interamente riformulato l'art.354 c.p.c., con esclusione di rimessione al primo grado quando sia ritenuta: a) la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice; b) l'insussistenza della causa estinzione del processo posta a fondamento della declaratoria ex art. 308 c.p.c.. In tali eventualità, infatti, le parti devono essere solo riammesse al compimento delle attività che erano state precluse ed è eventualmente rinnovata, se possibile, l'istruttoria ai fini della definizione del merito in grado di appello.

L'innovazione mira a privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al doppio grado di cognizione del merito. Ma stante il limitato numero degli appelli che riguardano siffatte pronunce l'impatto sulle pendenze e sui tempi di definizione si profila alquanto modesto.

Tribunale ordinario di Padova

Con riferimento ai procedimenti di appello avverso sentenze del Giudice di pace va ricordato che il tribunale giudica in composizione monocratica e quindi la riforma non ha sostanzialmente inciso in termini deflattivi.

Infatti, le nuove modalità di pronuncia della sentenza possono avere effettivamente rilievo al fine dell'accelerazione della definizione dei procedimenti solo in caso di declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello (248 bis. c.p.c.) e, negli altri casi (art. 350 bis c.p.c.), solo ove il ruolo del magistrato consenta di decidere immediatamente dopo la chiusura della trattazione e/o dell'istruzione.

I.B MINORI E FAMIGLIA

Corte di appello di Venezia

Cause in materia di persone, famiglie e minori:

L'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 149/2022 non richiama il titolo IV bis (art. 473 bis e segg cpc) e, dunque, la procedura prevista da detto titolo si applica ai reclami e alle impugnazioni relative a provvedimenti adottati in procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023; per procedimenti instaurati successivamente a tale data occorre far riferimento all'instaurazione secondo la nuova disciplina dei procedimenti in primo grado (introdotti, appunto, dopo il 28 febbraio 2023).

Per quanto attiene il reclamo ex art. **473 bis. 24** cpc (reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti), il comma 4 prevede che "Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva".

La norma stabilisce un termine strettissimo per la decisione (60 giorni dal deposito del ricorso). Non è un termine perentorio e non vi sono norme che prevedono che il mancato rispetto di detto termine possa essere considerato in sede di valutazione di professionalità o di conferma o nomina a

posti semidirettivi o direttivi. Sono già stati trattati alcuni reclami ai sensi di detta norma e sono stati decisi nel termine previsto.

Si è ritenuto che laddove è previsto che debba essere “assicurato il contraddittorio” non necessariamente debba essere fissata apposita udienza, ben potendo – valutato caso per caso – essere concesso un termine per replica al resistente, con riserva all’esito, senza necessità di note di replica e controreplica.

Si suppone che la norma avrà notevole incidenza sulla sezione terza civile della Corte, atteso che un termine così ristretto e senza fissazione di udienza non consente l’organizzazione dei ruoli, non potendo gestire le sopravvenienze tramite un’apposita programmazione e calendarizzazione.

La sezione si è poi orientata ad escludere la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili ex art. **473 bis.15**.

L’art. **473 bis.30-35** disciplina il processo d’appello. La trattazione è collegiale (dunque viene nominato il relatore e non c’è l’opzione dell’istruttore) e la decisione è resa entro 60 giorni dall’udienza di discussione. Sono previsti termini di comparizione (non meno di 90 giorni e di 150 se la notifica va fatta all’estero) e termine per la costituzione dell’appellato (almeno 30 giorni prima dell’udienza), con possibilità di deposito di memorie (20 giorni prima dell’udienza per l’appellante e 10 giorni prima per l’appellato).

Si tratta di una novità perché ante riforma non erano previsti termini: il presidente fissava l’udienza e concedeva termine per notifica e per costituzione ed era comunque sempre garantito il contraddittorio e il diritto di difesa.

Ora la nuova regolamentazione pone dei termini perentori, con minore elasticità, che invece appare meglio conformarsi al tipo di procedimento.

E’ stato poi introdotto un nuovo incumbente per il presidente in sede di fissazione di udienza: “Il presidente acquisisce d’ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all’articolo 473 bis.12, terzo comma” (art. **473 bis. 31, comma 4**).

La norma, che è espressione dei poteri officiosi conferiti al giudice in materia di diritti indisponibili, consente di anticipare l’acquisizione di documenti prima della prima udienza con un risparmio di tempo, evitando così rinvii di udienza.

L’art. **739** cpc ha previsto che “Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi...Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio....Salvo che la legge disponga altrimenti non è ammesso reclamo contro i decreti della corte di appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”.

La modifica della norma comporta la riduzione delle ipotesi di impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare alla Corte di Appello atteso che con Cass.ord. n. [32321](#) del 02/11/2022 era stato affermato che “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun

rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti”, ciò che aveva comportato un incremento dei reclami in materia alla Corte d’Appello.

Anche tale norma si applica ai procedimenti introdotti in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e quindi il suo effetto in termini di riduzione dei reclami non sarà immediato, soprattutto se si considera che i procedimenti di amministrazione di sostegno durano anche molti anni. Si è ipotizzato, pertanto, che ai fini del reclamo vengano considerati subprocedimenti all’interno del procedimento. Sarebbe auspicabile un’interlocuzione sul punto con i giudici di primo grado.

Tribunale Ordinario di Venezia

Nel corso dell’anno a partire dal 1° marzo 2023 è proseguita l’entrata in vigore delle riforme dei riti disposte dal D.leg. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Dato il limitato periodo preso in considerazione (1° marzo – 30 giugno 2023) non è agevole indicare quali siano state le ricadute effettuali.

Infatti, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023 la II Sezione Civile, che si occupa della materia della famiglia, ha registrato un numero di sopravvenienze pari a n. 2.985 procedimenti, mentre nel periodo precedente le sopravvenienze erano state 2.977. I dati sono tratti dalle statistiche elaborate dal funzionario di cancelleria, che misurano l’effettivo afflusso in sezione, mentre i dati forniti dalla Corte d’Appello riguardano l’intero ufficio e sono ripartiti per oggetti. Questi ultimi prospetti, invece, possono essere impiegati per quanto concerne i procedimenti per separazione e divorzio (contenziosi e congiunti), nonché per i procedimenti di modifica di separazione e divorzio, poiché univocamente riferibili alla II sezione.

Sul piano generale, sebbene la riforma del rito di contenzioso ordinario e l’introduzione del rito unificato ex art. 473 bis 2 c.p.c. e ss. prevedano un allungamento della fase di avvio per effetto dell’aumento della durata dei termini a difesa, si sono verificati:

1. un aumento delle sopravvenienze del “contenzioso” non familiare posto che le sopravvenienze sono 1.683, mentre l’anno prima erano 1.474;
2. una diminuzione delle sopravvenienze in materia di separazioni e divorzi contenziosi e separazioni e divorzi congiunti, che sono 1.323, mentre l’anno precedente erano 1.503;
3. in materia di modifiche delle condizioni di separazione e divorzio le sopravvenienze sono 142, mentre l’anno precedente erano 145;
4. In materia di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio le sopravvenienze possono essere indicate in 316, mentre l’anno precedente erano state 333.

Con riferimento al punto 4 si segnala, tuttavia, che il numero delle sopravvenienze approssimativamente è stato calcolato combinando voci eterogenee, considerato che, mentre fino al 28.2.2023 detti procedimenti erano trattati con rito camerale, a partire dal 1° marzo 2023 sono stati iscritti al ruolo generale contenzioso.

In particolare, si è tenuto conto del numero di procedimenti (291) alla voce “Altri istituti di V.G. e procedimenti camerale in materia di famiglia”, aggiungendo quelli riportati alle voci “responsabilità genitoriale contenzioso e congiunto” (per i quali si segnalano appena 4 procedimenti), nonché i 21 procedimenti della voce “Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento di figli naturali e legittimi)”.

La contrazione dei procedimenti di cui al punto 2 (-180 procedimenti pari a -12%) verosimilmente si lega alle difficoltà segnalate dal Foro connesse alla compressione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis- 17 c.p.c. Ad ogni modo sul piano della durata dei procedimenti è stimabile nel lungo periodo una ricaduta positiva, posto che nei procedimenti meno complessi sarà possibile (come già accaduto) rimettere immediatamente la causa al collegio per la decisione, mentre in

precedenza, salvo accordi raggiunti in sede di udienza presidenziale, era necessario comunque il passaggio alla fase di trattazione.

Altro elemento positivo della riforma in vista del contenimento della durata è dato dal mantenimento della trattazione scritta dei procedimenti congiunti, sebbene si sia reso necessario sollecitare il Foro a seguire questa modalità, prevista di default per i ricorsi congiunti diretti alle modifiche delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento figli nati fuori dal matrimonio.

In materia di famiglia si sono registrati i seguenti dati:

separazioni consensuali - sopravvenuti n. 458;

separazioni giudiziali - sopravvenuti n. 234;

div. congiunti - sopravvenuti n. 390;

div. contenziosi n. 241;

Totale sopravvenuti 1.323 (ANNO PRECEDENTE 1.503).

c) Modifiche di separazione e divorzio - sopravvenuti 142;

d) affidamento figli nati fuori dal matrimonio - sopravvenuti 316;

f) quanto alle materie riservate al giudice tutelare le sopravvenienze totali sono state 1.918, i definiti 2.099, pendenti finali 7.573, mentre il solo campo delle amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazioni i sopravvenuti sono stati 1.115, i definiti 1.335, i pendenti finali 6.899.

Con riferimento:

a) al contenzioso di famiglia (separazione e divorzi) si segnala che il numero complessivo delle sopravvenienze (1.323) unitamente alla coassegnazione di tre unità alla sezione specializzata ed alla concentrazione della materia in capo alla II sezione civile sta determinando un allungamento nei tempi di fissazione della prima udienza; a questo deve aggiungersi come stabilmente elevato si presenti il contenzioso per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (sopravvenienze 316) e per le modifiche di separazione e divorzio (sopravvenienze 142); la durata dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti si è ridotta significativamente per effetto del ricorso alla trattazione scritta;

b) al settore del giudice tutelare si segnala oltre al dato significativo delle pendenze (7.583) anche quello delle sopravvenienze (1.918), che rende evidente come solo il settore richiederebbe almeno tre giudici di togati dedicati in via esclusiva;

e) la materia della famiglia e delle persone fragili richiede frequenti interventi d'urgenza di natura cautelare, ora incrementato dalla previsione del rimedio ex art. 473 bis -15 c.p.c., che finiscono per sovrapporsi alla già pesante situazione del contenzioso ordinario a scapito della programmazione ordinaria del lavoro.

Nel campo dell'amministrazione di sostegno, con il Comune di San Donà (area del sandonatese) di Piave è stata rinnovata la convenzione per l'istituzione e la gestione del c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori.

Lo sportello di prossimità è stato introdotto anche con un protocollo redatto con il Comune di Dolo, esteso a tutta la circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace di Dolo, ove ha sede, e sta per diventare operativo anche nella circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace di Chioggia.

Nei procedimenti di amministrazione di sostegno anche a seguito della cessazione dell'emergenza sanitaria sta proseguendo l'audizione dei beneficiari mediante videoconferenza con riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza per l'audizione dei beneficiari.

Il 20.9.2019 è stato siglato con il COA di Venezia il protocollo per le controversie in materia familiare, al fine di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedurali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio. Al contempo è stato “normato” un assetto condiviso della modalità di celebrazione dei procedimenti camerati al fine di uniformare la prassi verso il principio del “giusto processo”.

Detto protocollo dovrà essere rivisto alla luce dell’attuazione della legge delega 206/2021 da parte del D.Leg. 149/2022.

A fine 2021 è stato adottato con il COA il protocollo per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che vedeva quale principale nodo problematico la fissazione di un criterio uniforme e ragionevole per il calcolo dell’equa indennità.

Nell’ambito della Sezione II Civile è in atto già da alcuni anni il programma volto a contenere i tempi dei procedimenti e ad agevolare la definizione delle cause pendenti: i magistrati della Sezione danno la precedenza alle cause pendenti da oltre tre anni, rispetto alle altre cause, contenendo la durata dei rinvii per l’assunzione dei mezzi istruttori e per la precisazione delle conclusioni. Ove la natura della controversia lo consenta, per le cause monocratiche, è favorito il ricorso alla definizione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione orale.

Tribunale Ordinario di Padova

Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di procedimenti contenziosi relativi ai rapporti di famiglia/minori nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2021 e 2022

ANNO 2021

Periodo 1.3.2021-30.9.2021

Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
1297	933	1090	1140

ANNO 2022

Periodo 1.3.2022-30.9.2023

Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
1112	909	917	1104

ANNO 2023

Periodo 1.3.2023-30.9.2023

Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
992	826	929	889

Come si vede si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di circa il 9,13% rispetto al 2022 e dell’11,47% rispetto al 2021.

Deve anche sottolinearsi che la riforma Cartabia con l’istituzione di un rito unitario per le predette cause ha determinato il passaggio dalla Volontaria giurisdizione al contenzioso di un gran numero di procedimenti, basti pensare a tutti i procedimenti che attengono alla regolazione della responsabilità

genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sia congiunti che disgiunti.

Peraltro, l'aggiornamento dei codici oggetto nel registro contenzioso e l'eliminazione degli stessi dal registro VG è avvenuta da parte della DGSIA solo a metà giugno del 2023.

Pertanto, in precedenza – da marzo a metà giugno - i procedimenti soggetti al predetto rito, ove depositati dagli avvocati nel registro contenzioso, sono stati iscritti come atti generici.

Il che ancora una volta può portare ad una non completa correttezza dei dati sopra esaminati relativi al periodo 1.3.2023-30.9.2023.

Con riferimento alle modifiche processuali introdotte, positiva è la valutazione operata dai magistrati del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/successioni/ G.T. in relazione al rito unitario di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c. con particolare riferimento alla concreta riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi dal momento che fin dalla prima udienza il magistrato ha a disposizione tutto il materiale probatorio cd. "costituito", restando eventualmente da acquisire solo quello "costituendo" (assunzione di prove testimoniali, CTU, relazione dei servizi sociali, ecc...). Pertanto, almeno in relazione alle controversie più semplici, che non richiedono l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, si può ipotizzare una durata della causa non superiore a 6 mesi.

Viceversa, per i procedimenti relativi alla regolamentazione dei rapporti dei figli nati fuori dal matrimonio l'adozione del nuovo rito unitario, rispetto al precedente e più snello e adattabile alla maggior o minore complessità del caso concreto rito camerale, è considerato, secondo quanto riferito dalla Presidente della prima sezione, un inutile appesantimento in considerazione dei termini scanditi dagli artt. 473-bis. 14 e segg. c.p.c. per lo svolgimento del processo, il deposito degli atti difensivi, l'udienza di comparizione, ecc....

A mio modesto avviso la previsione di un unico rito per i procedimenti relativi alla disciplina della responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento dei figli minori e mantenimento degli stessi, sia che si tratta di figli nati nel corso del matrimonio o al di fuori era doveroso trattandosi di controversie che coinvolgono i medesimi interessi, problematiche e quindi del tutto analoghe. Certo avrebbe potuto pensarsi, una volta eliminata la fase presidenziale, ad un procedimento più snello del tipo "rito semplificato".

Allo stato non vi sono dati che permettano di verificare l'incidenza della introduzione dell'art. 473-bis.15 c.p.c. e cioè delle richieste dell'emanazione da parte del Presidente o del giudice a ciò delegato di provvedimenti indifferibili "inaudita altera parte" nell'interesse dei figli, da confermare, previa instaurazione del contraddittorio, fissando udienza nei successivi 15 giorni.

Si tratta comunque di una previsione che ha disciplinato la possibilità di instaurare un procedimento cautelare anche anteriormente all'inizio della causa di merito per consentire un intervento tempestivo in situazioni di particolare urgenza a tutela dei soggetti deboli.

Sicuramente negativa ad avviso della scrivente è invece la previsione della definizione con sentenza, anziché con decreto, dei procedimenti di separazione personale consensuale e in genere dei procedimenti con domanda congiunta. Tale previsione, oltre ai problemi informatici già indicati, finisce per comportare un allungamento del procedimento ed una del tutto inutile "complicazione".

Sono state date indicazioni dalla scrivente, previa riunione con i magistrati addetti al gruppo specializzato, con circolare del 7.4.2023, pubblicata nel sito del Tribunale, in relazione alla documentazione da allegare alle domande congiunte, in modo da non appesantire ulteriormente i procedimenti e gli oneri delle parti.

Sempre con tale circolare è stata resa nota la posizione del Tribunale circa la non ammissibilità del cumulo dei ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto e quindi la non applicabilità dell'art. 473-bis.49 ai procedimenti ex art. 473-bis.51 c.p.c.

In seguito a tale comunicazione non risultano essere stati depositati ricorsi cumulativi.

Parimenti allo stato non si registra una incidenza sulle sopravvenienze della competenza concorrente dei notai prevista dall'art. 21 D.Lgs. 2022 in materia di autorizzazioni relativi ad affari di volontaria giurisdizione.

Al fine di risolvere alcune questioni (nomina del curatore speciale, parere del GT nelle istanze ex art. 747 c.p.c., modifica/revoca da parte del GT dell'autorizzazione notarile d'ufficio o su istanza di parte ecc.), comprese quelle relative alle comunicazioni da effettuare alla cancelleria e al PM da parte dei notai e della cancelleria agli stessi, è allo studio la stipula di un protocollo che verrà sottoscritto a breve tra il Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio Notarile.

Tribunale Ordinario di Treviso

Il D. Lgs. n.149/2022 (Riforma Cartabia) ha introdotto nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del Codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» la cui entrata in vigore è stata anticipata ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, in forza dell'art. 1, comma 380, della legge n.197/2022 di approvazione del bilancio 2023.

La riforma ha creato notevoli problemi interpretativi, di organizzazione dell'Ufficio e di coordinamento con le Cancellerie, basti pensare al trasferimento al settore del contenzioso civile di procedimenti che prima venivano iscritti nella Volontaria Giurisdizione.

Nella prima sezione civile, che si occupa di questa materia, è stato elaborato un provvedimento di ampio contenuto per la fissazione delle udienze, con l'utilizzo di modelli condivisi per la trattazione dei procedimenti congiunti, ove si è dato ampio spazio alla trattazione cartolare.

Sono state fornite indicazioni al Foro anche in convegni ai quali hanno partecipato i Giudici della Sezione, per la soluzione di problemi connessi, ad esempio, all'allegazione documentale, ai provvedimenti urgenti, all'ammissibilità di domande cumulate ecc.

Come è noto, il diritto di famiglia nell'ultimo anno ha subito altre radicali modificazioni, soprattutto sotto il profilo processuale.

Elencando sinteticamente le tappe normative, va rilevato che in data 22.6.2022 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art.1 commi da 27 a 36 della L.n.206/2021 che trasferiscono dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale ordinario la competenza per i procedimenti de potestate ed altri espressamente indicati, il cui effetto sul carico dell'Ufficio non è allo stato prevedibile o ipotizzabile, sia per la mancanza di dati statistici specifici, sia a causa della non uniforme interpretazione tra i Tribunali del distretto sul concetto di pendenza in relazione al combinato disposto di cui ai commi 28 e 37 della legge sopra indicata.

L'art. 473-bis.39 della Riforma Cartabia, che disciplina le controversie insorte tra i genitori in caso di inadempimento o violazioni relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale (prima regolate dall'art. 709-ter cpc), prevede, al numero 3) del secondo comma, che il giudice, qualora condanni uno dei genitori al risarcimento dei danni in favore dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti, richiamando a tal fine l'art. 614bis cpc sull'attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.

Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita (articolo 1, comma 35, l. 206/2021). L'art. 1, comma 35 della L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l'utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli

nati fuori dal matrimonio, procedura che sino a questo momento si applicava solo in caso di unioni matrimoniali.

La nuova legge ha modificato l'art. 6 del d.l. 132/2014 (convertito nella L. 162/2014) estendendo l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita anche ai procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, gli alimenti.

Anche in questi casi è impossibile individuare la concreta applicazione della previsione de qua perché non desumibile dal dato statistico.

L'art. 1, commi 30 e 31 della L. 206/2021 ha modificato la disciplina del Curatore speciale del minore ex artt. 78 e 80 c.p.c. attribuendo al Giudice la facoltà di procedere alla nomina di tale figura quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, la cui valutazione è lasciata al prudente apprezzamento del giudice e richiede una motivazione, nonché prevedendo casi in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento.

Anche in questo caso non è possibile avere un riscontro statistico, tuttavia, dall'osservatorio rappresentato dalla Camera di Consiglio, è possibile attestare come il Tribunale di Treviso fa spesso ricorso a tale rimedio soprattutto per garantire l'attuazione di specifiche prescrizioni disposte a tutela della cura e dei bisogni dei minori. In tal modo vengono sgravati o comunque sollevati da incumbenti sempre più gravosi e sempre più frequenti i Servizi Sociali, ai quali sempre più spesso i minori vengono, purtroppo affidati.

Tribunale Ordinario di Rovigo

Anche il settore della Volontaria giurisdizione ha registrato una discreta diminuzione delle nuove iscrizioni: nel 2022/2023 il numero dei procedimenti sopravvenuti (1.478) è stato inferiore a quello dello scorso anno (1.649) e le definizioni continuano a superare le sopravvenienze (1.543 nel 2022/2023 vs 1.735 nel 2021/2022). Il dato complessivo è dunque migliore rispetto all'anno precedente, in quanto la pendenza finale attuale è pari a 161 procedimenti contro i 228 dell'anno 2021/2022 (-29,4%).

Con particolare riferimento ai procedimenti della macroarea Famiglia, si registra una discreta diminuzione delle sopravvenienze sia nel contenzioso (608 nel 2022/2023 vs 666 nell'anno precedente), sia nel settore della volontaria giurisdizione (166 nel 2022/2023 vs 208 nell'anno precedente).

I dati pervenuti devono peraltro essere vagliati con prudenza, in quanto occorre tener conto degli interventi di modifica del registro SICID susseguitisi nella seconda metà del 2023. In particolare, a seguito dell'intervento del 16-6-2023 alcuni procedimenti già ricompresi tra gli oggetti della materia "famiglia" sono stati trasferiti dal registro della VG al registro Contenzioso, cosicché ciò potrebbe determinare l'inesattezza di alcune rilevazioni statistiche.

Risulta in ogni caso in flessione, rispetto all'anno precedente, il numero delle iscrizioni in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, mentre è rimasto grosso modo stabile il numero dei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso di nuova iscrizione.

Separazioni consensuali e divorzi congiunti

A.G. 2021/2022 sopravvenuti 421; definiti 442; pendenti 83

A.G. 2022/2023 sopravvenuti 349; definiti 373 (di cui 197 con sentenza); pendenti 58

Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi

A.G. 2021/2022 sopravvenuti 237; definiti 371; pendenti 189

A.G. 2022/2023 sopravvenuti 244; definiti 278 (di cui 177 con sentenza); pendenti 211

Tribunale Ordinario di Verona

I procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie sono stati quelli più innovati dalla riforma c.d. Cartabia, con effetti indiretti anche di diritto sostanziale.

Ciò ha comportato un eccezionale impegno organizzativo e formativo, affrontato con lo studio personale, la partecipazione a convegni e a webinar, con incontri fra i Magistrati delle tre sezioni civili, con riunioni fra i Magistrati togati ed onorari della sezione, con il personale di cancelleria, con i rappresentanti del foro e con quelli del notariato. Con questi ultimi è stato aperto un tavolo per individuare linee guida condivise sull'esercizio delle competenze loro conferite dall'art. 21 d.lgs. 149/2022, così da consentire il pressoché immediato esercizio delle competenze alternative con il necessario coordinamento con la cancelleria e con la Procura della Repubblica.

In particolare, sono state attribuite al tribunale ordinario nuove competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni, con traslazione dei procedimenti de responsabilitate (decadenza, affievolimento, sospensione della responsabilità genitoriale) instaurati precedentemente davanti al Tribunale dei Minorenni.

È stata prevista inoltre un'accelerazione dei procedimenti, con introduzione di attività processuale da svolgersi in tempi brevi, talora brevissimi, con la pronuncia di provvedimenti indifferibili inaudita et altera parte, con un regime analogo a quello dei procedimenti cautelari. Numerose e in continuo aumento, anche nel periodo feriale, sono state le richieste di provvedimenti indifferibili di varia natura e di misure di protezione. Tali novità, pur coerenti con la finalità di tutelare importanti interessi (dei figli minori o delle vittime di violenza domestica), hanno comportato la necessità di una riorganizzazione, anche con modifica delle tabelle organizzative, che tuttavia non è sufficiente a fronteggiare adeguatamente tutti i ricorsi urgenti con le risorse personali attualmente disponibili.

Inoltre, sono stati attribuiti al Giudice delle controversie familiari nuovi ampi poteri istruttori officiosi, non solo in presenza di figli minori ed è stato introdotto un procedimento specifico per l'attuazione dei provvedimenti (art. 473 bis 38 cpc), anche in questo caso con previsione di provvedimenti urgenti inaudita: in entrambi i casi, la riforma è troppo recente per avere dati, anche statistici, concreti.

L'anticipazione dell'applicabilità della nuova procedura all'1.3.2023 ha determinato nei mesi precedenti un eccezionale flusso in entrata (per trattare le cause con il vecchio rito) e, nel primissimo periodo successivo, un rallentamento, per la verosimile attesa da parte del foro di approfondire il nuovo rito, rallentamento compensato dall'impegno richiesto dalle numerose questioni non solo di diritto, ma altresì organizzative e informatiche, che i primi procedimenti hanno posto ai Giudici e al personale amministrativo.

Dal punto di vista statistico, quindi, i dati non sono compiutamente disponibili e, comunque, per i motivi suddetti non sono affidabili.

In ogni caso, per l'anno 1.7.2022/30.6.23, i procedimenti in materia di famiglia sono stati pendenti 1.018, iscritti 1.460, definiti 1.612 e pendenti finali 866.

Relativamente al settore della volontaria giurisdizione, quanto alle Amministrazioni di Sostegno, l'andamento delle sopravvenienze è sostanzialmente costante ed invariato (2022: 1.080; 30.9.2023: 880), mentre si registra un incremento per le tutele (2022: 55; 30.9.2023: 75): per tali procedure è fondamentale il contributo dato da tutti i Magistrati onorari, compresi quelli di più recente nomina, che hanno operato su delega dei Magistrati professionali.

Tribunale Ordinario di Vicenza

Nel settore Famiglia, va ribadito che, nonostante la legge 162/2014, i procedimenti di divorzio e separazione consensuali avanti al Tribunale sono tutt'ora in numero estremamente rilevante, benché si registri la tendenza delle parti a chiedere la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte. Ciò ha indubbiamente consentito di definire più celermente tali procedimenti, evitando alle parti ed ai difensori di comparire avanti al giudice. Quanto all'impatto delle nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano le persone, i minori e la famiglia introdotte dal Decreto Legislativo 10.10.2022 n.149, è prevedibile un sensibile aggravamento dei carichi di lavoro, in quanto la crisi della famiglia di fatto, che fino al 28.2.2023 era affidata al rito camerale deformalizzato di cui agli artt.737 e segg. c.p.c., è attualmente soggetta al nuovo rito unitario, caratterizzato da precise scansioni processuali.

Quanto alla volontaria giurisdizione, si segnala che, con variazione tabellare del 26.10.2021, si è proceduto ad un integrale riorganizzazione del settore, mediante redistribuzione dei fascicoli tra giudice togato e giudici onorari. Nelle procedure di amministrazione di sostegno, il giudice togato ed i giudici onorari della sezione hanno notevolmente incrementato le udienze da remoto al fine di salvaguardare le persone fragili, mentre per i giuramenti si è optato per la trattazione cartolare. Non consta nessuna ricaduta sulla produttività della sezione.

Quanto infine, all'incidenza degli AUPP nel settore famiglia, l'ausilio dato dagli addetti all'Ufficio del Processo ai magistrati togati è estremamente rilevante, dato che ad essi è demandata la predisposizione delle sentenze relative ai procedimenti su ricorso congiunto.

I.C CRISI DI IMPRESA

Tribunale ordinario di Venezia

La cd "riforma Cartabia" non ha avuto alcun impatto migliorativo sull'andamento del contenzioso della Sezione Specializzata in materia di Impresa né è prevedibile, stante la peculiarità delle materie trattate in sezione, che essa possa nel proseguo significativamente incidere sullo stesso.

La materia della proprietà industriale ed intellettuale è materia in cui ampio è il ricorso ai procedimenti cautelari, che si avvalgono del regime dettato dal codice di proprietà industriale e che sono tendenzialmente "satisfattivi" posto che assai spesso non sono seguiti da procedimenti di merito.

La durata del contenzioso di merito poi non è legata alla durata delle fasi processuali su cui ha più significativamente inciso la riforma (fase introduttiva e fase decisoria) quanto piuttosto alla notevole complessità della fase istruttoria, del contraddittorio tecnico che in essa si sviluppa (v. ad es. contenzioso brevettuale) oltre che alla operatività di istituti propri del diritto industriale (v. ad es. limitazione del brevetto operabile in ogni stato processuale). Devesi aggiungere che proprio in ragione delle efficienti misure cautelari previste dal codice di proprietà industriale e delle peculiarità di cui si è detto, il ricorso al rito "semplificato" in dette materie è stato pressoché nullo e si presume continuerà ad essere del tutto marginale.

Il rito semplificato è stato invece talora utilizzato nella materia societaria : trattasi comunque di rito richiesto per procedimenti che anche ante riforma non impattavano significativamente sulla complessiva durata del contenzioso d'Impresa posto che in caso di controversie per le quali non necessita istruttoria (v ad esempio impugnazione di delibere societarie per vizi procedurali) la definizione avviene comunque già ora in tempi brevi; per il restante contenzioso societario che vede molte parti coinvolte con fasi istruttorie complesse, la riforma processuale non risulta avere

effettivi risvolti migliorativi in quanto anche per detto contenzioso di merito societario la durata è correlata alla complessità della fase istruttoria piuttosto che alle tempistiche degli altri snodi processuali.

Utilità potrà invece presentare l'istituto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione su questioni nuove, analogamente alla utilità che riveste nei contenziosi riguardanti privative comunitarie l'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di cui alla disciplina regolamentare europea

Altre recenti riforme

- Le modifiche al Codice della crisi introdotte con il D.Lgs 83 del 17.6.2022 non hanno avuto alcuna ricaduta sul contenzioso di spettanza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

- La riforma relativa alle "Class Action" che ha devoluto alle Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa siffatte tipologie di contenzioso ha invece comportato nell'anno in corso un aumento di contenzioso essendo state introdotti ad inizio 2023 due procedimenti di Class action (di cui uno già definito non avendo esso superato il vaglio di ammissibilità)

- Il 1° giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema del Brevetto europeo cui l'Italia ha aderito sottoscrivendo l'Accordo sul Brevetto Unitario (UPCA – Unified Patent Court Agreement). Si dovrà attendere per verificare in che misura la istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti ("UPC" – Unified Patent Court) per la composizione delle controversie riguardanti i brevetti europei ed i nuovi brevetti con effetto unitario ridurrà il contenzioso brevettuale concernente i brevetti europei posto che per il periodo transitorio (indicato in 7 anni) con "richiesta di opt-out" le parti potranno continuare ad avvalersi dei tribunali nazionali.

In ogni caso, dai monitoraggi periodici dell'andamento del contenzioso della Sezione, agevolati dai Kit statistici elaborati dal CSM, oltre che dai dati aggiornati reperiti in Cancelleria tramite l'uso del "pacchetto ispettori" risulta che vi è stato un positivo andamento con riferimento all'obiettivo della riduzione dell'arretrato CEPEJ di Sezione.

Detto arretrato, già ridotto il periodo precedente rispetto alla Base Line 2019, è stato ulteriormente ridotto anche nel periodo in oggetto (1.7.2022 /30.6.2023), nonostante la Sezione abbia operato con una scopertura per tutto il periodo e a ciò si sia aggiunta la circostanza dello spostamento ad altra sezione del Tribunale di un ulteriore giudice con sua "sostituzione" con altro giudice avvenuta però senza contestualità. In data 3.12.2021 l'arretrato ultra-triennale CEPEJ era di n. 269 fascicoli, al 30.6.2023 di n. 206 con una riduzione dell'arretrato nel periodo ammontante al 22,26%.

Anche il DT è in miglioramento

Le modifiche della disciplina della crisi d'impresa hanno avuto anche un'importante incidenza sull'attività giurisdizionale della Prima Sezione Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali ed esecuzioni.

Va, in primo luogo (ma trattasi di questioni comuni a tutto il contenzioso ordinario), sottolineata la necessità di effettuare le verifiche preliminari, prescritte dall'art. 171 bis c.p.c., che ha imposto a ciascun magistrato di rivedere la propria modalità di gestione del ruolo, così da individuare i termini di scadenza delle verifiche (quindici giorni decorrenti dal termine ultimo per la costituzione del convenuto) e procedere con sollecitudine ai controlli prescritti.

Sul punto, va detto che la Consolle non contiene una modalità efficiente che consenta al giudice di individuare per tempo i fascicoli che, di settimana in settimana, debbono formare oggetto delle verifiche preliminari, con la conseguenza che ogni magistrato ha dovuto sforzarsi di individuare la modalità più opportuna per la gestione in termini delle verifiche medesime.

Ancora, la riforma ha imposto una calendarizzazione delle udienze istruttorie e di precisazione delle conclusioni che, all'evidenza, impatta sulle pregresse abitudini organizzative dei giudici del settore.

Il Gruppo ha, poi, dovuto compiere un notevole sforzo organizzativo per la gestione della riforma del processo esecutivo.

A tal fine, è stata predisposta una nuova e aggiornata ordinanza di delega di vendita che tiene conto delle modifiche legislative in punto modalità di vendita (numero di aste nell'anno e così via), controlli antecedenti alla emissione del decreto di trasferimento e fase distributiva del ricavato.

Si è, poi, proceduto alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia di modelli per la dichiarazione antiriciclaggio (ora prevista agli artt. 585 ultimo comma e 586 c.p.c.), di modelli per la redazione dei rapporti del delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. e del modello dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 570 u.c. c.p.c.

Ancora, tenuto conto del disposto dell'art. 35 co. 2 D.L. 13/2023 («Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche») è stata emessa una circolare, al fine di informare i delegati circa le nuove modalità di deposito del decreto di trasferimento ai fini della sua emissione in forma telematica da parte del GE e del giudice della causa di divisione.

Infine, è stato costituito il Comitato, previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., per il primo popolamento dell'albo dei delegati secondo i nuovi requisiti indicati dal legislatore. È stato predisposto un modello di domanda ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo, il Comitato ha quindi individuato i criteri generali da applicare per la valutazione dei requisiti ai fini della iscrizione e ha, infine, valutato le centinaia di domande provenienti dai Consigli degli Ordini dei notai, commercialisti e avvocati alla luce dei criteri in precedenza individuati. È stato concesso termine sino al 30.9.2023 per la presentazione di ulteriori domande da parte di quei professionisti che hanno nel frattempo frequentato uno dei corsi organizzati secondo le linee guida emanate dalla SSM. Il Comitato si riunirà a breve per il vaglio di dette ulteriori domande.

Con riferimento al settore esecuzioni mobiliari e immobiliari, è stato necessario uniformare i controlli dei GE al fine di assicurare una corretta informativa al debitore esecutato, che rivestisse la qualifica di consumatore, circa la possibilità di eventualmente proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo utilizzato quale titolo esecutivo, qualora detto decreto ingiuntivo non avesse contenuto un esplicito riferimento al controllo effettuato dal giudice che lo aveva emesso circa la presenza di clausole vessatorie.

A tal fine, è stata emessa, per il settore esecuzioni mobiliari, una circolare con invito ai legali del creditore procedente ovvero del creditore intervenuto, il quale proceda esecutivamente in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di consumatore, a depositare agli atti del fascicolo i documenti posti alla base del ricorso monitorio (in particolare, contratto tra professionista e consumatore).

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, è stata integrata la ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c., al fine di invitare il creditore procedente al tempestivo deposito della documentazione da ultimo indicata.

Ancora, è stato predisposto un modello di avviso al debitore esecutato al fine di informarlo della possibilità di proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

A seguito della entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Gruppo Specialistico si è trovato a dover fare fronte a un sempre maggior numero di domande per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi innovativi rispetto alla precedente legge fallimentare.

I magistrati del Gruppo hanno, quindi, dovuto confrontarsi con istituti complessi quale il piano di risanamento soggetto a omologa (art. 64 bis ccii), gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 ccii) e il cram down prescritto dall'art. 63 co. 2 bis ccii in caso di accordi di ristrutturazione soggetti a omologa qualora vi sia il dissenso ovvero il mancato voto di Agenzia delle Entrate o INPS.

Soprattutto, sono aumentate in maniera esponenziale le procedure di sovraindebitamento (si pensi solo al fatto che ora la liquidazione controllata può essere introdotta anche su istanza del creditore, e non più solo su domanda del debitore).

Infine, si fa presente che, oltre all'impatto conseguente alla riforma Cartabia e all'entrata in vigore del Codice della Crisi, la Sezione (sia Gruppo I sia Gruppo II) si è trovata a dover gestire la delicata questione della emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti del consumatore alla luce dell'insegnamento di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06/04/2023.

A tal fine, a seguito di plurime riunioni con i magistrati della Sezione I, è stato predisposto un modello relativo alle informazioni integrative che vengono richieste a seguito del deposito del ricorso, ai fini della individuazione di eventuali clausole vessatorie.

Allo stesso modo, si è individuato un modello di decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore che contenga un esplicito riferimento all'intervenuta analisi, da parte del giudice, delle clausole del contratto concluso con il consumatore e della loro natura non vessatoria.

Si ribadisce il notevole sforzo richiesto al Gruppo Specialistico al fine di approfondire e comprendere appieno la nuova struttura delle procedure concorsuali, così come delineate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore nel luglio 2022, e al fine di fare fronte a ricorsi assai delicati relativi a piani di ristrutturazione soggetti a omologa, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.

Un aggravio di lavoro è altresì legato all'aumento delle procedure di sovraindebitamento, le quali si caratterizzano per uno scarso e incompleto flusso informativo da parte del debitore e una conseguente difficoltà a ricostruire la posizione debitoria dell'istante anche sotto il profilo della sua meritevolezza (ove richiesta).

Infine, si ricorda nuovamente che i ricorsi per liquidazione controllata possono essere ora depositati anche dai creditori, al pari dei ricorsi per liquidazione giudiziale, di tal che si è registrato un aumento delle domande di apertura di detta procedura.

Tribunale ordinario di Padova

Il Codice della crisi e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.7.2022 introducendo nuovi istituti e modificando sostanzialmente anche quelli esistenti (in particolare il concordato preventivo)

A circa un anno di distanza può dirsi che alcuni dei nuovi istituti sembrano di difficile applicazione e comunque nessuna applicazione o quasi hanno trovato presso il Tribunale di Padova (per esempio il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione cd. PRO, il concordato semplificato e per le imprese minori il concordato minore).

Anche l'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto ancora nell'agosto 2021 dal d.l. 118/2021 e sostanzialmente reinserito nel CCII agli artt.17 e segg., ha finora trovato scarsa applicazione posto che le istanze soggette all'intervento del tribunale (relative alle misure cautelari e protettive, all'autorizzazione a contrarre finanziamenti, al trasferimento dell'azienda, ecc...) sono state in due anni pochissime nel numero complessivo di 8.

Quanto agli istituti già previsti dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali (in particolare legge 3/2021 e successive modificazioni) può affermarsi che sostanzialmente invariate sono le istanze di apertura della liquidazione giudiziale e il numero di liquidazioni giudiziali aperte rispetto alle istanze pre-fallimentari e alle dichiarazioni di fallimento del periodo precedente, trattandosi di istituti che non hanno subito profondi mutamenti, così come per le imprese minori è avvenuto per i procedimenti di liquidazione controllata che hanno sostituito le liquidazioni del patrimonio che però sono in netto aumento rispetto agli anni passati.

Invece i concordati preventivi, dati gli stretti limiti imposti dalla nuova normativa, hanno subito un decisivo calo.

L'integrale applicazione degli istituti previsti dal CCII presupporrebbe un decisivo cambiamento di mentalità da parte degli imprenditori soprattutto di quelli di dimensioni medio/piccole – tempestiva emersione della situazione di crisi e l'adozione immediata dei rimedi a disposizione destinati alla salvaguardia della continuità aziendale -, che allo stato è ancora lontano.

Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel periodo 15.7.2022-14.7.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2020/2021 e 2021/2022.

VECCHIE PROCEDURE PERIODO 15.7.2020 – 14.7.2021				
	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Ricorsi Pre-fallimentari	72	361	379	54
Fallimenti	1524	170	322	19
Concordati Preventivi	36	20	37	19
Accordi di Ristrutturazione	1	4	5	0
Liquidazione Patrimonio	9	18	2	25
Accordo Composizione Crisi	1	6	2	5

VECCHIE PROCEDURE PERIODO 15.7.2021 – 14.7.2022				
	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Ricorsi Pre-fallimentari	54	266	253	67
Fallimenti	1372	113	287	1198
Concordati Preventivi	19	23	29	13
Accordi di Ristrutturazione	0	5	4	1
Liquidazione Patrimonio	25	27	6	46
Accordo Composizione Crisi	5	10	3	12

VECCHIE PROCEDURE PERIODO 15.7.2022 – 14.7.2023				
	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Ricorsi Pre-fallimentari	67	7	70	4
Fallimenti	1198	44	273	969
Concordati Preventivi	13	5	15	3
Accordi di Ristrutturazione	1	2	1	2
Liquidazione Patrimonio	46	0	7	39
Accordo Composizione Crisi	12	1	2	11

PROCEDURE NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA PERIODO 15.7.2022 – 14.7.2023				
	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
Ricorsi per liquidazione giudiziale	0	242	192	50
Liquidazione giudiziale	0	108	0	108
Concordati Preventivi	0	11	6	5
Accordi di Ristrutturazione	0	2	0	2
Ricorso per liquidazione controllata	0	48	36	12
Liquidazione Controllata	0	38	0	38
Ricorso per ristrutturazione debiti	0	6	5	1
Ristrutturazione debiti	0	1	0	1
Ricorso per concordato minore	0	2	1	1
Concordato semplificato	0	2	0	2
Esdebitazione debitore incapiente	0	6	5	1

L'esame dei dati sopra riportati dimostra come già sopra indicato in generale per il settore contenzioso che vi è stata innanzitutto una difficoltà della cancelleria ad iscrivere entro il 15.7.2022 i procedimenti depositati prima dell'entrata in vigore del codice della crisi.

Infatti, vediamo che sono stati iscritti successivamente 7 ricorsi prefallimentari, 5 concordati preventivi, 2 accordi di ristrutturazione dei debiti e un accordo di composizione della crisi.

Si nota poi una diminuzione dei ricorsi per liquidazione giudiziale rispetto ai ricorsi prefallimentari depositati nei periodi corrispondenti degli anni precedenti. La diminuzione è del 32,96% rispetto al periodo 2020/2021 e dell'11,36% rispetto al periodo 2021/2022.

Il dato trova conferma anche nelle dichiarazioni di fallimento rispetto all'apertura delle liquidazioni giudiziali in quanto successivamente all'entrata in vigore del CCII sono stati dichiarati ben 44 fallimenti.

Il numero delle liquidazioni giudiziali aperte è sostanzialmente allineato al numero dei fallimenti dichiarati nel periodo corrispondente del 2021/2022 (108 rispetto a 113), mentre è decisamente inferiore al numero dei fallimenti dichiarati nel periodo 2020/2021[108 rispetto a 170 (-36,47%)].

Decisamente calato anche il numero dei ricorsi per concordato preventivo che hanno registrato dopo l'entrata in vigore del CCII un calo del 45% rispetto al 2020/2021 e del 60,71% rispetto al 2021/2022.

Una decisiva impennata si è invece verificata per i procedimenti di apertura della liquidazione controllata per i soggetti sovra-indebitati rispetto al precedente istituto della liquidazione del patrimonio.

Infatti, le liquidazioni controllate aperte hanno registrato un aumento del 111,11% rispetto alle liquidazioni del patrimonio del periodo 2020/2021 (38 rispetto a 18) e del 40,74% in relazione al corrispondente periodo 2021/2022 (38 rispetto a 27).

Si tratta di dati allarmanti in quanto dimostrano il progressivo impoverimento e di difficoltà economiche in cui versa in generale la popolazione.

Tribunale ordinario di Treviso

L'entrata in vigore in data 15.7.2022 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha determinato rilevanti effetti sull'organizzazione degli uffici e sul lavoro del giudice e delle cancellerie.

Il Nuovo Codice ha ampliato le competenze collegiali in materia di sovraindebitamento, ha previsto che l'apertura della liquidazione controllata sia disposta con sentenza e ha favorito il ricorso all'esdebitazione.

Ciò ha determinato un aggravio del lavoro per l'aumento dei procedimenti e per la maggior complessità della decisione collegiale.

Anche le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale sono destinate ad aumentare in ragione delle informative raccolte d'ufficio presso Agenzia delle Entrate, Riscossione, INAIL, sicché la soglia di procedibilità di 30 mila euro è scarsamente selettiva, perché spesso integrata attraverso il ricorso automatico alle informative.

La previsione di obblighi più stringenti per il Curatore sia in termini di adempimenti che di tempistiche (basti citare le informative ex art. 130 CCI, la nuova disciplina del programma di liquidazione o il registro informatico delle attività) comporta più interventi di controllo e un flusso più ampio di atti da esaminare da parte del giudice.

La pluralità degli strumenti di composizione della crisi disciplinati dal Nuovo Codice e la complessità e novità della disciplina impongono al giudice un fortissimo impegno in termini di studio, comprensione e applicazione degli istituti.

Anche le cancellerie sono state chiamate a un notevole sforzo per rendere operative le nuove disposizioni, in particolare per l'articolazione del procedimento unitario, per la previsione di un flusso informativo al PM che riguarda pressoché tutti gli atti e i procedimenti, nonché per i problemi informatici di funzionamento degli applicativi.

Le pendenze delle procedure concorsuali nel periodo in esame si sono ridotte (dato iniziale nr. 1146, dato finale 933); le iscrizioni hanno subito un aumento, passando da n. 346 del 2022 a n. 416 al 30.6.2023, mentre le definizioni hanno subito un lieve calo da n. 534 a n. 479.

Sotto la vigenza del CCI sono stati iscritti (*):

1 - n. 236 procedimenti unitari, di cui nr. 166 definiti, con una pendenza al 30.6.2023 di nr. 70 procedimenti;

2 – n. 166 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui 123 definiti, e aperte nr. 74 liquidazioni giudiziali;

3 – n. 64 procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (fase esecutiva) e nr. 58 (fase dichiarativa).

I dati sub 1 non sono comparabili con quelli dell'anno precedente data la novità del procedimento unitario.

I dati sub 2 possono essere confrontati con il dato delle istanze prefallimentari e delle sentenze di fallimento del periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 (con nr. 180 iscrizioni e nr. 77 sentenze di fallimento) e denotano un trend invariato.

I dati sub 3 confermano l'incremento già realizzatosi negli ultimi anni e dimostrano l'ampio ricorso al principale strumento di risoluzione della crisi dei soggetti sovraindebitati; attualmente sono pendenti n. 142 procedimenti di liquidazione del patrimonio (*).

I dati relativi alla composizione negoziata anche sotto la vigenza del nuovo codice denotano un assai contenuto ricorso a questo istituto: nel periodo in esame sono state depositati 4 ricorsi.

Per quanto riguarda la materia delle esecuzioni, in particolare delle esecuzioni immobiliari, non è ancora possibile stabilire l'impatto della Riforma Cartabia sull'organizzazione dell'ufficio, in quanto per i procedimenti iscritti a ruolo dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa non risultano ancora fissate le udienze ex art. 569 c.p.c. I due G.E., infatti, stanno fissando in questo periodo le udienze per l'autorizzazione alla vendita relative ai fascicoli iscritti a ruolo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

La materia delle esecuzioni immobiliari, anche per quest'anno, è stata caratterizzata dalla forte riduzione del dato delle pendenze passate da n. 2744 a n. 2002, con un leggero calo delle iscrizioni da n. 558 a n. 457 e delle definizioni da n. 1154 a n. 1119.

Le esecuzioni mobiliari sono caratterizzate da una diminuzione delle pendenze (da n. 993 a n. 862), da un aumento delle iscrizioni, da n. 2747 a n. 2838 e delle definizioni da n. 2764 a n. 2852.

Tribunale ordinario di Rovigo

In particolare, l'andamento degli affari civili contenziosi ha registrato nel periodo di interesse la stessa tendenza rilevata con riferimento al dato complessivo, vale a dire la diminuzione (-7,4%) delle nuove iscrizioni (1.423 vs. 1.317) e una riduzione di 88 unità del numero delle definizioni (da 1.810 a 1.722). Tuttavia, la pendenza finale dei procedimenti iscritti in tale settore è passata da 1.939 a 1.526, registrando così la considerevole diminuzione del -21,3%.

Il numero delle cause ultra-triennali relative ad affari civili contenziosi si è ridotto a 242 su una pendenza complessiva al 30-6-2023 pari a 1.526 procedimenti (15,9%), mentre nell'A.G. 2021/2022 il dato in questione risultava pari al 23% (447 su 1.939).

Tribunale ordinario di Verona

Per quanto concerne le procedure concorsuali, molta parte della disciplina dettata per quelle di sovraindebitamento (v. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: d'ora in poi CCII o Codice) era stata già trapiantata nel corpo della l. n. 3/2012 dalla l. 176/2020, di conversione del cd. Decreto Ristori. Ciò nonostante l'entrata in vigore del Codice, e quindi l'inserimento di tale disciplina in un diverso contesto normativo, ha dato luogo ad ulteriori questioni, in particolare di natura procedurale. Queste procedure negli ultimi due o tre anni hanno conosciuto un incremento rispetto al passato: segnatamente, all'aumento verificatosi nel corso del 2020, in cui sono state depositate 52 ricorsi di accesso a procedure di sovraindebitamento, ha fatto seguito un decremento nel 2021, con 39 procedure complessive, un nuovo, leggero, aumento nel 2022, con 47 procedure, ed un decisivo incremento nell'anno in corso, in cui sono stati finora depositati 64 ricorsi.

Alle tre procedure già conosciute dalla l. n. 3/2023 si sono aggiunti i ricorsi diretti alla concessione del nuovo istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, ma allo stato con numeri più che modesti (4 dall'entrata in vigore dell'istituto), ed ancora rari sono i ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposti non dal debitore, ma da creditori.

Le domande di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, anche ad efficacia estesa, assommano ad oggi a 5, il medesimo numero registrato nel medesimo periodo nell'anno 2022, mentre sono in decremento i ricorsi per concordato preventivo, anche nella forma prenotativa (in numero di 21 nell'anno '22 e di 9 nel presente anno). Quest'ultimo, infatti, è l'istituto che ha subito il maggior impatto per effetto dell'entrata in vigore del Codice, giacché la disciplina è divenuta particolarmente complessa e di non lineare interpretazione, oltre che meno "allettante" per il debitore nel caso del concordato liquidatorio (dove alla soglia di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 20% si è aggiunta la necessità di apporti esterni che incrementino di almeno il 10% il patrimonio del debitore, nonché il riconoscimento della legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni di responsabilità). Non sono, inoltre, ancora pervenute domande di omologa di piani di ristrutturazione ex art. 64 bis.

Quanto, invece, alla procedura liquidatoria maggiore, il numero di sentenze che la dispongono è pressoché allineato a quello registrato nel 2022: 124 sentenze di fallimento e 30 di liquidazione giudiziale nell'anno 22 e 5 sentenze di fallimento e 93 di liquidazione giudiziale sino a fine settembre '23. Si nota tuttavia una maggiore attenzione e sensibilità dei professionisti nominati quali curatori al rispetto dei vari termini stabiliti dal Codice della crisi con funzione acceleratoria dello svolgimento della procedura.

Infine, sebbene non sia dato conoscere il numero esatto delle composizioni negoziate attivate nel circondario, giacché da un lato i dati forniti dalla Camera di Commercio sono aggregati a livello regionale, e, dall'altro, la composizione negoziata è suscettibile di svolgersi anche senza che il tribunale venga mai chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di conferma di misure protettive e cautelari, o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda, tuttavia l'aumento a partire dalla fine del '22 di tali richieste, ed in particolare di quelle dirette alla conferma di misure protettive ex art. 19 del Codice, può lasciare ipotizzare che l'istituto stia prendendo piede; i numeri rimangono peraltro modesti (7 nel 2023).

Tribunale ordinario di Vicenza

L'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) e la nuova composizione negoziata in esso contenuta hanno dato una spinta verso l'incremento delle procedure di natura negoziale rispetto a quelle di impronta giudiziale, in funzione della uscita dell'impresa dalla crisi, con risultati che, in termini di carico di lavoro, possono peraltro definirsi neutri, poiché al decremento delle procedure giudiziali pure (ex fallimento, ora liquidazione giudiziale) ha corrisposto un incremento

quasi uguale di procedure negoziali (i.e. concordati, accordi di ristrutturazione, composizioni negoziate), che comunque richiedono un'attività giudiziale più o meno intensa di contorno. Insomma, il mutamento ed ampliamento degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa non ha ancora avuto l'effetto di eliminare l'intervento giudiziale nella soluzione della medesima crisi di impresa.

L'UPP è costituito per le sole procedure esecutive, in cui ad ogni giudice togato (4) è assegnato un giudice non togato (4) per le attività di udienza e collegate, oltre che per le vendite esecutive. Ciò consente sia di velocizzare lo smaltimento dei fascicoli delle esecuzioni, sia la miglior gestione delle procedure concorsuali, con ottimi risultati.

La sottosezione registra già da tempo degli ottimi risultati di smaltimento dell'arretrato, già adeguati rispetto agli obiettivi di smaltimento del PNRR.

I.D RAPPORTI BANCARI

Tribunale ordinario di Venezia

La riforma Cartabia ha inciso anche sul settore bancario, il quale segue le regole del giudizio contenzioso ordinario di primo grado.

Si richiama, quindi, quanto sopra detto circa l'aggravio conseguente alla esecuzione delle verifiche preliminari e alla predisposizione del calendario rispetto a ogni singola causa.

Ci si riporta, poi, a quanto sopra detto in ordine all'aggravio di lavoro conseguente alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06/04/2023, la quale ha recepito l'orientamento impostosi a livello comunitario con riferimento alla tutela del consumatore. La Sezione I si occupa di factoring, finanziamenti e altri contratti bancari, con la conseguenza che l'ipotesi di vessatorietà delle clausole relative alla formazione del credito (in particolare, interessi corrispettivi e moratori nonché spese varie, incluse quelle assicurative) è tutt'altro che remota.

Tribunale ordinario di Padova

In relazione ai contratti bancari va ricordato che gli stessi sono soggetti all'obbligo di mediazione preventiva già sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 nella formulazione previgente; di conseguenza nessuna novità ha apportato il D. Lgs. 149/2023.

Spesso i procedimenti sono avviati dagli Istituti finanziari con ricorso per decreto ingiuntivo e quindi, per quanto sopra già riportato, in caso di opposizione sono proposti con atto di citazione e seguono il rito ordinario Cartabia.

La mediazione è quindi svolta di regola nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo ma, nel caso in cui siano i clienti ad iniziare la controversia, generalmente proponendo domande di accertamento negativo di crediti ed eccependo la nullità di clausole contrattuali e conseguenti indebiti, la mediazione obbligatoria ovviamente è stata svolta in via preventiva.

Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di rapporti bancari nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2021 e 2022

ANNO 2021			
Periodo 1.3.2021-30.9.2021			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
472	84	176	380

ANNO 2022			
Periodo 1.3.2022-30.9.2022			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
327	87	139	275

ANNO 2023			
Periodo 1.3.2023-30.9.2023			
Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti finali
238	63	129	172

Come si vede si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di circa il 27,6% rispetto al 2022 e al 25% rispetto al 2021.

Tribunale ordinario di Treviso

Al 15/09/2023 pendevano 208 procedimenti in materia bancaria, considerandosi ricompresi tutti i procedimenti il cui codice oggetto è riconducibile a tale materia.

Nell'ultimo quadriennio il calo di iscrizioni di procedimenti di contenzioso bancario è stato costante, basti pensare che nel 2018 pendevano circa 500 procedimenti.

Notevole impatto potrebbe avere sul contenzioso la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione. Tale sentenza impone al Giudice del merito che emette un decreto ingiuntivo il controllo sul carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato con un consumatore (caso molto frequente: un contratto di finanziamento) posto a base della richiesta di ingiunzione. La Cassazione stabilisce che il Giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio, ma sempre nei limiti del procedimento di ingiunzione. Di fronte ad un accertamento complesso, deve negare l'ingiunzione perché non può disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice concede l'ingiunzione deve emettere un decreto motivato che dà conto del controllo eseguito e deve avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni per contestare le clausole ritenute abusive perché, in caso contrario, non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile. Quando il decreto non motiva sul punto, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito a prescindere dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La sentenza ha un apprezzabile impatto sia nei procedimenti di ingiunzione, in quanto impone al giudice del monitorio un controllo non sempre semplice, sia nelle esecuzioni in quanto il giudice dell'opposizione all'esito del controllo effettuato dovrà avvisare le parti, informando il debitore esecutato che potrà proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto.

Tribunale ordinario di Rovigo

Si segnala un sostanziale assestamento dei flussi in entrata nel senso della progressiva riduzione di tali tipologie di procedimenti, dal momento che le poche questioni di diritto rimaste tuttora irrisolte dai giudici di legittimità hanno una ricaduta davvero poco incisiva sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista della complessità di tale contenzioso.

Tribunale ordinario di Verona

È evidente che non è ancora possibile apprezzare gli effetti della recente riforma sul piano della trattazione e definizione delle controversie in materia bancaria poiché le prime udienze nelle cause instaurate con rito semplificato si sono tenute poco prima del periodo di sospensione feriale mentre

le prime udienze nelle cause instaurate con il nuovo rito ordinario sono fissate per lo più a partire dal corrente mese di ottobre.

Con riferimento ai flussi va premesso che a partire dal 2107 si è registrato una notevole calo delle nuove iscrizioni a ruolo a seguito del trasferimento della sede del principale Istituto bancario del circondario del Tribunale per effetto della fusione con altro Istituto, al punto che le cause in materia bancaria in carico alla III Sezione alla quale è tabellarmente devoluto tale contenzioso, che fino a qualche anno fa ne rappresentavano una delle materie qualificanti e più trattate, sono attualmente stimabili in appena il 10% delle pendenze complessive della Sezione.

In ogni caso, per l'anno 1.7.2022/30.6.23, i procedimenti in materia di contratti bancari sono stati pendenti 93, iscritti 41, definiti 61 e pendenti finali 73.

Nell'ambito di tali ridotti valori si è registrato, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma, un lieve calo delle nuove iscrizioni.

Considerati tuttavia il breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della Riforma e l'iniziale cautela del Foro ad instaurare controversie soprattutto nelle forme del nuovo rito ordinario, appare opportuno un congruo periodo di osservazione per verificare se tale lieve e statisticamente non rilevante flessione sarà confermata anche in futuro, così potendosi ragionevolmente ascrivere alle novità introdotte dalla Riforma, soprattutto in materia di mediazione.

Tribunale ordinario di Vicenza

Nell'ultimo anno non si sono registrate novità legislative di rilievo nell'ambito delle questioni di diritto bancario che vengono prevalentemente trattate nella sezione.

Gli addetti all'Ufficio per il Processo, per lo più non affiancano il Magistrato nella redazione di minute di provvedimenti, ma sono utili per approfondire temi di ricerca. L'ambito del contenzioso bancario è allineato con il trend di smaltimento che si registra nella prima sezione civile del Tribunale, già adeguato rispetto agli obiettivi di smaltimento del PNNR.

I.E IMMIGRAZIONE/PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Tribunale distrettuale ordinario di Venezia

Va in primo luogo segnalata, trattandosi di riforma entrata in vigore pochi giorni prima del periodo di riferimento, e con effetti ascrivibili a tale ultimo periodo (e, in realtà, anche successivi allo stesso) l'attribuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 36°, D. L.vo n. 206/2021 entrato in vigore il 22 giugno 2022, alla Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, delle **cause in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana di persone residenti all'estero**. Quanto solo non infondatamente paventato nel corpo della precedente relazione si è purtroppo verificato con conseguenze forse ancora peggiori di quanto temuto: gli effetti, appaiono straordinariamente negativi per le pendenze della Sezione che erano state notevolmente ridotte grazie al notevolissimo lavoro dei magistrati assegnati (a fronte di n. 1.557 procedimenti sopravvenuti aventi ad oggetto impugnazioni ex art. 35 D. L.vo n. 28/2008 ne sono state definiti 2.021, portando le pendenze finali per tali impugnazioni a 3.346): in soli sei mesi, sino al dicembre 2022, sono state iscritte 2.569 cause aventi tale tipologia ed i sopravvenuti sino al 30.06.2023 ammontano a 6.923, con una pendenza finale a quella data di 5.734 procedimenti ed una definizione di 1.210.

Pur riguardando il periodo successivo a quello oggetto di riferimento della presente relazione, appare opportuno confermare che il trend dello straordinario numero di iscrizioni in materia di riconoscimento di cittadinanza è continuato anche nei mesi successivi, con un numero di iscrizioni

da gennaio 2023 a settembre 2023 pari a 6.998 procedimenti ed un numero complessivo di 9.567 procedimenti, con una pendenza finale di 7.940, a fronte della pendenza complessiva della Sezione Specializzata di 11.795 procedimenti ed un'incidenza complessiva del 67,32% sulle pendenze complessive della Sezione.

I procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza, pari, come già detto, a 6.923 al 30.06.2023, rappresentano il 54,81 % dell'intera sopravvenienza del contenzioso ordinario, pari a 12.632; se a tali sopravvenienze si aggiungono, sempre al 30.06.2023, le altre sopravvenienze della Sezione immigrazione e protezione internazionali, pari a 2.030, si perviene ad un numero di sopravvenienze pari a 8.953, che rappresenta addirittura il 78,79% delle intere sopravvenienze del contenzioso ordinario, e che, al momento attuale, ha ben superato l'80%.

Non vi è chi non veda come **un dato del genere alteri profondamente tutte le statistiche del settore civile contenzioso del Tribunale di Venezia**: l'aumento delle pendenze finali (15.765) rispetto alle sopravvenienze (12.632), è infatti dovuto esclusivamente a tale straordinario ed incontrollabile incremento delle cause in materia di cittadinanza. Se si scorporano i procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza sino al 30.06.2023 (6.923) dai sopravvenuti complessivi del contenzioso ordinario (12.632) e i definiti in materia di cittadinanza alla medesima data (1.210), dai definiti complessivi del contenzioso ordinario (7.540), si perviene al risultato di 5.709 procedimenti di contenzioso sopravvenuti e di 6.330 definiti nel medesimo periodo, con un indice di ricambio di 1,08, senz'altro virtuoso.

Uno stravolgimento dei dati di produzione del Tribunale civile, dovuto ad una modifica legislativa dagli effetti imprevedibili e probabilmente poco ponderati, che rischia di incidere anche sul raggiungimento degli obiettivi PNRR, e che richiederebbe, a fronte di tale eccezionale aumento delle iscrizioni, un altrettanto straordinario incremento delle risorse, allo stato, al contrario, ridotte nella misura del 25%, posto che attualmente sono vacanti ben 16 unità, di cui 13 Giudici e 3 Presidenti di Sezione.

Appare evidente, infatti, che sia necessario adottare misure straordinarie per far fronte a tale abnorme afflusso di procedimenti, allo stato alimentato soprattutto da ricorrenti di origine italiana residenti in Brasile. Allo stato, questo Presidente, con variazione tabellare in data 25.07.2023, ha disposto l'aggregazione all'Ufficio del Processo in materia di immigrazione e protezione internazionale di altri 7 GOP, a cui ha intanto riassegnato parte dei procedimenti di cittadinanza già assegnati ad altro GOP, inserito in tale Ufficio del Processo e dimissionario, e riassegnerà un congruo numero di procedimenti mensili, ultimata la loro formazione specifica. Non pare possibile incrementare, allo stato, il numero dei GOP, tenuto conto che altri quattro sono stati temporaneamente assegnati alle Sezioni Penali a seguito dell'esonero dalle udienze monocratiche di tre magistrati impegnati nella stesura di sentenza straordinariamente complessa in materia di criminalità organizzata, e che ulteriori quattro, vincitori di concorsi nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, sono stati autorizzati allo svolgimento di una sola udienza alla settimana, né può farsi ricorso alle piante flessibili distrettuali attesa la mancata copertura di qualsiasi posto. Sarà, allora, necessario richiedere un'ulteriore applicazione extradistrettuale al CSM per sopperire almeno in parte a tale situazione, sino a quando l'aumento della pianta organica del Tribunale, disposto con D.M. del 15 settembre 2022, proprio in funzione delle esigenze della Sezione Protezione Internazionale, che, allo stato, è valso soltanto ad incrementare la carenza di organico, non sia effettivamente attuato con l'assegnazione di nuovi magistrati.

Con riferimento alle riforme che hanno inciso sul settore strettamente proprio della protezione internazionale, va segnalato che l'indice di accoglimento dei ricorsi ex art. 35 D. L.vo n. 25/2008, che era notevolmente aumentato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. n. 130/2020, che, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, rischia, a partire già dai

prossimi mesi, di essere nuovamente ridotto a causa degli effetti del D.L. 10 marzo 2023 n. 20 (c.d. Decreto Cutro), convertito dalla L. 5 maggio 2023 n. 50, che ha disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la "soppressione" dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).

Va ancora segnalato che l'aumento della lista dei c.d. paesi sicuri, con la conseguente adozione da parte delle Commissioni Territoriali delle c.d. procedure accelerate ai fini della dichiarazione della manifesta infondatezza, ha aumentato in maniera esponenziale, nelle procedure di cui all'art. 35 D. L.vo n. 28/2008, i sub procedimenti con richiesta di sospensione dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali, non soggetti più alla sospensione automatica di cui all'art. 35 bis D. L.vo n. 28/2008.

I.F CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Tribunale Ordinario di Venezia

Deve innanzitutto precisarsi che l'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla Riforma Cartabia in materia di controversie di lavoro è stata oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2023.

Queste le principali novità normative.

1. La negoziazione assistita (entrata in vigore il 28 febbraio 2023).

Anche per le controversie di lavoro, è stata introdotta la "negoziata assistita", che di fatto consente alle parti di disporre dei propri diritti al di fuori delle c.d. sedi protette, avvalendosi dell'assistenza dei rispettivi avvocati. La negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La riforma, pur osteggiata da una parte della dottrina, è da accogliere con favore, ancorché si possano nutrire forti dubbi sulla sua efficacia. Non vi sono ancora dati statistici certi, ma l'esperienza giurisdizionale insegna che in realtà il primo momento utile, in cui le parti iniziano seriamente a prendere in considerazione un'ipotesi transattiva, è solo l'udienza, in cui nell'interlocuzione con il giudice prendono effettiva coscienza anche dei limiti della propria posizione. È infatti esclusivamente l'iniziativa in giudizio che funge spesso da propulsore, che induce la parte convenuta ad avviare un dialogo con la controparte.

2. L'abrogazione del "Rito Fornero" e la trattazione prioritaria delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore (entrata in vigore il 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

È stato abrogato il cosiddetto "rito Fornero" in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento. Contestualmente è stato introdotto il capo I - bis rubricato "Delle controversie relative al licenziamenti" nel Codice di Procedura Civile al libro II, titolo IV, dopo il capo I. Il nuovo art. 441-bis c.p.c. non introduce un rito diverso per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, rinviando alle norme generali di cui al capo I. Le uniche novità riguardano la "trattazione prioritaria" di tali controversie rispetto alle altre pendenti sul ruolo e l'estrema celerità e concentrazione del giudizio, con possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento sino alla metà, nel rispetto comunque del diritto di difesa delle parti, e di trattare congiuntamente o separare domande connesse e riconvenzionali. Il giudice è inoltre tenuto a riservare particolari giorni per la trattazione di questi ricorsi, fissando udienze ravvicinate (disposizione questa che riproduce quanto già previsto dal rito "Fornero"). Facendo proprio un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'art. 441 bis cpc

prevede la possibilità di avanzare con la domanda di reintegra anche questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quali l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non formalizzato ovvero diversamente qualificato.

L'abolizione del cd. rito Fornero, che di fatto si risolveva in una duplicazione del giudizio in primo grado nella fase sommaria e in quella successiva di opposizione, è stata fortemente voluta da tutta la magistratura giuslavoristica e dalla stessa avvocatura e certamente comporta una riduzione complessiva dei tempi del giudizio. Non è un caso che, proprio con riferimento all'anno 2023, la durata media dei procedimenti nell'ufficio veneziano sia visibilmente diminuita.

Quanto alle altre indicazioni contenute nell'art. 441 bis cpc, in merito alla necessaria concentrazione e rapidità dei procedimenti in materia di licenziamenti con domanda di reintegra, si deve rilevare che nell'ufficio veneziano da sempre, anche prima dell'introduzione della cd. legge Fornero, la materia dei licenziamenti è stata trattata con assoluta priorità, per cui la celerità e l'immediatezza del procedimento, ora espressamente imposte dal legislatore, erano già in precedenza pienamente attuate.

3. Domanda di nullità del licenziamento discriminatorio (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

Il nuovo art. 441-quater c.p.c., rubricato "Licenziamento discriminatorio", prevede la possibilità per il lavoratore di proporre la domanda di nullità del recesso per licenziamento discriminatorio - ove non già proposta con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro - con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall'art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Il rito di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 196/2006 ha introdotto, in materia di discriminazione di genere, una procedura d'urgenza azionabile su ricorso del singolo lavoratore o delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, avanti al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato.

L'art. 28 D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce, invece, a determinate controversie in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Le controversie di cui all'art. 28 citato trovano ora regolazione nel nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia all'art. 281- decies c.p.c.

Anche in tal caso la riforma si limita a prendere atto di quanto già consentito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale. Lo strumento del ricorso d'urgenza, benché ammesso, è stato peraltro da sempre, ed anche nel corso di quest'anno, scarsamente utilizzato.

4. Le nuove modalità di trattazione dell'udienza (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data).

Le novità, nell'ambito del processo del lavoro, di maggior rilievo riguardano la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione di nuove modalità di trattazione della causa ai sensi degli artt. 127-bis e 127-ter.

Il Giudice può ordinare che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. da remoto), quando non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari.

L'udienza in videochiamata è ampiamente utilizzata dalla sezione e fortemente richiesta dal foro, a fronte delle evidenti difficoltà logistiche nel raggiungere il Tribunale lagunare. L'udienza in videochiamata è inoltre maggiormente celere e consente di trattare un maggior numero di cause nell'ambito della stessa giornata. L'innovazione introdotta dalla legge Cartabia, che consente al giudice di disporre l'udienza da remoto anche senza il consenso preventivo espresso dei difensori,

ha indubbiamente reso il procedimento molto più agevole per il magistrato, che può meglio organizzare la propria agenda conoscendo esattamente e in anticipo in quali giornate sarà in ufficio e in quali giornate potrà celebrare l'udienza in videochiamata.

Dopo le iniziali perplessità in merito all'applicabilità dell'art. 127 ter cpc al rito del lavoro, a fronte di un procedimento connotato in maniera peculiare dall'oralità, la sezione ha ritenuto di poter applicare in alcuni casi la trattazione scritta. In tal senso, del resto, si sono orientati la maggior parte dei Tribunali. Proprio per salvaguardare le caratteristiche del rito del lavoro, si è peraltro ritenuto di fare applicazione dell'art. 127 ter cpc solo per alcune tipologie di cause, in specie le cause previdenziali o quelle del settore scolastico, in cui la presenza in udienza della parte è del tutto inutile, e comunque esclusivamente per l'udienza di decisione, ove è necessaria la sola difesa tecnica del procuratore.

1- ANALISI QUANTITATIVA DEI FLUSSI

Nel periodo in esame le pendenze finali rispetto allo scorso anno sono diminuite (da 1484 cause pendenti al 30.6.2022 a 1121 al 30.6.2023). In lieve aumento (7,88%) le sopravvenienze complessive (da 2284 fascicoli comprensivi di lavoro e previdenza, di cui 253 di ATP, al 30.6.2022 a 2464 fascicoli, di cui 240 di ATP, al 30.6.2023).

Il numero complessivo delle cause definite è pari a 2321 procedimenti di lavoro e previdenza, di cui 229 ATP), oltre a 114 procedimenti ex lege Fornero, con un aumento del 1,62% rispetto allo scorso anno.

2- ANALISI QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO

Nel periodo in considerazione, possono individuarsi due filoni di cause, già presenti lo scorso anno, che, sebbene non identiche tra loro, sono comunque connotate da certa serialità, in quanto presuppongono la soluzione di alcune questioni analoghe di fatto e di diritto. Si tratta innanzitutto delle cause volte ad ottenere gli emolumenti retributivi con richiesta di condanna in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 della società datrice di lavoro e della società appaltante, in particolare di Fincantieri spa. Numerose, ed in netto aumento, le controversie promosse dagli insegnanti con contratto a termine per fruire del beneficio di €500 per l'aggiornamento e la formazione ex L. 107/2015. Come già rilevato, sul punto, con quattro diversi quesiti sollevati dal Tribunale di Taranto, pende il rinvio pregiudiziale alla S.C., di prossima decisione.

Infine, è ancora consistente il numero delle controversie volte a determinare la corretta retribuzione durante il periodo di ferie: il contezioso, presente in varie regioni, ha coinvolto inizialmente i dipendenti di Trenitalia e in seguito anche altre aziende, in particolare ACTV.

Si rilevano le seguenti variazioni per tipologie di cause:

- in notevole aumento (+ 31,03%) le cause in materia di pubblico impiego, tra cui quelle evidenziate relative a pretese economiche degli insegnanti;
- in netto aumento (+ 56,67%) le cause di licenziamento con il rito ordinario, a fronte dell'abrogazione del cd. Rito Fornero (- 44,95%);
- in diminuzione le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione (-28,5 %);
- nulle – come già lo scorso anno - le cause previdenziali per benefici amianto e sostanzialmente invariato il numero di quelle risarcitorie, iure proprio e iure ereditario, per esposizione ad amianto;
- numerose e in aumento (+2,24%), tanto da costituire un vero e proprio "filone", le cause che traggono origine dall'esternalizzazione dei servizi dell'azienda a seguito di appalto e in particolare quelle in cui il soggetto committente è Fincantieri spa;

- invariato il numero delle cause di lavoro di natura retributiva;
- in diminuzione gli ATP (-5,14%);
- in aumento (- 13,06 %) i ricorsi per ingiunzione in materia di lavoro.

Tribunale ordinario di Padova

La riforma Cartabia, come è noto, è intervenuta sostanzialmente sulla disciplina delle controversie in materia di licenziamenti introducendo nel libro secondo del Codice di procedura civile il Capo 1-bis (artt. 441 bis, 441 ter e 441 quater).

In particolare, lo scopo è sempre quello di garantire una rapida definizione di tali procedimenti che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Abrogato il cd. rito Fornero per le controversie introdotte dal 28.2.2023, l'art. 441 bis c.p.c. ha previsto l'applicazione del rito ordinario nei procedimenti in cui sia stata proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, attribuendo alle stesse carattere di assoluta priorità di trattazione rispetto alle altre pendenti sul ruolo di ciascun magistrato e la possibilità di riduzione dei termini processuali che scandiscono il procedimento fino alla metà, nonché la calendarizzazione delle udienze in giorni ravvicinati.

È stata poi concentrata nel giudice del lavoro la competenza a conoscere le controversie che attengono al licenziamento del socio della cooperativa e alla esclusione del socio dalla stessa incidendo quindi contemporaneamente anche sul rapporto associativo; infine, in tema di licenziamento discriminatorio l'art. 441 quater c.p.c. e ha previsto la possibilità di introdurre le azioni di nullità anche con i riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 d. lgs. 150/2011.

È troppo presto per verificare se tali modifiche hanno comportato una variazione dei flussi in materia. Le rilevazioni statistiche interne non segnalano particolari e significative variazioni.

Si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di lavoro di circa al 4,73% rispetto al 2022 e allo 0,51 rispetto al 2021, mentre per la previdenza vi è una riduzione dell'1,62% rispetto al 2022 e una sostanziale coincidenza delle iscrizioni rispetto all'anno 2021.

Tribunale Ordinario di Treviso

Nella materia del lavoro, l'abolizione del rito Fornero ha comportato una drastica riduzione, quasi della metà, dei ricorsi in relazione alle impugnazioni dei licenziamenti con domanda di reintegra per i dipendenti assunti anteriormente al 7/3/2015 (nel rito Fornero, infatti, da applicarsi per gli assunti fino all'entrata in vigore del D.Lvo 23/15, erano previste la fase sommaria e quella di opposizione, e almeno il 75% delle ordinanze rese in fase sommaria venivano opposte).

Anche qui, l'arco temporale di riferimento ristretto a soli 4 mesi non consente un tangibile riscontro statistico.

I dati, in controtendenza rispetto alla predetta semplificazione del rito Fornero, indicano un aumento delle pendenze passate da n. 897 a n. 1044, con n. 1442 iscrizioni e n. 1260 definizioni.

Nell'anno precedente le iscrizioni erano state 1261 e le definizioni nr. 1462.

I giudici del lavoro – 4 in pianta organica – da gennaio 2023 hanno operato in 3 e da fine febbraio 2023 a fine luglio 2023 in 2 essendovi stata un'applicazione presso la Corte d'Appello di Venezia.

Tribunale ordinario di Rovigo

Anche nel settore Lavoro e Previdenza, in cui da anni non si registrano cause ‘a rischio legge Pinto’, il numero delle iscrizioni, che aveva visto un incremento nel 2021/2022 (835 nuovi procedimenti iscritti in materia di lavoro e 93 nel settore Previdenza), si è attestato in linea con l’anno 2020/2021, dal momento che i flussi in entrata vedono 742 nuove iscrizioni, di cui 634 in materia di lavoro e 108 in materia di previdenza. La riduzione dei flussi in ingresso verificatasi nell’anno 2022/2023 trova verosimile spiegazione nella progressiva definizione del contenzioso sorto nel pubblico impiego dopo l’entrata in vigore della L. 107/2015, cd. Buona Scuola.

Risultano definiti 31 procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo (a fronte dei sopravvenuti 16 sopravvenuti), compresi quelli da trattare con il nuovo rito previsto dagli artt. 441-bis ss. c.p.c., improntato a una particolare celerità.

Nel 2022/2023 le definizioni non hanno superato le sopravvenienze (a fronte di 742 nuovi procedimenti iscritti, le definizioni sono state pari a 723), ma in tale settore le cause di più antica iscrizione (38) risalgono al 2022 e tutte le altre (138) sono state promosse nel 2023, sicché la pendenza finale (176 procedimenti) non solo è di poco superiore a quella rilevata nel 2021/2022 (157 procedimenti), ma soprattutto continua a non registrare cause ultra-biennali.

Tribunale ordinario di Verona

L’impatto della riforma del CPC è stato limitato, in quanto non è stato toccato l’impianto del rito del lavoro. L’intervento di maggior rilievo è costituito dalla abolizione del c.d. Rito Fornero nelle cause di impugnazione di licenziamento in cui si richiede tutela reintegratoria.

L’art. 441 bis c.p.c. prevede che i Tribunali dedichino una “corsia preferenziale” con udienze ad hoc per le cause di impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegra e a carico dei dirigenti un dovere di vigilanza al fine di garantire la celere definizione di tali procedimenti. L’implementazione in SICID di un apposito oggetto descrittivo di tali procedimenti agevola la supervisione sull’andamento delle cause e sui tempi di definizione.

Nel settore lavoro le prime udienze e le successive udienze istruttorie e di discussione delle cause depositate nel 2023 sono state effettivamente fissate in tempi molto ristretti. Allo stato, poiché la maggior parte delle cause è ancora in corso, non è possibile ricavare un dato attendibile sulla durata media dei processi contemplati dal 441 bis cpc. Si riscontra comunque una buona percentuale di conciliazioni già in prima udienza, verosimilmente collegata alla fissazione della prima udienza in tempi celeri.

I procedimenti iscritti a SICID LAVORO nell’anno 2022 sono stati 2041 e nel 2023 (sino alla data del 30.9.2023) sono stati 1571. Comparando le sopravvenienze dei primi tre trimestri di ciascun anno si osserva un aumento delle iscrizioni nell’anno 2023 (1571) a fronte dell’anno 2022 (1458).

Nell’anno 2022 i procedimenti definiti sono stati complessivamente 2127 e nel 2023 n. 1639. Comparando il dato dei primi tre trimestri si osserva un aumento delle definizioni nel 2023 (1639) rispetto al 2022 (1552).

Alla data del 1.1.2022 i procedimenti pendenti erano 1517; alla data del 1.1.2023 i pendenti erano n. 1454, alla data del 30.9.2023 sono diminuiti a 1393.

Nel 2022 la durata media dei procedimenti (esclusi ATP 445 bis e ingiunzioni) era di 440 gg. Nel 2023 la durata media è diminuita a 407 giorni.

In linea generale, la diminuzione delle pendenze e della durata media dei procedimenti appaiono collegate fisiologicamente ad un aumento delle definizioni, prevalentemente riguardanti

procedimenti iniziati prima della recente riforma. Non è quindi ancora oggettivamente riscontrabile, sotto il profilo numerico dei carichi di lavoro, l'impatto delle riforme recenti sul contenzioso di lavoro e previdenza.

Infine, la trattazione scritta (127 ter) è utilizzata molto raramente, mentre la trattazione da remoto (127 bis) viene utilizzata con frequenza, in genere su richiesta di difensori o parti residenti fuori Verona e per le udienze in cui non sia richiesto o opportuno un contatto diretto del Giudice con le parti (in particolare ciò si verifica per udienze di conferimento incarico CTU, cause del contenzioso scolastico, conciliazioni).

Tribunale Ordinario di Vicenza

In questo settore l'incidenza delle riforme è stata limitata – in particolare vedasi c.d. riforma Cartabia – nell'ambito del settore lavoro. Principale dato di rilievo è costituito dall'abolizione dello speciale rito (c.d. Rito Fornero) inerente alle impugnazioni dei licenziamenti regolati dall'art. 18 Stat. Lav. La riforma in oggetto ha inoltre imposto l'obbligo di riservare una corsia preferenziale nella trattazione delle impugnazioni nell'ambito delle quali si domanda tutela re-integratoria nel posto di lavoro.

Tale novità è stata affrontata presso la sezione prima con modifica tabellare.

Ulteriore novità introdotta dalla riforma Cartabia – invero già contemplata dalla legislazione emergenziale Covid - è rappresentata dalla possibilità di tenere udienza in videoconferenza ovvero di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.

Con riferimento alla prima modalità (videoconferenza) della stessa non ne viene fatto rilevante utilizzo se non in ipotesi di partecipazione all'udienza di difensori esterni al foro.

Quanto alla modalità sostitutiva dell'udienza (note in luogo dell'udienza), della stessa viene fatto ridottissimo uso e, in ogni caso, limitato allo svolgimento delle attività più semplici.

Per quanto riguarda l'Ufficio per il processo, ci si può ritenere ampiamente soddisfatti del funzionamento dell'UPP-Lavoro sia per quanto attiene alla componente amministrativa sia per ciò che riguarda la magistratura onoraria. In merito ai giudici onorari, si deve evidenziare come gli stessi siano di rilevante importanza per la sezione avendo, a titolo esemplificativo, definito nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2023 numero 85 procedimenti a fronte dei complessivamente n. 84 procedimenti assegnati.

L'Ufficio continua ad operare per il tramite della struttura dell'UPP-Lavoro la quale contribuisce a mantenere elevata la produttività e, in particolare, a mantenere ridotti i tempi di definizione dei processi e, pur tenuto conto dell'aumento delle iscrizioni, sostanzialmente costante il numero delle pendenze e, in ogni caso, positivo il saldo tra iscrizioni e definizioni.

II. SETTORE PENALE

II.A VALUTAZIONE GENERALE SULL'IMPATTO DEL RECENTE INTERVENTO RIFORMATORE IN PRIMO GRADO E IN APPELLO

II.A.1 PRIMO GRADO

Tribunale Ordinario di Padova

Pur essendo certamente prematuro, dopo pochi mesi dall'entrata in vigore (30.12.2022), formulare valutazioni conclusive, possono già cogliersi alcuni vantaggi e criticità della riforma, come evidenziato nella relazione trasmessa alla scrivente dalla Coordinatrice della sezione, di cui si condividono interamente e si riportano le osservazioni.

Quanto agli aspetti positivi è sicuramente significativa l'introduzione della "*ragionevole previsione di condanna*" quale criterio unitario, sia ai fini della scelta del P.M. tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione (art. 408 comma 1 c.p.p.), sia per la scelta tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c. 1 c.p.p.) e per l'analoga decisione a seguito di udienza predibattimentale (art.554 ter, primo comma ultima parte, c.p.p.). Tale criterio discriminatore comune dovrebbe però portare Procura, Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare e Giudice dibattimentale a un proficuo e serrato confronto, onde prevenire (anziché sanzionare ex post con una sentenza di non luogo a procedere) rinvii a giudizio/citazioni dirette a giudizio inutili (e lesivi), perché disposti in mancanza del requisito della ragionevole previsione di condanna. A tale scopo, da parte della Coordinatrice della sezione e di tutti i magistrati che la compongono è stata avanzata e reiterata una concreta richiesta di incontro e confronto, con *focus* su specifiche tipologie di reati, in ordine ai quali sono più frequenti le assoluzioni nel merito perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Altrettanto positiva è l'estensione dei reati procedibili a querela.

Diversamente sono, invece, perlopiù apparenti e provvisori gli effetti della modifica - dichiaratamente deflattiva secondo gli scopi perseguiti dal legislatore - del regime degli irreperibili (artt. 420 *quater*- 420 *sexies* c.p.p.), per il rilevante numero di revoche già verificate della sentenza di non doversi procedere, destinato peraltro ad aumentare, data la lunghezza (talvolta paradossale) dei termini previsti per le ricerche dal terzo comma dell'art. 420 *quater* c.p.p.

Apparentemente, non ha avuto alcun impatto sulle sopravvenienze il pur significativo aumento del numero di reati a citazione diretta, con conseguente riduzione dei rinvii a giudizio. In realtà, il dato statistico sottoindicato - che segna addirittura una variazione in senso contrario a quello atteso - è spiegabile con quanto accaduto nel caso concreto.

Infatti, negli ultimi due mesi del 2022, in vista dell'entrata in vigore della riforma, la Procura ha inviato alla Sezione un cospicuo numero di citazioni dirette a giudizio, che hanno occupato le udienze "*filtro*" dei giudici (una al mese) fino all'autunno avanzato del 2023 e addirittura - per i giudici del gruppo specializzato "*fasce deboli*" - sino a fine anno. Conseguentemente le udienze "*predibattimentali*" previste dalla nuova normativa sono state fissate, progressivamente, a partire da ottobre 2023.

DATI STATISTICI

Citazioni dirette e rinvii a giudizio nel settore monocratico:

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|
| a) | dal 1° gennaio al 30 settembre 2022: | 901 citazioni dirette |
| | | 152 rinvii a giudizio |
| b) | dal 1° gennaio al 30 settembre 2023: | 781 citazioni dirette |
| | | 195 rinvii a giudizio |

Quanto alla sezione GIP/GUP, le maggiori definizioni, nel primo semestre 2023, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2022, senza considerare le sentenze e art. 420 quater c.p.p., sono caratterizzate da:

un numero maggiore di sentenze di non luogo a procedere anche da definizione del procedimento con l'istituto della MESSA ALLA PROVA

un aumento di circa 1/3 dei decreti penali di condanna divenuti esecutivi

un aumento del 43% delle richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p.p. da parte del P.M.

Si può quindi affermare che vi è stato un effetto favorevole della Riforma Cartabia sulla capacità definitoria del GIP-GUP in termini deflattivi rispetto al dibattimento.

Tribunale Ordinario di Treviso

2. Obiettivi fissati dal PNRR.

Dai dati forniti dal Ministero con la PEC del 1° agosto 2023 emerge una situazione deficitaria del Tribunale di Treviso con riferimento agli obiettivi del PNRR per il settore penale.

In particolare, è qualificata come elevata la criticità del disposition time.

In effetti dalle statistiche fornite dal Ministero con la PEC del 1.8.2023 risulta quanto segue:

	2019	2022	%	% su base nazionale
penale definiti	7398	7822	0,05%	
pendenti	7824	10760	38,42%	-12,7%
DT		30,10%		-6,9%

Al fine di rinforzare il settore in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la pianta organica della sezione dibattimento è stata di recente aumentata da 8 a 9 giudici, e dal luglio 2023, con l'arrivo della dott.ssa Mabel Manca, tutti i posti della sezione sono coperti.

L'organico della sezione Gip - Gup è rimasto invece immutato (quattro unità) ed attualmente tutti i posti sono coperti.

Il potenziamento della sezione dibattimento ha dato immediati risultati in quanto nel periodo 1.1.23-30.6.23 a fronte di 1316 procedimenti monocratici sopravvenuti, vi sono state 1371 definizioni, mentre nel corrispondente periodo del 2022 vi erano stati 785 sopravvenuti e 694 definizioni; la durata media è stata di 606 giorni a fronte di una durata media nel corrispondente periodo del 2022 di 799 giorni.

Pertanto, le definizioni sono passate da 694 a 1316 (sono quasi raddoppiate) e la durata si è ridotta del 30% circa.

Nel collegiale, a fronte di 59 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1.1.23-30.6.23, vi sono state 54 definizioni, mentre nel corrispondente periodo del 2022 a fronte di 67 sopravvenuti vi erano state 44 definizioni, con conseguente aumento delle definizioni di circa il 20%.

Al fine di controllare la durata dei procedimenti e favorire la loro definizione in tempi rapidi, e comunque nel rispetto dei criteri di priorità, il monitoraggio dei flussi viene effettuato trimestralmente attraverso l'apposita commissione ex art. 15 D.Lvo. 273/1898 e periodicamente in occasione delle riunioni mensili tra i magistrati previste dall' art. 97 Circ. Tab.

Presso il tribunale è in funzione il sistema Giada che provvede alla fissazione delle prime udienze dei processi avanti il tribunale, sia monocratico che collegiale, con criteri preimpostati, basati sulle priorità previste dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., sulle priorità convenzionali previste a livello distrettuale, sul peso dei processi in relazione alla gravità delle contestazioni e al numero di imputati.

Nell'individuazione delle udienze successive alla prima i giudici della sezione dibattimento tengono conto del grado di priorità del processo, della data di prescrizione dei reati, della presenza o meno della parte civile, dando preferenza ai processi con reati prioritari, e nell'ambito di questi a quelli con parte civile costituita, calendarizzando sin dall'inizio le udienze necessarie per arrivare alla decisione, in modo da garantire la chiusura dei processi prioritari in tempi sufficientemente rapidi.

I processi non prioritari, o con data di prescrizione nei 24 mesi successivi alla prevedibile data della pronuncia della sentenza, vengono trattati solo nei residui spazi disponibili.

In data 7.6.2022, in attuazione delle "Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità" emanate il 10.7.2018 dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia con la condivisione del Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica di Treviso hanno sottoscritto un Protocollo per lo smaltimento dei procedimenti prossimi alla prescrizione (c.d. archiviazione processuale).

Tribunale ordinario di Verona

È ancora presto per tracciare un giudizio approfondito e generale sulla riforma Cartabia e sui suoi effetti.

Certamente favorevole il giudizio su alcuni istituti (entrati in vigore fin dal 30.12.2022) che hanno consentito nell'immediato una maggiore deflazione delle pendenze, come ad es. la sentenza di improcedibilità ex 420 quater cpp (il cui effetto è stato quello di definire, "chiudere", centinaia di procedimenti a carico di irreperibili che, con la precedente disciplina, restavano sospesi e pendenti per anni), oppure la procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio (con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere o non luogo a procedere laddove, nei 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, non sia stata presentata valida querela), a prescindere da valutazioni di merito circa l'opportunità di introdurre la procedibilità a querela per alcuni reati.

Favorevole altresì il giudizio sull'ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare il procedimento per decreto ex art. 459 cpp, consentendo quindi di definire in via semplificata un maggior numero di procedimenti, anche considerato l'incentivo dell'ulteriore riduzione di pena in caso di non opposizione.

Sull'udienza predibattimentale, invece, non è ancora possibile esprimere alcuna valutazione, in quanto le prime udienze predibattimentali cominceranno a celebrarsi, a regime, da metà ottobre 2023 in avanti (stanti i tempi di fissazione dei procedimenti per reati a citazione diretta col sistema "Giadino" adottato del Tribunale di Verona). L'introduzione di una "nuova" udienza (disegnata come una sorta di "udienza preliminare" per i reati a citazione diretta) potrà rivelarsi utile, in relazione all'esigenza di contenimento della durata dei processi, solo se e nella misura in cui essa riuscirà a fungere da efficace "filtro" (laddove il "filtro" non sia stato correttamente effettuato a monte, attraverso la richiesta di archiviazione ai sensi del novellato art. 408 co. 1 cpp) rispetto alla fase

dibattimentale (alla quale dovrebbero transitare solo i processi nei quali sia possibile formulare la “favorevole prognosi di condanna”); altrimenti ne risulterà un appesantimento della fase del giudizio con allungamento (invece che riduzione) della durata del processo.

È invece da accogliere con favore il rafforzamento della funzione di “filtro” propria dell’udienza preliminare, con l’introduzione della medesima regola di giudizio della “ragionevole previsione di condanna”.

L’aumento dei reati a citazione diretta (per i quali era prima prevista l’udienza preliminare) comporterà necessariamente una diminuzione delle richieste di rinvio a giudizio ordinario e, quindi, delle udienze preliminari. Dalle informazioni statistiche trasmesse dalla locale Procura si può già registrare un calo di tali richieste (672 nell’A.G. 2022/2023 a fronte di 1.045 nell’A.G. 2021/2022).

Anche in relazione alle pene sostitutive non è possibile al momento formulare giudizi. A parte il lavoro di p.u. sostitutivo (al netto dei problemi di copertura assicurativa), limitatissime sono state finora le applicazioni della detenzione domiciliare (alcuni casi) e della semilibertà. Tali istituti non sembrano al momento incontrare il favore degli avvocati, fors’anche per la possibilità di accedere comunque, in caso di condanna a pene detentive “brevi”, a misure alternative varie in sede di esecuzione della pena (come l’affidamento in prova al servizio sociale).

Con riguardo infine a precedenti riforme processuali e sostanziali, con effetti ancora nel presente, si richiama la relazione del precedente anno, con particolare riguardo a quella relativa al pacchetto di norme oggetto della L. 19/7/2019 n. 69 (cd. “codice rosso”), in vigore dall’agosto 2019, che, oltre ad aver introdotto quattro nuove fattispecie di reato (387 bis, 558 bis, 612 ter, 583 quinquies c.p.), ha inasprito le pene per i reati cd. pilastro (572, 612 bis, 609 bis c.p.) in materia di femminicidio, andando anche a incidere su istituti base del codice penale sostanziale (ad esempio, la sospensione condizionale della pena per tali reati è ora subordinata, ex art. art. 165, co. 5, c.p., alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati). Quale effetto di tali riforme si continua a registrare un rilevante aggravio di lavoro, innanzi tutto nel settore GIP, per l’elevato numero di richieste cautelari per i reati c.d. da codice rosso, le quali comportano molto spesso, dopo l’adozione del provvedimento applicativo della misura, la necessità di ulteriori interventi “de libertate” per adeguare la misura al grado delle esigenze cautelari, verificandosi sovente il mancato rispetto dell’indagato delle prescrizioni connesse a misure non detentive quali il divieto di avvicinamento o l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di comunicazione con la persona offesa. Ciò obbliga ad intervenire con frequenza pressoché seriale per attagliare la misura all’esigenze cautelare. In effetti, dal confronto statistico tra i dati dell’anno giudiziario in esame con quelli dell’anno precedente (rilevati dalla Consolle) risulta un significativo aumento di provvedimenti su misure cautelari personali (di oltre un centinaio di unità: 822 a fronte di 714 dell’anno precedente).

Tribunale ordinario di Vicenza

Prematura è la valutazione sugli effetti delle recenti riforme in materia del processo penale.

I pochi dati già disponibili si riferiscono al solo giudizio monocratico, dal momento che gli effetti sui processi al collegio - vuoi per le pene edittali e il regime di procedibilità previsti per i reati di competenza collegiale, che escludono di applicare determinati istituti, vuoi perché l’accesso ai riti alternativi avviene in sede di udienza preliminare - presentano scarsissimo rilievo.

Tribunale di sorveglianza di Venezia

Vanno evidenziate le importanti ricadute nei procedimenti di sorveglianza a seguito della Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 di conversione del DL 31 ottobre 2022 n. 162 “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti e internato che non

collaborano con la giustizia e di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150”, disposizione di legge emanata dopo la pronuncia della sentenza della Corte Cost. n. 253/19 cui ha fatto seguito l’ordinanza n. 97 del 2020 in materia di ergastolo “ostativo”, poiché l’eliminazione della presunzione di pericolosità per i condannati per i reati di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p. che non hanno prestato collaborazione attiva, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, impone un **importante impegno istruttorio** in merito alle questioni relative alla permanenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo del loro ripristino. Si ricorda infatti che nel Distretto sono presenti in tre Istituti penitenziari Sezioni di Alta Sicurezza (Casa di Reclusione di Padova, Casa Circondariale di Vicenza e Casa Circondariale di Rovigo) a cui sono assegnati detenuti condannati per reati di cui all’art. 4 bis comma 1 o.p.

Ad oggi problematica è inoltre la gestione dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della detenzione domiciliare sostitutiva introdotte dal D.Lvo 150/2022 sia per alcune difficoltà di coordinamento con i giudizi della cognizione sia per alcuni passaggi non chiariti dalle disposizioni di legge circa il ruolo del PM nella fase dell’esecuzione delle ordinanze emesse ex art. 62 L. 698/81 dal magistrato di sorveglianza.

Sono emerse inoltre difficoltà di coordinamento nel caso di contemporanea esecuzione di più titoli esecutivi sia a pena “sostituita” sia a pena eseguita in misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza, anche in difetto di una compiuta disciplina.

Complessa è altresì la contemporanea gestione da parte degli Uffici di sorveglianza dell’esecuzione delle pene pecuniarie previste nella disciplina previgente e in quella introdotta dal D.Lgs 150/2022 che attribuisce un diverso ruolo all’Ufficio di Procura.

L’attuazione dei citati istituti introdotti dal D.Lgs 150/2022 necessiterebbe di protocolli condivisi tra tutti gli Uffici giudicanti, compresa la magistratura di sorveglianza e requirenti del Distretto.

II.A.2 APPELLO

Corte di appello di Venezia

Il d. lgs. 150/2022 ha costituito una svolta molto positiva nella struttura del giudizio penale di appello.

L’intervento maggiormente importante e risolutore è costituito dalla conferma del rito cartolare come tendenziale rito ordinario del giudizio di appello. L’esperienza imposta dall’emergenza *covid* ha infatti consentito di sperimentare l’efficacia di tale soluzione, razionale alle caratteristiche di un grado di appello che è introdotto da un atto caratterizzato da un articolato onere di specificità (rileva in particolare ma non solo il nuovo art. 581, comma 1-*bis*) e che, tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare i cd ‘motivi’ nuovi quale via per allargare il numero dei punti della decisione devoluti al giudice di secondo grado, in molti casi rende la discussione in presenza improduttiva (perché non si può solo ripetere quanto scritto non si può appunto allargare l’ambito del devoluto: emblematica poi la significativa realtà statistica di sostituzioni ex art. 102 non informate, quando non addirittura attivate di ufficio sul momento da richieste giornaliera via *fax*). Merito della riforma è stato pervenire

ad un corretto (e 'costituzionale') equilibrio, prevedendo tuttavia la possibilità dell'imputato e delle altre parti eventualmente appellanti di richiedere, con scelta assolutamente discrezionale, la trattazione in presenza. In questo modo è la parte con il suo difensore che sceglie liberamente il rito con cui procedere, responsabilizzando il secondo nella valutazione tecnica della scelta più opportuna ed adeguata al caso concreto.

E' significativo che l'esperienza del rito nel periodo emergenziale, anche quando la situazione pandemica era in via di superamento (e tuttora, in tempo di proroga), abbia offerto una percentuale di riti trattati con il contraddittorio cartolare intorno al 70%, ad attestare la sostanziale condivisione della soluzione da parte dell'Avvocatura.

La trattazione cartolare consente, a parità della qualità della definizione, la definizione di un maggior numero di procedimenti nella medesima udienza, così concorrendo funzionalmente al maggior rispetto del principio costituzionale del tempo ragionevole di durata del singolo processo.

Non è stato evidentemente possibile giungere ad una soluzione strutturale che consentisse di conoscere il rito con il quale si deve trattare il singolo processo prima della emissione del decreto di citazione, sì da organizzare direttamente i ruoli per sole udienze in presenza o cartolari. E' lasciata alla prassi, anche strutturata in eventuali protocolli, l'individuazione delle soluzioni pratiche ottimali per fronteggiare tale problematica.

D'altra parte, confermare la scelta del cd progetto Bonafede di anticipare l'indicazione del rito al momento della presentazione dell'atto di impugnazione avrebbe comportato, per diverse ragioni, la sostanziale vanificazione del rito cartolare.

In proposito, meritano rilievo le richieste di:

- . **estendere il sistema cartolare salvo discrezionale richiesta di trattazione in presenza anche alle procedure di giudice di esecuzione ed a quelle competenze nelle quali la corte di appello è giudice in unico grado** (riparazioni per ingiusta detenzione, revisioni);
- . **confermare esplicitamente l'applicabilità di tale rito anche agli appelli in materia di misure di prevenzione** (prevista da ultimo nella disciplina emergenziale ma non appunto esplicitamente confermata nel d.lgs. 150).

Purtroppo i tempi dello scioglimento delle Camere e dell'insediamento del nuovo Parlamento hanno influito negativamente sulla compiutezza della disciplina transitoria che avrebbe dovuto accompagnare l'effettiva entrata in vigore della riforma, in particolare dettando le regole per il passaggio dal rito emergenziale al nuovo, caratterizzato da una disciplina ovviamente più articolata e completa.

Ciò, insieme con i rinvii a volte caratterizzati da un ritardo non accettabile rispetto all'ordinato svolgimento programmato dell'attività giurisdizionale penale (*basti pensare che il differimento dell'applicazione delle nuove regole, originariamente al 30/06/2023, è stato disposto con legge promulgata il 30/12/2022, quando ovviamente per le udienze dei mesi di gennaio e febbraio si erano dovuti necessariamente spedire i decreti di citazione, pena la sospensione dell'esercizio della funzione giurisdizionale*), ha determinato incertezze che permangono.

Basti pensare all'apparente entrata in vigore di norme incoerenti al nuovo rito e prive di alcun senso sistematico di modifiche del precedente rito emergenziale (es. la procedura di applicazione dell'istituto *ex 599-bis*; il tema dei giorni a comparire nell'interregno, i 40 essendo strettamente e solo connessi al radicale mutamento della fase introduttiva). In particolare, l'inopportuno

mutamento dell'impostazione dell'art. 94 (dettante il ristretto regime transitorio), dal richiamo agli articoli disciplinanti le nuove norme procedurali d'appello nel d. lgs 150 (in particolare l'art. 34) al richiamo ad alcune singole norme specifiche della disciplina emergenziale, ha appunto contribuito a prospettare l'eventualità di un terzo rito (quello tra l'emergenziale e il nuovo, una sorta di emergenziale differito in un'attesa slittante) dalle caratteristiche di assoluta incoerenza interna sistematica: mentre la soluzione interpretativa da propugnare con rigore è quella del passaggio immediato tra due sistemi autonomamente coerenti.

Ulteriore esempio di 'assenza' del legislatore è aver lasciato alla giurisprudenza di legittimità la decisione di individuare l'importantissima previsione della sorte dell'appello ai soli fini civili in esito a sentenza di proscioglimento (art. 573): ciò pur a fronte di più soluzioni possibili (come comprovato dalle diverse decisioni delle sezioni singole della Corte di cassazione) e quindi in un ambito prettamente discrezionale proprio del legislatore.

Esempio invece di scarsa attenzione all'equilibrio tra esercizio della discrezionalità nelle scelte ed esigenze organizzative alla luce delle scarse risorse (che lo stesso potere legislativo e l'Esecutivo dedicano al settore giustizia) è l'aver indicato quale atto che innesta la nuova disciplina di udienza il momento di presentazione dell'appello invece dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. In realtà, il nuovo cartolare innova sì il precedente, ma solo sviluppandone i principi ispiratori e regolandoli in termini più adeguati alle varie esigenze emerse nel corso dell'applicazione dell'esperienza emergenziale, sicchè nessun concreto pregiudizio si sarebbe verificato trattando con il cartolare definitivo anche i procedimenti pendenti. Invece, con tale previsione il legislatore ha ottenuto l'effetto che per anni tutta la pendenza presente alla data prevista andrà con il rito emergenziale e solo per le impugnazioni presentate successivamente si applicherà la nuova articolata disciplina. La conseguenza è la convivenza di due riti omogenei ma diversi (soprattutto per i termini) per anni, che determineranno certamente errori da parte dell'avvocatura nella gestione di tale 'diversità omogenea'. Per la giurisdizione, sarà opportuno trattare nella medesima udienza processi con medesimo rito, sì da facilitare le attività di gestione del lavoro di cancelleria.

Quanto avvenuto meriterebbe di essere opportunamente evidenziato, per richiamare il Legislatore alla necessità di interventi che, di propria costituzionalmente esclusiva e discrezionale competenza, siano tuttavia sempre consapevoli delle ricadute operative, specialmente in un periodo, che purtroppo non accenna a concludersi, di rilevantissime scoperture degli organici del personale amministrativo a tempi indeterminato e degli stessi magistrati.

Positivi, nella prospettiva di un processo di appello che possa rispettare i tempi di ragionevole durata richiestigli, gli interventi di introduzione dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581. Tali previsioni sono essenziali perché i tempi del giudizio di appello, che si vogliono opportunamente contingentati (sia per l'improcedibilità per decorso dei termini di trattazione del giudizio di impugnazione, sia per la 'nuova' prescrizione) siano al netto di faticose attività di ricerca dell'appellante (che è quindi colui che ha chiesto il secondo giudizio) e lo stesso svolgimento dei giudizi di impugnazione (l'appello e la cassazione) non siano *inutiliter* celebrati (quando l'atto di impugnazione è stato proposto nell'interesse di chi non sa che si farà un processo di impugnazione per suo conto).

Le non incomprensibili preoccupazioni della classe forense su tali due aspetti, non sembrano tuttavia valorizzare la nuova disciplina dell'assenza nel giudizio di primo grado (in definitiva quel processo non dovrebbe in concreto mai essere celebrato quando non vi è stato contatto tra imputato e difensore, sia o meno di ufficio) e dal dimenticato istituto della procura speciale ad impugnare

(571.1) rilasciabile anche prima della deliberazione della sentenza di primo grado (si torna quindi alla nozione severa di assenza, per cui un processo non pare poter essere fatto senza contatto diretto tra imputato e difensore).

Rimangono tematiche organizzative (es. la conoscenza delle conclusioni che tutte le parti hanno presentato con medesimo termine ultimo di deposito) che troveranno nella prassi la soluzione più efficace e meno impattante sul lavoro dello scarso personale amministrativo.

Una segnalazione particolare meritano le difficoltà di applicazione della disciplina in rito dell'applicazione delle pene sostitutive (545-bis), disciplina che non presenta raccordo con la peculiarità del giudizio di appello che è, appunto, giudizio di impugnazione a cognizione delimitata dalla devoluzione tempestivamente operata con motivi specifici.

E' evidente che un'interpretazione letterale della norma richiamata per la sua applicabilità nel giudizio di appello condurrebbe, quantomeno, alla distorsione generalizzata del rito cartolare, con l'esplosione dei ruoli di udienza.

Le pronunce della Corte di cassazione sul tema e specialmente il testo anticipato del decreto legislativo correttivo del decreto 150 dovrebbe avviare il problema a ragionevole superamento.

II.B.1 OPERATIVITA' ISTITUTI SOSTANZIALI DI DEFLAZIONE PROCESSUALE

Tribunale Ordinario di Venezia

Va evidenziato:

1) l'ampliamento dell'ambito di perseguibilità a querela di alcuni reati ha permesso la definizione di numerosi processi pendenti, ad esempio in particolare per i reati di cui agli artt. 624-625 c.p. e 590 bis c.p., per effetto della mancata presentazione di querela nel termine di legge. Si è registrato altresì un aumento di definizioni di processi anche in relazione all'applicazione della remissione tacita di cui all'art. 152 co. 3 n. 1 c.p., per effetto di assenze, senza giustificazione del motivo, dei querelanti citati come testi. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.339 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 113 al 30 giugno 2022;

2) risulta aumentata pure la definizione dei giudizi mediante causa di non punibilità per tenuità del fatto, evidentemente incentivata dalla nuova disciplina che ha invitato le parti ad una più aperta riflessione per il riconoscimento della modestia del fatto idonea a permettere l'applicazione di tale causa di non punibilità. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.105 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 10 al 30 giugno 2022;

3) risulta aumentata anche la definizione dei processi mediante attività riparatorie del danno, sia ai sensi dell'art. 162 ter c.p. sia in relazione ai risarcimenti che hanno condotto alla remissione di querela, anche per reati solo ora promuovibili a querela di parte. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.16 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 14 al 30 giugno 2022;

4) si è registrato un aumento significativo anche delle procedure della messa alla prova, richieste per un complesso di reati sempre maggiore e per una platea d'imputati sempre più estesa. Permane sempre la tempistica non breve dei tempi per l'individuazione dell'ente disponibile e per l'elaborazione del programma di trattamento; peraltro, allo stato, tali tempi non sembrano aumentati rispetto a quelli antecedenti all'introduzione delle norme della novella legislativa. Per quanto attiene agli esiti della procedura in esame, nella quasi totalità dei casi interviene la definizione del giudizio per esito positivo della messa alla prova, talvolta anche a seguito di completamento differito, per giustificato motivo, dell'espletamento dei lavori di pubblica utilità. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.43 definizioni al 30.6.2023;

5) ampiamente praticata è la definizione dei giudizi ex art. 420 quater c.p.p. per mancata conoscenza da parte dell'imputato della conoscenza della pendenza del processo. Mediante tale sentenza sono stati definiti un numero assai elevato di processi, di cui era stata segnalata la pendenza da molto tempo. Va pure aggiunto sul punto non essere infrequenti già i casi degli imputati siano stati rintracciati e sia stata notificata loro la sentenza ex art. 420 quater co. 3 c.p.p., con la conseguente riapertura del processo ex art. 420 sexies c.p.p. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.461 sentenze e n.32 rintracci;

Quanto alla Sezione GIP/GUP, il Presidente della predetta Sezione ha esposto:

“Confermata l'efficacia di filtro della Sezione rispetto alla fase dibattimentale, anche grazie al concerto con la Procura sui parametri dei Decreti penali di condanna, emessi in aumento e, per venire alle richieste sui nuovi istituti, con ampia applicazione della richiesta di lavori sostitutivi in alternativa alla stessa opposizione al Decreto e, soprattutto, con opposizione rivolta alla richiesta di messa alla prova, istituto invece meno opzionato in sede di procedimenti con udienza preliminare.

Per quanto concerne le richieste di archiviazione, certamente molto applicata la richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p., al cui aumento, peraltro, ha corrisposto del pari anche un cospicuo aumento delle relative richieste di opposizione anche da parte degli indagati.

Del tutto inconsistente l'aumento di pronunce di non luogo a procedere in esito all'udienza preliminare per effetto della modifica del parametro sulla ragionevole attesa di una pronuncia di condanna in sede di giudizio.

Del pari, non si sono apprezzati nel concreto gli effetti dell'aumento della procedibilità a querela e del tutto inconsistente l'attivazione degli istituti di giustizia riparatoria per le fattispecie contravvenzionali e delle riduzioni pena in funzione incentivante delle semplificazioni processuali.”

Tribunale ordinario di Padova

Quanto all'ampliamento del campo di applicazione dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto, l'effetto deflattivo è molto ridimensionato dall'esclusione, riproposta dalla nuova normativa, dei reati di cui agli artt. 336 e 337 (in particolare se commessi senza alcun uso di violenza) e 341 bis c.p., illeciti spesso connotati da esiguità del danno ed estemporaneità della condotta. I dati statistici non documentano un significativo incremento delle sentenze ex 131 bis c.p. nel 2023.

Tale mancanza di variazione, peraltro, trova spiegazione nell'incremento di archiviazioni per carenza di elementi atti a ritenere probabile la condanna.

Sempre significativo è il numero di richieste di messa alla prova (tutte provenienti, finora, dall'imputato, nessuna dal P.M.). Il tempo di definizione è purtroppo ancora troppo lungo, data la gravissima mancanza di personale all'interno dell'UEPE. La situazione è destinata a migliorare, facilitando le comunicazioni fra UEPE, parti e giudice, con la messa a regime dello "sportello" che è stato istituito a settembre 2023 all'interno del Tribunale: la presenza quotidiana di operatori dell'UEPE (accompagnata, si confida, nel prossimo futuro da un significativo incremento di personale) avrà ricadute sicuramente positive, sia nel senso di ridurre i tempi dei procedimenti, sia nel senso di migliorare qualitativamente l'applicazione dell'istituto, favorendo una rapida e proficua interlocuzione. Nel protocollo sottoscritto nel luglio 2023 con l'UEPE, la Procura, l'Ordine degli Avvocati e la Camera penale si è sottolineata, in particolare, l'esigenza di una maggiore personalizzazione dei percorsi e di una accentuata focalizzazione sulla vittima dell'illecito e sulle condotte riparative.

Non risultano invece pronunce di non doversi procedere ex art. 162 ter c.p.

Sono altresì poche e statisticamente irrilevanti le declaratorie di estinzione per riparazione integrale del danno ex art. 341 bis c.p., dato che la "riparazione" viene interpretata, dagli enti di appartenenza della persona offesa, come risarcimento monetario, spesso non attuabile dall'autore del delitto per mancanza delle disponibilità economiche necessarie.

DATI STATISTICI

periodo 1.1.2023-30.9.2023:

sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela: 31

sentenze di estinzione per buon esito della messa alla prova: 82 (146 complessivamente nel 2022).

Tribunale ordinario di Treviso

Operatività della querela: a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla Riforma Cartabia e della regolamentazione normativa dell'ipotesi di remissione tacita della querela per mancata comparizione non giustificata del querelante citato in qualità di testimone (art. 152 c.p.), vi è stato un significativo numero di casi in cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela: da n. 345 sentenze del primo semestre 2022 (23 gip – 322 dib) a n. 765 del primo semestre 2023 (91 gip – 674 dib.).

Non punibilità per speciale tenuità del fatto

Questo istituto continua a trovare applicazione con una certa frequenza nella fase dibattimentale: da 59 sentenze nel primo semestre 2022 (56 gip, 3 dibattimento) a 61 sentenze nel primo semestre 2023 (45 gip, 16 dibattimento). In particolare, l'istituto è stato applicato, a seguito delle aperture della Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, nelle ipotesi di tasso alcolico di poco superiore alla soglia minima di legge. A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha reso applicabile l'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo ad anni due (anziché nel massimo ad anni cinque come prima), si è verificato un aumento, peraltro sinora modesto dato il breve lasso temporale intercorso, dei casi di applicazione dell'istituto.

Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

L'istituto sta trovando sempre maggiore applicazione, specie in sede di opposizione a decreto penale di condanna. Anche qui l'aumento è ricollegabile, oltre che al cospicuo vantaggio dell'estinzione del reato derivante dal buon esito della procedura, alle previsioni della Riforma Cartabia, che ha ampliato il novero dei reati per cui è possibile ricorrere alla citazione diretta e per i quali è dunque ora possibile chiedere la messa alla prova.

L'istituto viene spesso utilizzato per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti aggravati dall'incidente (aggravante che preclude la possibilità di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S.) e per il reato di lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p., ma anche nell'ambito di reati contro il patrimonio (furti aggravati con strappo) e contro la persona (lesioni volontarie, anche aggravate). Le criticità nell'applicazione dell'istituto sono connesse principalmente ai tempi lunghi necessari all'UEPE per la predisposizione del programma di trattamento e per il reperimento dell'ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità.

Estinzione del reato per condotte riparatorie

L'istituto ha trovato per ora scarsa applicazione, nonostante le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha esteso i casi di perseguibilità a querela (3 sentenze primo semestre 2022, 4 sentenze nel primo semestre 2023). La difficoltà maggiore è costituita dal determinare l'eshaustività della riparazione del danno, giacché la persona offesa tende solitamente, attraverso il proprio difensore, a ritenere insoddisfacente l'offerta dell'imputato, e il giudice si trova privo di strumenti per verificare l'effettiva entità del danno, dovendo così decidere senza adeguato approfondimento sul punto, costretto ad accogliere l'istanza dell'imputato, ove non palesemente inadeguata, onde perseguire l'intento deflattivo auspicato dal legislatore.

Estinzione del reato per condotte riparatorie di illeciti contravvenzionali

La nuova disciplina dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 70 del D. Lgs. 150/2022) che ha modificato gli artt. 12-ter e ss. della L. 283/1962 è suscettibile di essere applicata nell'ambito del dibattimento solo nelle ipotesi previste dall'art. 12 nonies della legge citata, cioè nell'ipotesi di adempimento tardivo delle prescrizioni. Ad oggi non si è verificato ancora alcun caso di applicazione della normativa in questione.

Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

A seguito della nuova disciplina della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria nei decreti penali di condanna introdotta dalla Riforma Cartabia, presso il Tribunale di Treviso il valore giornaliero utilizzato per la determinazione della pena pecuniaria è stato individuato, di regola, nell'importo di euro 30,00 salvo aumento o diminuzione in relazione alle condizioni economiche dell'imputato risultanti agli atti. La norma che prevede la possibilità per l'imputato di chiedere nel termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza formulare l'atto di opposizione, sta avendo un discreto utilizzo (32 richieste sinora presentate).

Invece la norma di cui all'art. 460 comma 1 lett. h- bis cpp, secondo cui il pagamento della pena pecuniaria può essere effettuato in misura ridotta di un quinto con rinuncia all'opposizione, ha trovato sinora scarsa applicazione per un motivo di carattere processuale. Poiché l'articolo 460 comma 5 cpp nella nuova formulazione prevede l'estinzione del reato nel termine di cinque anni se il condannato ha pagato la pena pecuniaria, e quindi preclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, si ritiene che la nuova disciplina del decreto penale non possa

trovare applicazione, per il principio del favor rei, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 150/2022 nei casi in cui possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Infatti, in tali casi, ove si applicasse la nuova disciplina, il condannato potrebbe ottenere la dichiarazione di estinzione del reato solo pagando la pena pecuniaria, in contrasto con la concessa sospensione condizionale, e quindi è più favorevole per lui l'applicazione della disciplina previgente (che consente la concessione della sospensione condizionale ma non prevede il pagamento ridotto). Ne consegue che la verifica sul tasso di applicazione della norma potrà essere concretamente eseguita solo per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma per cui non possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, o per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (per i quali però non sono ancora decorsi i termini fisiologici affinché venga emesso il decreto penale).

Tribunale ordinario di Rovigo

L'ampliamento dell'ambito di operatività dei reati punibili a querela, con contestuale diminuzione di quelli procedibili d'ufficio e con efficacia sostanzialmente retroattiva, ha trovato immediata applicazione ai processi in corso consentendone la definizione anticipata. Un giudizio favorevole è possibile esprimere anche con riferimento all'estinzione del reato per remissione tacita che è venuto a regolamentare una prassi già in uso.

Per quanto attiene alla non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131 bis codice penale il suo ampliamento (a sua volta derivante anche dall'ampliamento dei reati procedibili a querela) ha prodotto anch'esso dei benefici di immediata apprezzabilità. A monte dell'esercizio dell'azione penale l'applicabilità dell'istituto, al momento, sembra da ricondursi più alla personale sensibilità dei singoli Pubblici Ministeri piuttosto che ad una prassi con carattere di uniformità. A "regime" la casistica dovrebbe orientarsi soprattutto nei confronti di quei casi in cui assume carattere dirimente il comportamento tenuto dall'imputato susseguente al reato e non potuto valutare dal pubblico ministero nella fase di competenza.

E' dato rilevare un sempre maggiore interesse per l'istituto dell'estinzione del reato a seguito della sospensione del procedimento: tuttavia un freno alla espansione di tale soluzione processuale deriva dal fatto che l'iter procedimentale è gravato da tempi medio lunghi derivanti sia dalla impossibilità per l'UEPE di formulare i programmi di trattamento in meno di sei mesi, sia dalla difficoltà di reperimento di enti convenzionati nell'ambito del territorio di interesse e più in generale dalle difficoltà legate alla concreta prestazione delle ore di attività presso detti enti .

Avuto riguardo al nuovo istituto previsto dall'art. 162 ter CP è prematuro esprimere un qualunque giudizio.

Per quanto all'ultimo quesito posto al capo A) (riduzione della pena in funzione di semplificazioni processuali) è opportuno segnalare che, soprattutto nei casi di mutamento della persona fisica del difensore, con una certa frequenza le parti acquisiscono all'udienza dibattimentale l'intero fascicolo delle indagini così rinunciando all'istruttoria dibattimentale ovvero riducendola all'essenziale (così detto "abbreviato di fatto").

In tali casi le difese sollecitano il riconoscimento delle attenuanti generiche per il positivo comportamento processuale.

Tribunale ordinario di Verona

L'ampliamento della procedibilità a querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della messa alla prova - tutti istituti sostanziali di deflazione processuale - hanno trovato applicazione fin da subito.

L'introduzione della procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio ha certamente avuto effetto deflattivo, con la chiusura di un maggior numero di procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere, in particolare con riguardo alle lesioni stradali (590 bis cp) e, in larga misura, ai furti aggravati (624, 625 cp).

Anche l'ampliamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131 bis cp) ha consentito una maggiore deflazione, ad es. con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 495 c.p. e ai furti monoaggravati ex artt. 624, 625 co. 1 c.p.: dal confronto dei dati statistici dello scorso anno si rileva un aumento significativo delle sentenze ex art. 131 bis cp (312 rispetto a 173 dell'A.G. precedente).

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, gli effetti più visibili dell'ampliamento della procedibilità e querela introdotto dalla Cartabia si hanno sui delitti ex art. 590 bis c.p., per i quali dall'inizio dell'anno è stimabile complessivamente in 40-50 il numero di definizioni con sentenze ex art.129 o 425 c.p.p.

Si tratta di procedimenti generati quando la procedibilità era d'ufficio e sono quindi fascicoli ad esaurimento. Non particolarmente apprezzabile l'efficacia della riforma in altri ambiti di definizione alternativa.

II.B.2 APPLICAZIONE NUOVA REGOLA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Tribunale ordinario di Venezia

Il numero ancora limitato di trattazioni di udienze di comparizione predibattimentali (in relazione all'introduzione progressiva dei relativi procedimenti per contestuale trattazione degli altri a citazione diretta già da tempo fissati) non permette di avere un quadro di riferimento significativo in ordine all'applicazione della nuova regola che prevede l'improcedibilità ex art. 544 ter c.p.p. per insussistenza di elementi raccolti idonei ad una ragionevole previsione di condanna. Appaiono esservi i prodromi di una maggiore definibilità complessiva all'udienza predibattimentale, ma occorre attendere verifiche di riscontro a tale tendenza.

Tribunale ordinario di Padova

Si tratta di una valutazione che compete, in primis, sicuramente al P.M. e al GIP.

Permane una persistente incidenza, anche dopo il cambiamento dei parametri normativi (dall'assenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio alla mancanza di elementi atti a formulare una ragionevole previsione di condanna), di assoluzioni dibattimentali nel merito, addirittura sollecitate dallo stesso P.M. dopo l'acquisizione, sull'accordo delle parti, degli atti d'indagine ex art. 493 comma 3 c.p.p. e senza alcuna integrazione probatoria. Si tratta, evidentemente, di casi in cui l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata. Parallelamente, è pressoché uniforme l'esito assolutorio, a dibattimento, a seguito di imputazione coatta.

Non si è in grado, peraltro, di documentare tali esiti, che derivano dalla personale conoscenza dei magistrati della sezione, con dati statistici puntuali, per assenza di specifiche voci in SICP, nella consolle e in SIRIS e quindi nei registri/applicativi ministeriali a disposizione.

Al fine di ridurre il numero di rinvii e citazioni a giudizio ai casi in cui è ragionevole prevedere una condanna, sono state adottate varie iniziative: è stato dato incarico, fissandolo come obiettivo relativo l'attività di supporto al magistrato valutabile al fine della performance, ad un gruppo di 6 AUPP di acquisire ed esaminare tutte le sentenze di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto emesse dal 1.1.2023 dai giudici della Sezione penale; è stato proposto uno scambio di dati e vedute con Procura e GIP-GUP, alla luce dei dati statistici estratti e forniti dalla Cancelleria (tasso di assoluzioni nel merito oscillante tra il 40,3% e il 40,8 % dal 2021 al 31.3.2023). Più in dettaglio, sono stati individuati, da parte dei giudici, i casi più frequenti di assoluzione per assenza di approfondimenti investigativi o comunque degli elementi necessari per dimostrare la sussistenza dell'illecito e/o la responsabilità dell'imputato.

DATI STATISTICI:

Non rilevabili da SICP, consolle e Siris. È in corso il monitoraggio da parte degli AUPP in base alle segnalazioni ricevute dai giudici.

Tribunale ordinario di Treviso

Richiesta da parte del pubblico ministero di archiviazione per mancanza di elementi per la ragionevole previsione di condanna

Il dato ricavabile dal registro informatico è relativo alle "richieste di archiviazione per mancanza di condizioni" non essendo stata creata una voce specifica; se tale voce è stata utilizzata dall'ufficio della Procura per annotare anche le richieste di archiviazione per "mancanza di elementi per la ragionevole previsione di condanna" si rileva un aumento da 119 richieste nel primo semestre 2022 a 248 nel primo semestre 2023; in generale si può notare un considerevole aumento del complessivo numero di richieste di archiviazione, passate da 1.869 nel primo semestre 2022 a 2.248 del primo semestre 2023.

Tribunale ordinario di Rovigo

L'abrogazione dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale con l'inserimento, nell'articolo 408 CPP, di una fattispecie più ampia pure ha influito in senso positivo dando la possibilità al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione anche nel caso in cui all'esito delle indagini non sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna. La modifica legislativa nella sua applicazione concreta si è estesa anche all'udienza preliminare di tal che il Gup, all'esito dell'incombente, non procede con il rinvio a giudizio se non ritiene superato il vaglio probabilistico di prognosi di condanna.

Tribunale ordinario di Verona

Non sono a disposizione di questo ufficio dati statistici ufficiali per la verifica dell'impatto della nuova regola di giudizio ("ragionevole previsione di condanna") sulle richieste di archiviazione. Dalle informazioni statistiche trasmesse dall'Ufficio della Procura si rileva tuttavia un aumento complessivo delle richieste di archiviazione (nel registro noti), sia pure di poche centinaia di fascicoli, aumento che ragionevolmente può essere attribuito, almeno in parte, alla nuova regola di giudizio. Quanto all'impatto della nuova regola in udienza preliminare, si registra invece la concreta applicazione del nuovo criterio di giudizio con la pronuncia di sentenze di non luogo a procedere anche per la ritenuta non ragionevole previsione di condanna.

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, la locale Procura della Repubblica ricorre da sempre in amplissima misura alla richiesta di archiviazione. Non pare quindi apprezzabile la modifica del criterio di giudizio di cui all'art.408 c.p.p.

II.B.3 LIMITAZIONE ALLE IMPUGNAZIONI

(Inappellabilità di tipologia di sentenze)

Tribunale ordinario di Venezia

Non sembrano esservi particolari differenze in ordine al numero delle impugnazioni quali conseguenza dei casi d'inappellabilità previsti, mentre certamente una riduzione dei casi effettivi d'impugnazione può discendere dalle definizioni di cui sopra sub a n. 1-2-3-4. Risulta infatti in riduzione il numero complessivo delle impugnazioni: n. 186 al 30.6.23 rispetto al n. 266 al 30.6.2022.

Tribunale ordinario di Padova

Non risultano allo stato effetti significativi. Del resto, le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza del rischio di reformatio in pejus; si osserva, in particolare, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per cassazione a seguito di sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato.

Tribunale ordinario di Treviso

Per ora tale effetto non è rilevabile, riscontrandosi anzi un aumento pari a 30 delle impugnazioni: da 217 (38 gip, 179 dibattimento) nel primo semestre 2022; a 247 (46 gip, 201 dibattimento) nel primo semestre 2023 (*).

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP in materia di impugnazioni non vi sono ad ora dati significativi, essendo troppo recente la riforma.

II.B.4 INCENTIVI ALLA RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE NELLE IPOTESI DI GIUDIZIO ABBREVIATO E DI GIUDIZIO PER DECRETO

Tribunale ordinario di Venezia

Per quanto concerne i giudizi abbreviati, è ancora presto per verificare l'incidenza delle nuove norme ai fini della rinuncia all'impugnazione. Vanno rilevate comunque varie richieste in sede esecutiva ex artt. 676 co. 1 – 442 co. 2 bis c.p.p. per la riduzione della pena;

Tribunale ordinario di Padova

I giudici della Sezione hanno concordato di provvedere d'ufficio, una volta scaduti tutti i termini per le impugnazioni, a disporre l'ulteriore riduzione della pena di un sesto, trattandosi di effetto stabilito automaticamente ex lege e considerato che, qualora la decurtazione non fosse disposta tempestivamente, si rischierebbero errori in fase di esecuzione e in particolare nella determinazione dei cumuli di pena.

DATI STATISTICI:

provvedimenti di riduzione di un sesto a seguito di irrevocabilità delle sentenze ex art. 442 c.p.p.: 50 (periodo 1.1.23-30-9.23).

Tribunale ordinario di Treviso

Sono state registrate n. 8 richieste al giudice dell'esecuzione presso l'ufficio GIP per applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e n. 4 al giudice del dibattimento.

Tribunale Ordinario di Verona

Tali incentivi sostanziali non risultano avere avuto al momento una grossa incidenza. Secondo informazioni comunicate dal funzionario responsabile ufficio G.E., dall'entrata in vigore della norma si sono registrate alcune decine (circa una trentina) di provvedimenti del giudice dell'esecuzione che ha applicato la riduzione di pena di cui all'art. 442, co. 2 bis, cpp.

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP dall'inizio dell'anno si contano in circa 10 (una al mese) le rinunce all'appello a seguito di condanna in rito abbreviato, con conseguente riduzione di 1/6 della pena irrogata.

II.B.5 I RITI SEMPLIFICATI

Tribunale ordinario di Venezia

Per quanto attiene ai riti speciali, non appaiono registrarsi particolari modifiche in termini numerici, anche in relazione al fatto che la concreta assenza, nell'organico delle presenze, di vari magistrati nelle sezioni dibattimentali non risulta d'incentivo a tali definizioni.

Tribunale ordinario di Padova

Non vi è nulla da segnalare in sede penale.

Tribunale ordinario di Treviso

A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha reso più appetibili i riti alternativi, si è riscontrato un aumento delle definizioni mediante tali riti.

In particolare:

per il dibattimento:

nel periodo 1/1/23-30/6/23 vi sono state 66 definizioni mediante rito abbreviato e 42 mediante patteggiamento, mentre nel corrispondente periodo del 2022 le definizioni con abbreviato sono state 37 e con patteggiamento 1;

per la sezione Gip-Gup:

nel periodo 1/1/23-30/6/23 vi sono state 140 definizioni mediante rito abbreviato e 136 mediante patteggiamento, mentre nel corrispondente periodo del 2022 le definizioni con abbreviato sono state 91 e con patteggiamento 99.

Tribunale ordinario di Verona

Le modifiche apportate al procedimento per decreto (sia con riguardo all'ampliamento dei casi in cui è applicabile tale rito, sia con riguardo agli incentivi per favorire le non opposizioni) sono funzionali all'esigenza deflattiva e di contrazione dei tempi di durata del procedimento perseguiti dalla riforma; visto il breve periodo intercorso dalla modifica normativa ancora non è possibile fare bilanci di tipo quantitativo, in relazione al maggior ricorso da parte del P.M. a tale rito (dalle informazioni statistiche trasmesse dall'Ufficio di Procura non si rileva ancora un significativo aumento di tali richieste). Dal confronto con i dati statistici del precedente anno giudiziario (estratti dalla Consolle) risulta peraltro una significativa diminuzione delle opposizioni (circa 100 opposizioni in meno). Non risulta invece che le limitate modifiche che hanno interessato i riti alternativi del patteggiamento e dell'abbreviato abbiano avuto incidenza in termini di un maggior ricorso a tali istituti (come riscontrato, ad es. per la sezione GIP/GUP, anche dal confronto dei dati statistici dell'A.G. in esame con quello precedente).

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP l'incremento delle richieste di applicazione della pena e di abbreviato, già segnalato, risulta nel 2023 pari a circa il 25%. E 'un trend iniziato prima dell'intervento della riforma.

II.B.6 LE SANZIONI SOSTITUTIVE

Tribunale ordinario di Venezia

In tema di condanne a pena sostitutiva, la disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. ha avuto dapprima un'applicazione assai limitata, poi nel corso dell'anno ha principiato a ricevere una qualche maggiore operatività, senza comportare significative situazioni da attenzionare, stante la tuttora modesta estensione complessiva. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n. 3 applicazioni al 30.6.23.

Tribunale ordinario di Padova

Sicuramente è troppo presto per fare bilanci a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'art. 20 bis c.p. e dalle modifiche apportate agli artt.53 e seguenti della L. 689/81, cui è correlata l'introduzione del c.d. dispositivo a formazione progressiva (artt. 545 bis c.p.p.).

Infatti le richieste sono state poche e non compiutamente articolate; a molti difensori non è chiaro -forse anche per taluni difetti di coordinamento normativo- se sia più utile per i loro assistiti chiedere in fase di cognizione la pena sostitutiva o se sia meglio rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza a seguito dell'irrevocabilità della sentenza al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti, misure alternative; **la coesistenza di condanna a pena alternativa e appellabilità della sentenza** (fatta

eccezione per la sostituzione con i lavori di pubblica utilità) **rende meno funzionale l'istituto al dichiarato scopo di accorciare l'intervallo temporale tra la commissione dell'illecito e l'esecuzione della pena.** Un aspetto critico fondamentale è la, già sottolineata, grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del codice della strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime. E' stato impossibile, nella maggioranza dei casi, rispettare il termine di 60 giorni per il rinvio dell'udienza fissato dal primo comma dell'art. 545 bis c.p.p. E' in corso di elaborazione un protocollo volto all'enucleazione di buone prassi e al coordinamento fra cognizione ed esecuzione, che sarà sottoscritto con l'UEPE, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Sorveglianza, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale. Inoltre, il secondo obiettivo attribuito agli AUPP è proprio quello di monitorare le sentenze di condanna a pena sostituita.

Dall'analisi dei dati statistici emerge, in primo luogo, che in un numero significativo di casi (12 su 26, ossia nel 46,15% degli stessi) non è stata fissata l'udienza ex art. 545 bis co. 3 c.p.p.. Inoltre le richieste di pene sostitutive sono state formulate soprattutto all'esito di giudizi con riti alternativi (in 16 casi su 26, corrispondenti al 61,54% di essi; di questi, 10 sono riti abbreviati - ossia il 38,46% dei giudizi - e 6 sono applicazioni pene su richiesta delle parti - cioè, il 23,08% del totale -). La quasi totalità delle udienze ex art. 545 bis co. 3 c.p.p. sono state celebrate – considerando anche eventuali rinvii – in un termine superiore ai 60 giorni prescritti dal codice, decorrenti dalla lettura del dispositivo (si tratta di ben 11 casi su 14, cioè il 78,57% del totale; tra questi, in 6 casi sono stati riscontrati rinvii superiori ai 100 giorni, corrispondenti al 42,86% del totale). In particolare, emerge come la causa più frequente della celebrazione delle udienze ex art. 545 bis co. 3 c.p.p. oltre i 60 giorni sia la difficoltà di reperire un ente disponibile per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Nella maggior parte dei casi gli Organi giudicanti hanno disposto la sostituzione della pena (in 17 giudizi sui 26 esaminati, pari al 65,38% di essi). Tra le pene sostituite i lavori di pubblica utilità rappresentano quella applicata in misura preponderante (in ben 10 casi su 17, ossia nel 58,82% dei casi; gli LPU costituiscono l'esito riscontrato nel 38,46% delle decisioni, se si considerano anche i dispositivi confermati).

Volendo considerare le motivazioni dei provvedimenti adottati, emerge come, nei casi di sostituzione delle pene, gli Organi giudicanti abbiano statuito sulla congruità della fattispecie concreta al dettato normativo (artt. 58 ss. L. 689/1981). Invece, relativamente ai casi di rigetto delle richieste di sostituzione della pena (o comunque di conferma del dispositivo), le ragioni enunciate sono diverse, per lo più riconducibili ad una difficile collaborazione dell'imputato nella concreta applicazione della pena richiesta da sostituirsi.

Un caso particolare è rappresentato da quello affrontato nella Sentenza n. 126/23 del 03.03.2023, in cui, dopo aver inizialmente richiesto la sostituzione della pena, l'imputato vi ha rinunciato, nelle more del rinvio ex art. 545 bis c.p.p., al fine di presentare appello.

Come già anticipato vi sono delle criticità da evidenziare con riferimento alla reperibilità e alla completezza dei dati in materia. Innanzitutto, non è possibile "estrarre" dall'applicativo SICP un elenco di tutte le sentenze in cui è stata disposta la sostituzione della pena. Di conseguenza, i dati raccolti sono esclusivamente frutto di un controllo cartaceo eseguito dall'Ufficio Sentenze; a seguito di interlocuzione con detto Ufficio, si è riscontrata l'esigenza di creare un'apposita "opzione" su SICP.

Inoltre, sempre a livello di applicativo, la sospensione del procedimento per il rinvio dell'udienza ex art. 545 bis c.p.p. viene inserita; tuttavia, al momento dell'integrazione o della conferma del dispositivo, tale sospensione deve essere cancellata, senza che questo lasci una traccia a livello di sistema.

Vista la problematica da ultimo evidenziata, è prassi dell'Ufficio sentenze inserire nel campo "note" della schermata del fascicolo la pena sostitutiva disposta. Tale informazione non è però reperibile in via automatizzata.

Tribunale ordinario di Treviso

L'Istituto sinora è stato scarsamente applicato in quanto le sanzioni sostitutive non sembrano offrire significativi vantaggi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento in sede di esecuzione delle pene.

Anzi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo comporta la non appellabilità della sentenza di primo grado, con conseguente necessità per l'imputato di rinunciare alla possibilità di ottenere un risultato migliore in secondo grado, e di dover eseguire a breve termine il lavoro sostitutivo.

Tribunale ordinario di Rovigo

Con riferimento alle sanzioni sostitutive è davvero prematuro esprimersi nei termini di un aumentato impatto di tali istituti sugli Uffici soprattutto con riferimento a quelli di più recente introduzione (quali la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva) aventi, nella sostanza, una funzione anticipatoria della vera e propria fase decisoria.

In relazione a queste due specifiche fattispecie è prevedibile che esse, proprio per la loro natura affittiva, necessitino di un periodo di tempo adeguato perché vengano accettate nella prassi difensiva come una concreta alternativa alle pene tradizionali.

Di contro è stato notato un incremento e consolidamento di quelle già affermatesi nella prassi giudiziaria quali, appunto, il lavoro di pubblica utilità.

Per quanto riguarda specificatamente la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56 quater della Legge 689/1981 per favorire il ricorso a tale sanzione si è deciso di individuare (salva diversa prova) quale valore giornaliero quello pari al minimo.

Tribunale ordinario di Verona

Non vi è stata finora una applicazione significativa di tali istituti (in particolare semilibertà e detenzione domiciliare). Il protocollo relativo a tali istituti non è ancora stato approvato. Si registra peraltro un incremento delle proposte di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. con richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (in particolare in sede di opposizione al decreto penale), vista la possibilità di determinare il tasso di ragguglio giornaliero in misura anche assai contenuta ex art. 56 quater L. 689/81.

Tribunale ordinario di Vicenza

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, le pene sostitutive di cui all'art.545 bis c.p.p. sono finora state richieste in un limitato numero di casi.

II.B.7 LA PROROGA DEL RITO EMERGENZIALE E LE RICADUTE DEL NUOVO TERMINE FISSATO CON L'ART. 17 DEL D.L. 75 DEL 2023

I Tribunali segnalano la non rilevanza del tema per il primo grado.

Quanto alla Corte, si rinvia al precedente paragrafo II.A.2 APPELLO, pag. 62.

II.B.8 IL RINVIO PREGIUDIZIALE SULLE QUESTIONI DI COMPETENZA

Di tutti i Tribunali ordinari del distretto veneto, solo al Tribunale di Padova l'applicazione del predetto istituto risulta essere stato chiesto una sola volta dalle parti, richiesta che è stata respinta.

Nessuna questione rimessa d'ufficio alla Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 24 bis, primo comma, c.p.p.

II.B.9 L'IMPROCEDIBILITA'

(Numero sentenze di primo grado e procedimenti pervenuti a giudizio in secondo grado per reati commessi a decorrere dal 01/01/2020; numero delle dichiarazioni di improcedibilità; tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali; tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza di appello sia stata impugnata)

Va premesso che il termine improcedibilità si intende qui riferito solo all'istituto ex art. 344-bis cod. proc. pen., il tema riguarda la Corte di appello, i Tribunali essendo coinvolti limitatamente alle condotte ed ai dati relativi al carico di lavoro dei procedimenti per reati consumati dal 01/01/2020 con, in particolare, il tema dei tempi di inoltro del fascicolo dal primo al secondo grado.

Tribunale ordinario di Padova

1) numero di sentenze di primo grado per reati commessi a decorrere dall'1.1.2020

Il dato richiesto non è ricavabile – in base a quanto riferito dai funzionari responsabili – né da SICP, né dalla consolle, né da SIRIS.

2) Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali

Dalle informazioni assunte dal funzionario addetto risulta che i fascicoli con misura in corso vengono preparati e destinati all'invio in Corte d'Appello entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione dell'atto di impugnazione, ove la data di commissione del reato sia dal 2020 in poi (e, pertanto, il fascicolo non debba essere passato al magistrato titolare per il calcolo della improcedibilità); invece, ove la data di commissione del reato sia anteriore al 2020, ma vi sia una misura personale in corso, vengono passati al magistrato per il calcolo delle prescrizioni, segnalando la causa dell'urgenza e predisposti per l'invio alla Corte entro 2 - 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

I fascicoli ordinari: vengono "lavorati" e sono pronti per l'invio mediamente entro 3 - 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione, ove non occorra il calcolo della prescrizione; in caso contrario, i tempi variano in base al giorno di restituzione del fascicolo da parte del magistrato, ma di solito sono pronti per l'invio alla Corte entro 1 settimana/10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

Infine, i fascicoli che richiedano notifica alle parti dell'atto di impugnazione a mezzo UNEP: sono pronti per l'invio alla Corte mediamente entro i 30 e i 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione, a seconda che la notifica debba essere eseguita dall'UNEP di Padova o da altro UNEP. Si deve precisare che, a prescindere dalla casistica elencata e dai tempi di lavorazione delle impugnazioni da parte dell'ufficio, i fascicoli vengono spediti in Corte, via posta, solo due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. La digitalizzazione dei processi penali dovrebbe eliminare i tempi morti di spedizione.

Tribunale ordinario di Vicenza

Il termine di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali è dai 15 ai 30 giorni.

Corte di appello di Venezia

In Corte, il 2023 è stato caratterizzato dal tentativo di organizzare i due ruoli concorrenti, quello con i processi per reati cui si applica la prescrizione e quello relativi a reati consumati dal 01/01/2020 per i quali la prescrizione è sospesa dopo la sentenza di primo grado e cui si applica la disciplina dell'improcedibilità ex art. 344-*bis*, con un tentativo di fissazione che tenga pure conto dell'obiettivo da perseguire entro il giugno 2023 per il PNRR.

L'annunciato prossimo ritorno alla disciplina della prescrizione imporrà la rivisitazione del ruolo per tutti i reati consumati sia dal 03/08/2017 al 31/12/2019 (posto che il testo riunito, allo stato non è immediatamente riconducibile a quello della legge 103/2017, modificandosi tempo e disciplina della sospensione: in particolare questa ora decorre dal termine che il giudice si è assegnato in sentenza, la sua durata è differente, è previsto che essa si vanifichi se il giudizio di appello non è definito entro i 24 mesi decorrenti dal momento indicato) che dal 01/01/2023 al momento della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il dato indicativo fornito dalla funzionaria statistica della Corte indica alla data del 26 ottobre 2023 in 2.594 i fascicoli del primo gruppo ed in 789 quelli del secondo gruppo: si tratta di circa un terzo della complessiva pendenza, da rivisitare.

E' pertanto estremamente importante evidenziare la necessità di una disciplina transitoria che quantomeno indichi con chiarezza i criteri della relazione tra la nuova prescrizione, i fascicoli per reati *pre* 03/08/2017 e per quelli *post* 01/01/2020, individuando le soluzioni ritenute più favorevoli: l'incertezza determinerebbe la sostanziale impossibilità di operare utilmente l'indispensabile ri-spglio della pendenza. In caso contrario sarà essenziale una pronta risposta giurisprudenziale di legittimità (la stessa Corte di cassazione essendo chiamata al ricalcolo delle prescrizioni).

Non è affatto inutile rievdenziare che tale ri-spglio dovrà essere effettuato a mani, con l'accesso materiale al fascicolo, nulla di telematico servendo il fascicolo di appello. Il tempo relativo sarà tolto all'attività giurisdizionale ordinaria, con l'utilizzazione dei magistrati e del personale amministrativo in rilevanti carenze di organico: è pertanto prevedibile il rallentamento dell'attività ordinaria, purtroppo rendente più faticoso il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

La Corte non ha pronunciato sentenze di improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis*. I pertinenti fascicoli pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina (per i quali operava il termine del biennio) sono stati tutti prelevati dalla pendenza, fissati e definiti. Per gli altri sopravvenuti il termine è triennale fino al 31/12/2024, quindi non ancora scaduto.

Quanto ai termini per la trasmissione dei fascicoli dal primo al secondo grado e dall'appello in Cassazione, l'Ufficio statistico ha fornito le indicazioni che seguono: in presintesi, il tempo medio di trasmissione dal primo grado alla Corte è di 70 giorni, di cui dieci coprono il periodo da invio a pervenimento.

Va precisato che la Corte ha attualmente un arretrato nella registrazione dei fascicoli in arrivo di circa 200/250 numeri, per carenza di personale.

Segue schema

1.

ISCRITTI DA GENNAIO A OTTOBRE 2023 CON ALMENO UN REATO COMMESSO DAL 2020
 N.1040 SU N.3156 ISCRITTI NEL
 PERIODO

**SENTENZE - DIBATTIMENTO (collegiale e monocratico) - DEPOSITATE DA GENNAIO A OTTOBRE 2023 -
 PROCEDIMENTI CON ALMENO UN REATO COMMESSO DAL 2020**
A PRESCINDERE DALLE ALTRE DATE E DALL'ESITO

SEDE	N.	TOT SENT	% SUL TOTALE
BELLUNO	310	591	52,5%
PADOVA	1152	3089	37,3%
ROVIGO	362	780	46,4%
TREVISO	224	2126	10,5%
VENEZIA	468	2851	16,4%
VERONA	1386	3751	37,0%
VICENZA	478	1737	27,5%
	4380		

2.

DICHIARAZIONI IMPROCEDIBILITA'

non rilevabile

3.

TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE DAL I GRADO

PROCEDIMENTI CON DATA ARRIVO NEL PERIODO (esclusi quelli con rinvio dalla Cassazione)

MEDIA GG. DALLA DATA DI RICEZIONE ALL'ARRIVO CARTACEO: 70

MEDIA GG. DALLA DATA INVIO ALL'ARRIVO CARTACEO: 9

4.

TEMPI MEDI DI TRASMISSIONE ALLA CASSAZIONE

PROCEDIMENTI CON DATA RICEZIONE NEL PERIODO

MEDIA GG. DALLA RICEZIONE ALL'INVIO: 65

III. GIURISDIZIONE MAGISTRATURA ONORARIA

Tribunale ordinario di Venezia

Attesa l'attuale carenza di organico il contributo della Magistratura onoraria appare indubbiamente di grande rilevanza, se non essenziale, per il funzionamento di specifici settori, maggiormente nell'ambito civile.

I GOP presso il Tribunale sono stabilmente inseriti nell'ambito della 1° e della 2° Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, e sono inseriti altresì nell'Ufficio del Processo in materia di Protezione internazionale, ove svolgono sia attività di trattazione diretta di procedimenti (in particolare in quelli di trattazione monocratica ed in quelli in materia di riconoscimento di cittadinanza) che delegata dell'audizione del richiedente asilo da parte del giudice relatore del procedimento, nell'Ufficio del Processo in materia di sfratti e locazione, in cui tengono a turno, in alternanza con i giudici assegnati alla Prima Sezione Civile, le udienze di convalida di sfratto per morosità e finita locazione, nell'Ufficio del Processo in materia di esecuzione mobiliare, ove tengono, in materia esclusiva, le udienze in materia di espropriazione presso terzi ed in materia di espropriazione mobiliare, nell'Ufficio del Processo in materia di Volontaria Giurisdizione, ove tengono la maggior parte delle udienze di audizione degli amministrandi nelle procedure di ADS e coadiuvano in tali procedure i Giudici Tutelari.

E' stato, inoltre, previsto un ruolo aggiuntivo per i G.O.T., da affiancare a quello del singolo magistrato assegnatario, con la supervisione del Presidente della Sezione Civile, coordinatore dell'attività dei G.O.T. , limitato, quanto alle materie della Prima Sezione Civile, alle locazioni, alla Comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali, alla Comunione e condominio – tabelle millesimali, ad altri rapporti condominiali, e, quanto alle materie della Seconda Sezione, alle cause in materia di assicurazione e di risarcimento danni per sinistri stradali con danni alle cose e lesione alle persone, con un importo massimo di € 50.000.

È stata prevista, ancora, l'Assegnazione ai GOP inseriti nell'Ufficio per il Processo delle attività istruttorie di cui all'art. 10, comma 11°, D. L.vo n. 116/2017.

Il contributo svolto dalla magistratura onoraria nelle sezioni dibattimentali è limitato all'operatività di una sola GOP ed è molto positivo, poiché tale GOP ha operato con elevata dedizione e capacità professionale, definendo un numero elevato di giudizi del ruolo di magistrato pensionato, che ha contribuito a smaltire anche in modo lodevole, ovviamente nei limiti previsti dalla normativa in relazione alla propria qualità di Giudice onorario.

Da ultimo, positivo è stato altresì il contributo di altri GOP intervenuti per sostenere le esigenze di carattere organizzativo inerenti i rinvii di processi che magistrati ordinari non potevano tenere per provvedimenti di esenzioni.

Come già detto in precedenza, è stata di recente disposta l'aggregazione di ulteriori Giudici onorari all'Ufficio del Processo in materia di immigrazione e protezione internazionale nell'ambito di un piano straordinario per far fronte all'eccezionale numero di iscrizioni di procedimenti in materia di riconoscimento di cittadinanza.

Quanto in precedenza esposto in sintesi **conferma come il contributo dei GOP sia essenziale per il funzionamento del Tribunale, posto che interi settori rimarrebbero del tutto fermi o in grande sofferenza in caso di loro assenza.**

D'altra parte, **la recente riforma sulla conferma dei magistrati onorari sta conducendo ad effetti che conducono ad una loro utilizzazione parziale o, comunque, inferiore rispetto a quella della precedente disciplina:** la lieve differenza dell'indennità prevista dal Ministero della Giustizia per coloro che optano per un'attività a tempo pieno rispetto ai magistrati onorari che effettuano una scelta di attività a tempo parziale ha condotto quasi tutti i GOP confermati in questo Tribunale ad

effettuare tale ultima scelta, chiaramente scontata per tutti i magistrati onorari che esercitavano attività di avvocato o altra attività remunerata, posto che la differenza di emolumenti non era tale da incentivare un'attività a tempo pieno. La conseguenza, nonostante le indubbie aperture ad un possibile utilizzo superiore ad un'udienza settimanale contenute nella recente circolare del CSM in materia, è quella, comunque, di un'attività concretamente esercitata inferiore a quella precedente (anche in mancanza dell'incentivo collegato al numero di udienze), vieppiù aggravata dalla presenza di un numero rilevante di GOP vincitori di concorsi presso l'Amministrazione della Giustizia e vincolati, sulla base del nulla osta ministeriale, ad un numero di udienze non superiore ad una alla settimana.

Si auspica, a tale ultimo proposito, che il Ministero sciolga al più presto il nodo tra attività di pubblico impiego e conferma a tempo parziale, fissando – a fronte di un compenso certamente non irrilevante – i confini tra due attività che in parte appaiono tra loro incompatibili.

Tribunale ordinario di Padova

SETTORE CIVILE

Al settore civile sono assegnati complessivamente 12 GOP, tutti nominati ante 15.8.2017 tranne uno, sette alla prima sezione e cinque alla seconda sezione civile.

Tutti i GOP, tranne quello di nomina post 15.8.2017, sono titolari di ruolo autonomo limitato quantitativamente e qualitativamente secondo il progetto tabellare 2020/2023.

Il GOP di più recente nomina è esclusivamente inserito nell'ufficio per processo ex art. 9 d.lgs. 116/2017 non avendo ancora terminato il biennio.

Il loro apporto è sempre stato importante sia per fa fronte a vacanze di organico e/o a lunghe assenze, sia per contenere il numero dei procedimenti e quindi favorire la definizione degli stessi, soprattutto dei procedimenti contenziosi più recenti, ed evitare la formazione di arretrato in linea anche con gli obiettivi del PNRR.

Purtroppo, il loro numero si è progressivamente ridotto negli ultimi anni senza che ci siano state delle nuove nomine e quindi delle sostituzioni.

In particolare, due GOP assegnati alla prima sezione particolarmente esperti si sono dimessi nel giugno/luglio 2022. Per ristabilire la proporzione nell'assegnazione tra le sezioni un GOP è stato trasferito dalla seconda alla prima sezione civile, e a gennaio 2023 altro GOP della seconda sezione è passato alla prima sulla base della disponibilità dimostrata ad occuparsi, con ruolo autonomo, dei procedimenti di giudice tutelare.

IL GOP di nuova nomina è inserito nell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato della prima sezione civile procedure concorsuali/esecuzioni e si occupa, su delega del magistrato togato, di esecuzioni mobiliari, oltre a svolgere attività preparatoria in ausilio dei magistrati del gruppo, in particolare monitoraggio delle procedure ed esame delle perizie nelle esecuzioni immobiliari.

Tutti i GOP cd. "ad esaurimento" -tranne due GOP con ruolo autonomo in materia di procedimenti di giudice tutelare- oltre ad essere titolari di ruolo autonomo sono inseriti negli uffici per il processo istituiti a supporto dei gruppi specializzati della prima sezione (famiglia/diritti reali/successioni/GT e procedure concorsuali/esecuzioni) e della seconda sezione civile.

In particolare, i 5 GOP assegnati alla seconda sezione civile sono stati frequentemente utilizzati nell'ambito dell'ufficio per il processo per svolgere attività delegata specie di natura istruttoria in caso di impedimento del magistrato togato, nonché più in generale per gestire i ruoli vacanti in attesa Della copertura del posto. Sempre i GOP della seconda sezione civile trattano in via esclusiva per

previsione tabellare i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. con funzione deflattiva specie in materia di responsabilità sanitaria come già sopra evidenziato.

SETTORE PENALE

Alla Sezione penale sono assegnati 4 GOP, tutti nominati anteriormente al 15.8.2017, titolari anch'essi di ruoli autonomi composti da procedimenti per reati rientranti nell'area "Generico Affari Semplici", come stabilito nel progetto tabellare 2020/2023.

Come evidenziato dalla Coordinatrice della sezione, le "stabili condizioni precarie" della Sezione, composta in gran parte da giudici giovani e di sesso femminile, con frequenti e prolungati congedi per maternità (l'ultimo dei quali in corso dal dicembre 2022), rende necessario e prezioso l'apporto dei magistrati onorari.

Anche nell'ambito della sezione penale il numero dei GOP è diminuito da 5 a 4 negli ultimi anni, senza che vi sia stata alcuna sostituzione. Inoltre, uno dei 4 GOP di particolare esperienza ed alta produttività, dr.ssa Ballarin, da circa due anni garantisce la presenza per un solo giorno alla settimana in quanto è risultata vincitrice del concorso per funzionario giudiziario e presta servizio in tale veste presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

DATI STATISTICI: nei primi nove mesi del 2023 i GOP hanno integrato i collegi nel rispetto dei limiti normativamente previsti, per impedimento o momentanea assenza di uno dei componenti, in 5 udienze. Quanto al settore monocratico, i quattro GOP hanno depositato complessivamente 784 sentenze.

La loro attività appare quindi fondamentale anche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in vista del quale e in seguito all'assunzione degli AUPP nel marzo 2022 è stato costituito l'ufficio per il processo a supporto della sezione di cui fanno altresì parte.

Tribunale ordinario di Treviso

La Magistratura Onoraria fornisce un contributo rilevante, sia quantitativamente che qualitativamente, all'attività del Tribunale.

Non considerando i Giudici di Pace, attualmente sono in servizio 12 Giudici onorari (a fronte di una pianta organica di 17 unità), di cui uno solo è entrato in servizio dopo il D. Lgs. 116/2017. I GOP sono addetti in netta prevalenza alle materie civili (11 su 12) e si occupano prevalentemente di esecuzioni mobiliari (3), amministrazioni di sostegno (5), sfratti (1), contenzioso civile ordinario (2).

L'unico GOP attualmente in servizio presso l'UPP della sezione penale – dibattimento ha assunto l'incarico dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 116/2017, perciò, in base all'art. 179 della circolare sulla formazione delle tabelle, non può essere assegnatario di procedimenti penali, non ricorrendo i presupposti previsti a tal fine dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 116/2017 (scopertura della sezione penale superiore al 30%).

Il suo contributo è pertanto limitato a quanto può fare come componente dell'ufficio per il processo (collaborazione con i giudici).

Sotto tale profilo sarebbe auspicabile una modifica normativa che consenta l'utilizzo dei magistrati onorari assunti dopo l'emanazione del decreto legislativo 116/2017 in modo meno restrittivo, così da consentirne l'impiego nella trattazione di processi penali monocratici di regola, e non solo in casi eccezionali. L'utilizzo della magistratura onoraria sarebbe in particolare estremamente utile con riferimento ai processi da opposizione a decreto penale, relativi ai reati di minore importanza ma assai numerosi, e tali da incidere in modo significativo sul carico di lavoro complessivo.

A fronte di una perdurante carenza di organico dei magistrati togati (la scopertura media del Tribunale di Treviso è da tempo nell'ordine del 12-15%) **l'ausilio fornito dai GOP è indispensabile.**

Le procedure valutative di conferma dei magistrati onorari sono in corso di svolgimento. La stabilizzazione consente di regolarizzare la posizione lavorativa dei magistrati onorari e di garantire loro una meritata sicurezza retributiva e previdenziale.

Tribunale Ordinario di Verona

CIVILE

L'apporto è rilevante e necessario.

Vi sono 10 Giudici Onorari alla I Sezione Civile (Famiglia e Successioni), 6 alla II Sezione Civile (Procedure concorsuali ed Esecuzioni), 5 alla III Sezione Civile (civile ordinario).

Il totale dei procedimenti civili definiti con sentenza e in altro modo è pari a 9.998 nel 2022: tra questi, quelli definiti dai Magistrati onorari sono 1.555.

Il totale dei procedimenti civili definiti con sentenza e in altro modo è pari a 5.482 sino al 15.9.2023: tra questi, quelli definiti dai Magistrati onorari sono 1.460.

Si veda il punto 2), circa il fondamentale apporto dato dalla Magistratura Onoraria in particolare all'attività della I Sezione Civile.

Quanto alle altre due Sezioni, l'apporto è limitato alla celebrazione di cause di civile ordinario, eccezion fatta per la III Sezione Civile, in cui due Magistrati Onorari celebrano anche un'udienza al mese ciascuno.

Per quanto concerne il Giudice di Pace di Verona (l'analogo ufficio di Legnago ha un movimento di affari trascurabile dal punto di vista statistico), questi i dati:

2022 – contenzioso ordinario

pendenti: 2188; sopravvenuti: 2443; definiti:2.201

30.6.2023– contenzioso ordinario

pendenti: 2.430; sopravvenuti: 1.642; definiti:1.306

Nel 2022 sono state pubblicate 1.715 sentenze e 1.081 sino al 30.6.2023.

Nella lettura di tali dati va tenuto presente che, su di un organico di 24 Giudici ce ne sono solamente 4 che si occupano tanto del civile quanto del penale.

SETTORE PENALE

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nel settore penale sono state adottate misure specifiche finalizzate alla riduzione dell'arretrato e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti (Progetto Ufficio per il Processo del 28.12.2021).

In particolare, nella sezione penale dibattimentale, è stato previsto un significativo aumento del numero delle udienze, con impiego di quattro ulteriori giudici G.O.P., provenienti dalle sezioni civili, e con il diffuso impiego, per l'assistenza in udienza, dei funzionari addetti UPP.

A ciascuno dei suddetti giudici onorari sono stati inizialmente assegnati 250 procedimenti monocratici da citazione diretta, per fattispecie di reato tra le più semplici. Con successiva variazione tabellare, è stato adottato un meccanismo di assegnazione continuativa di fascicoli a detti GOP (con riassegnazione da parte di ciascun togato di un determinato numero di fascicoli ogni mese), che riceveranno quindi nel corso dell'anno altri 180-200 fascicoli ciascuno da trattare.

Oltre ai quattro GOP sopra indicati, sono in forza nella sezione dibattimentale altri due giudici onorari, dott. Ladogana e Bissoli. Sono quindi operanti nella sezione dibattimentale n. 6 giudici onorari.

Il contributo dato dai giudici onorari alla giurisdizione è stato certamente rilevante.

Grazie al supporto dei GOT Ladogana e Bissoli è stato possibile innanzitutto gestire, nell'ultimo anno e mezzo, i ruoli monocratici dei tre giudici impegnati nella trattazione di due complessi processi per reati di competenza DDA, e per tale ragione beneficiari di uno "sgravio" anche sui ruoli monocratici.

Grazie al supporto degli altri 4 giudici onorari, è stato possibile alleggerire i ruoli di ciascun togato (che erano dell'ordine di ca. 500 fascicoli ognuno), e inoltre far fronte all'assenza per maternità, da febbraio 2023, di due giudici della sezione (gestendo parte di loro ruoli, limitatamente ai reati di loro "competenza": quelli più semplici e di più facile trattazione).

I giudici onorari sono stati altresì utilizzati per comporre i collegi (nella trattazione di procedimenti per reati non inclusi nel catalogo di cui all'art. 407 lett. a) cpp), laddove altre soluzioni (applicazione di giudici civili, sostituzioni di altri togati) non erano praticabili.

Infine, i Magistrati Togati della Sezione Penale Dibattimentale nel 2022 hanno emesso 2.227 sentenze, mentre quelli Onorari 2.124. Fino a settembre 2023 i Magistrati Togati della Sezione Penale Dibattimentale hanno emesso 2.124 sentenze, mentre quelli Onorari 1.329.

Tribunale Ordinario di Vicenza

G.d.P. Vicenza

SETTORE CIVILE

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 629 procedimenti di natura ordinaria (di cui 222 cause relative a beni mobili, 228 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 161 opposizioni a decreti ingiuntivi, 18 di altra natura) rispetto ai n. 672 del fine periodo, con un aumento delle pendenze pari a circa il 6,4%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 462 rispetto alle 528 del fine periodo con un aumento delle pendenze del 14,30%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultano essere 502 all'inizio del periodo rispetto ai 335 del fine periodo; i procedimenti ATP n. 9 rispetto ai 13 del fine periodo.

I procedimenti complessivi pendenti all'inizio del periodo risultano essere n. 1653 rispetto ai n. 1601 pendenti al termine del periodo con una leggera diminuzione delle pendenze del 3% circa.

In relazione alla durata dei procedimenti, per lo più le cause sono definite entro due anni o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza. Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

Alcune criticità che hanno condizionato l'attività giudiziaria degli Uffici sono ascrivibili ad una carenza del personale.

Risultano pendenti 63 procedimenti per i quali sono trascorsi oltre tre anni in assenza di definizione al 30.6.2023.

Il trend dell'azione intrapresa dall'Ufficio è stato comunque proiettato a contrastare il peso dell'arretrato c.d. critico soprattutto grazie ad una costante attività di direzione, vigilanza e controllo

del Presidente del Tribunale, attraverso il suo delegato Dott. Paolo Talamo, sull'attività dell'Ufficio e sul puntuale rispetto dei tempi processuali previsti dalle vigenti normative.

L'attività di definizione continuerà ad essere monitorata attraverso una verifica bimestrale dei movimenti riguardanti ciascun ruolo, fotografata attraverso la compilazione di una tabella Excel da parte di apposito gruppo di lavoro costituito allo scopo di elaborare attendibili dati statistici.

G.d.P. Bassano del Grappa

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultavano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 186 procedimenti di natura ordinaria (di cui 98 cause relative a beni mobili, 62 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 1 causa in ordine a distanze relative a piantagioni, 23 opposizioni a decreti ingiuntivi, 2 di altra natura) rispetto ai n. 223 del precedente periodo. Si registra pertanto una diminuzione pari al 16,6%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 119 rispetto alle 103 del precedente periodo con diminuzione pertanto del 13,45%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultavano essere 18 all'inizio del periodo rispetto alle 8 del precedente periodo; i procedimenti ATP n. 2 mentre nel precedente periodo erano 4.

Per quanto riguarda i giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi nel periodo di riferimento risultano essere in n. 23, rispetto ai 26 del precedente periodo.

In relazione alla durata dei procedimenti, per lo più le cause sono definite entro un anno o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza.

Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

IV. INCIDENZA PRESENZA ADDETTI UPP SU OPERATIVITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.

Tribunale Ordinario di Venezia

In data 29.12.2021 è stato predisposto anche dal Tribunale di Venezia il progetto funzionale alla realizzazione degli obiettivi PNRR, di ristrutturazione dei precedenti ed istituzione di nuovi Uffici per il processo, ai fini della miglior utilizzazione degli addetti UPP di prossima assunzione.

Il progetto, in linea generale, si prefiggeva di fissare i compiti degli addetti UPP sulla base di apposito progetto organizzativo previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in virtù del quale "il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria", prevedendo; in particolare, i seguenti compiti:

- a. studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento);

b. supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione;

c. condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali;

d. supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie

Veniva, altresì, chiarito dalla circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 21.12.2021:

a. Che sarà possibile modulare distinte “strutture organizzative”, calate nella realtà dei singoli settori d'intervento, nulla vietando che un singolo addetto possa essere assegnato ad un ufficio per il processo e, in via proporzionale o residuale, ad altra articolazione;

b. Che non è esclusa la possibilità di assegnare risorse a sezioni o sezioni escluse dal “paniere Cepej”, rimettendo tale valutazione agli organi apicali di ciascun ufficio giudiziario;

c. Che manterranno piena funzionalità le distinte risorse assegnate all'ufficio per il processo a legislazione vigente, cioè i magistrati onorari ed i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché i research officers che collaborano con le Sezioni Specializzate in materia di protezione internazionale a seguito di protocollo stipulato con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO);

d. Che tra le mansioni “di raccordo con il personale addetto alle cancellerie” sono ricomprese anche lo “scarico” dell'udienza, le attività di notifica e di comunicazione alle parti, l'accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva e l'assistenza del magistrato, togato ed onorario, in udienza, con la possibilità di celebrare l'udienza anche in ore pomeridiane, soprattutto quando sia impossibile l'utilizzo di qualifiche della seconda area e comunque quando i fascicoli siano stati oggetto di studio preliminare da parte dell'addetto;

e. Che possono individuarsi competenze “trasversali”, tra le quali rientro, oltre quelle della creazione di banche dati, quella di rilevazione statistica diretta ad ottemperare agli obblighi di monitoraggio continuo previsti dal PNRR e quella diretta ad offrire ai vertici dell'ufficio utile informazione diretta al sostegno del personale ed agli incombenti amministrativi (controlli su presenze ed assenze, evasione di richieste di permessi orari o giornalieri, ferie, buoni pasto, aspettativa, etc.);

f. Che il personale amministrativo di ruolo nelle cancellerie e nelle segreterie della Presidenza potrà contare anche su ulteriori contingenti di personale PNRR con mansioni tipicamente giuridico – amministrative, ricompresi nelle 5.410 unità di personale PNRR da assumere ulteriormente, di cui 1.060 unità di tecnici di amministrazione e 3.000 unità di operatori data entry.

Sulla base di quanto analiticamente esposto nel progetto, al quale per necessaria economia di esposizione di rimanda, venivano istituiti (o ristrutturati) i seguenti Uffici per il processo:

1. Servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell'Ufficio e dei flussi organizzativi
2. Servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e supporto alla digitalizzazione
3. Servizio di supporto alla raccolta di indirizzi giurisprudenziali dell'Ufficio e di accompagnamento alla costruzione di banca dati di merito

4. Ufficio del Processo della Protezione Internazionale, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E IMPEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'ARRETRATO PINTO

5. Ufficio del Processo della Seconda Sezione Civile, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA FAMIGLIA (COMPRESI I PROCEDIMENTI CAMERALI) E DELLA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO (II SEZIONE CIVILE)

6. Ufficio del Processo della Prima Sezione Civile, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA CONTRATTUALISTICA, DEI DIRITTI REALI, DELLE SUCCESSIONI NONCHE' NEL GRUPPO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCONSUALI, ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO

7. Ufficio del Processo della Sezione Specializzata in materia di impresa, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, DIMINUZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO

8. Ufficio del Processo delle Sezioni Dibattimentali, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI DIBATTIMENTALI

9. Ufficio del Processo della Sezione GIP/GUP, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLA SEZIONE GIP/GUP

10. Ufficio del Processo per il patrocinio a spese dello Stato, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI PENALI E GIP/GUP E RIDUZIONE DELL'ARRETRATO PINTO NELLE SEZIONI CIVILI MEDIANTE AUSILIO AI GIUDICI NELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LE LIQUIDAZIONI ED IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

11. L'Ufficio del processo per il MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E SERVIZIO ECONOMATO

12. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

13. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI SFRAATTI E LOCAZIONI

Va detto che dei 91 addetti UPP assegnati al Tribunale di Venezia solo 28 prendevano possesso dell'Ufficio in data 22 febbraio 2022 ed altri 26 prendevano possesso il 23.06.2022; nel frattempo 3 degli addetti rassegnavano le dimissioni ed altre 2 si ponevano in aspettativa per maternità, per cui solo 49 addetti, quasi la metà dell'organigramma previsto, rimanevano presso il Tribunale di Venezia per collaborare ai compiti previsti dal **progetto, che necessariamente doveva essere ridimensionato**.

In data 13 giugno 2023 prendevano servizio, a seguito dell'assegnazione degli idonei per gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, altri 8 addetti UPP, per cui attualmente gli UPP, tenuto anche conto delle attuali dimissioni, ammontano a 54 unità, un numero certamente molto lontano da quello necessario per la piena funzionalità degli Uffici per il Processo istituiti.

Quanto alle prassi istituite, si segnalano quelle che hanno consentito migliori risultati nell'ambito dei singoli settori:

Sezione specializzata in materia d'impresa

Stante il ridotto numero di addetti all'UPP effettivamente assegnati al Tribunale di Venezia vi è stata nel periodo di riferimento la assegnazione alla Sezione nel febbraio del 2022 di un solo addetto UPP che è stato impiegato, in sintesi, secondo il Progetto predisposto: ad attività di ausilio ai Magistrati consistente nello studio di un selezionato numero di fascicoli per ciascun magistrato (individuati da ciascun giudice di concerto con la Presidente di Sezione) con redazione di schede analitiche; ad attività di supporto in udienza con impiego nella predisposizione delle bozze di

verbali di udienza per tutte le udienze collegiali mensili (primo e terzo giovedì di ogni mese) e per talune udienze monocratiche; ad attività di ausilio alla Cancelleria nella preparazione dei ruoli di udienza e dei relativi fascicoli, nello scarico dei verbali di udienza, nella comunicazione alle parti e più in generale nell'aggiornamento dei fascicoli operando sul sistema Sicid. La attività prestata dal funzionario UPP, è stata di indubbia utilità nella agevolazione del lavoro del personale amministrativo e dei magistrati con riferimento alle schede redatte per singoli fascicoli.

Viene effettuato il monitoraggio della attività svolta in raccordo con gli addetti del Servizio di monitoraggio; l'addetto UPP riferisce altresì i risultati quantitativi e qualitativi alla Presidente di Sezione coordinatore dell'Ufficio che riferisce al Presidente del Tribunale. Un Secondo addetto UPP è stato assegnato alla Sezione Impresa il 23.6.2022, con mansioni analoghe a quelle del primo.

Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ha proficuamente funzionato l'Ufficio del Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019 cui sono stati assegnati giudici professionali ed onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, personale di cancelleria e tirocinanti curriculari, nonché, a partire dal 22.2.2022 n. 5 addetti UPP aumentati di ulteriori 3 a partire dal 23.06.2022 e di un'altra unità a partire dal 18.06.2023, in sostituzione di un addetto UPP nel frattempo dimissionario.

Molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a due e, da ultimo, ad uno – che hanno collaborato in maniera intensa alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (p. es., il loro sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune a mezzo dell'applicativo Teams, di continuo implementata ed aggiornata.

Il principio della condivisione dei dati è, del resto, comunemente applicato nell'ambito della Sezione, tanto è vero che, oltre alle riunioni ex art. 47 ter Ord. Giud., è prassi costante, ancor prima delle specifiche camere di consiglio, discutere, a composizione allargata a tutta la Sezione, gli aspetti procedurali e sostanziali che necessitano di una comune risoluzione.

Quanto agli addetti UPP è stato disposto:

a. Che l'attività degli Addetti all'Ufficio per il Processo per l'immigrazione e la protezione internazionale avvenga in conformità agli obiettivi ed alle modalità specificamente illustrati nel Progetto PNRR in data 29.12.2021;

b. Che, a tal fine, ogni Addetto all'Ufficio per il Processo, una volta ricevute le credenziali per l'accesso al SICID, sia inserito nella Consolle dell'assistente di ogni magistrato cui è assegnato e che i magistrati assegnatari provvedano a trasmettere, una volta inserito l'Addetto nella consolle dell'assistente, i modelli di provvedimenti che ritengono che gli Addetti possano predisporre unitamente alla visibilità dei fascicoli del ruolo protezione internazionale;

c. Che, in relazione a tali fascicoli, gli Addetti possano:

d. In ordine ai fascicoli di nuova assegnazione, effettuare uno screening che comporti:

1) il riconoscimento o meno della protezione speciale per i casi non riconducibili alla protezione internazionale;

2) il riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria per casi manifestamente fondati;

3) il riconoscimento o meno della protezione speciale qualora i nuovi elementi su cui si fonda la domanda reiterata riguardino solo il nuovo art. 19, co 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 (nel caso, invece, in cui la domanda reiterata sia ammissibile per motivi diversi, l'Addetto propone che il ricorso venga inserito nel binario dei casi "ordinari" ovvero in quello dei casi con trattazione prioritaria);

- 4) la declaratoria di inammissibilità per la domanda reiterata in assenza dei presupposti di legge;
- 5) La valutazione della sussistenza delle ipotesi di sospensione ex art. 35 bis, comma 4°, D. L.vo n. 25/2008;
- 6) L'esame delle richieste di modifica dei provvedimenti di sospensione o di rigetto della sospensione;
- 7) La predisposizione del decreto di fissazione udienza;
- 8) La tenuta di un calendario di udienza del magistrato in cui anche poter fissare procedimenti omogenei per paese di provenienza o per claims ;
 - e. In ordine ai fascicoli già assunti per la decisione o per cui è stata già disposta udienza per la decisione, che saranno individuati dal magistrato assegnatario:
 - a) l'approfondimento istruttorio e di studio dei casi e la compilazione della scheda del procedimento nonché delle attività amministrative complementari alla trattazione del procedimento e alla gestione del ruolo e dell'udienza;
 - b) la predisposizione della bozza del provvedimento con la compilazione dei campi che verranno indicati dal magistrato nel modello trasmesso alla consolle dell'assistente;
 - f. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo si coordini con i Ricercatori EUAA (già EASO), ferma restando, una volta ripristinato il loro numero di organico, l'assegnazione di singoli ricercatori a gruppi di magistrati e salva sempre la condivisione dei risultati delle ricerche, ai fini del reperimento delle COI e della segnalazione delle necessità di approfondimento delle claims e di singoli casi;
 - g. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo possa svolgere attività di assistenza al giudice durante l'udienza o, su specifica indicazione del giudice assegnatario, anche al magistrato onorario cui è delegata l'udienza di audizione del richiedente asilo;
 - h. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda ad accettare il deposito del verbale di udienza, alla comunicazione alle parti e provveda altresì all'accettazione del deposito di tutti gli altri provvedimenti del giudice ed alla comunicazione alle parti;
 - i. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda al segnalare all'Addetto a tal fine designato (allo stato il dott. Eugenio PASIN) i provvedimenti rilevanti depositati dal giudice, anche su indicazione di quest'ultimo, ai fini del deposito nella banca data di merito.
 - l. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo compia, su indicazione del giudice cui è assegnato, ogni altra attività prevista nel progetto PNRR e provveda alla condivisione, a mezzo delle cartelle condivise Teams, dei provvedimenti e dei risultati delle ricerche di rilievo;
 - m. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo ponga in essere ogni necessaria attività di raccordo tra il giudice e la cancelleria;

SETTORE PENALE:

I compiti che sono stati assegnati agli addetti all'ufficio per il processo, nell'ambito delle attività di pertinenza delle Sezioni dibattimentali penali, possono essere così di seguito enunciati, in osservanza delle indicazioni di cui all'allegato II n. 1 al decreto-legge 09/06/2021 n. 80:

- 1) spoglio/iscrizione processi: verifica criteri prioritari (ad es. processi aventi imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cp.p. e secondo Linee guida di priorità distrettuale); sviluppo successivo dei processi prioritari nella fissazione delle udienze e nel ruolo (ad es. calendarizzazione e collocazione nel ruolo d'udienza);
- 2) verifica notifiche atti introduttivi del processo (ai fini pure del rintraccio delle cartoline postali di notifica ed in generale del controllo della effettività della notifica, così da consentire di evitare che il processo venga rinviato per il tempo consistente di una rinotifica, tra l'altro a cura del Tribunale anziché degli uffici del P.M. o del GUP);

3) controllo esistenza della lista testi delle parti e della tempestività del deposito della stessa (quindi anche scarico della trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale);

4) verifica della corretta individuazione del difensore delle parti, in particolare con riferimento all'effettività di un difensore fiduciario o d'ufficio (quindi gestione anche delle dichiarazioni di rinuncia del difensore fiduciario ed attivazione conseguente della procedura di nomina di difensore d'ufficio, con scarico dalla trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale);

5) gestione istanze difese in tema di trattazione processo (per rinvio del processo, per differimento d'orario), gestione istanze in materia cautelare (con verifica dello stato cautelare e del termine di scadenza di fase, altresì con l'attenzione alla definizione dell'istanza nei tempi previsti ed alla esecuzione e comunicazione della stessa);

6) attività di riformulazione del ruolo, predisposta previo raccordo con il singolo Magistrato ai sensi dell'art. 20 Regolamento di esecuzione c.p.p. e dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., mediante distanziamento temporale nella chiamata dei processi e ricollocazione oraria degli stessi, in relazione alle singole udienze di ciascun Magistrato, con trasmissione del nuovo ruolo all'ufficio di Procura ed agli organi dell'Avvocatura;

7) assistenza alle udienze di trattazione dei processi ed alle udienze camerale, (in raccordo con il Magistrato assegnatario, pure con riferimento alla formazione progressiva dei ruoli delle successive udienze), disamina istruttoria (verbali testi ed esami parti, documenti), anche ai fini della predisposizione delle schede dei processi in funzione della sentenza e del provvedimento definitivo del Giudice;

8) redazione di schema di sentenza o di provvedimento del Giudice, con l'intestazione e le conclusioni delle parti, l'indicazione dei componenti comuni se realizzati in funzione di procedimenti seriali ovvero di componenti specifici se afferenti a processi (sicuramente tutti quelli collegiali e molti monocratici) aventi caratteristiche specifiche per imputazioni e trattazioni istruttorie. Scarico della sentenza, verifica dei tempi di deposito, controllo delle successive comunicazioni e della data d'irrevocabilità della sentenza, in raccordo con Magistrato e Cancelliere. Predisposizione elementi per la redazione, a cura del Giudice, dei dati previsti dall'art. 165 bis disp. att. c.p.p., predisposizione materiale dei fascicoli da trasmettere, verifica della trasmissione secondo i criteri di priorità relativi;

9) incidenti di esecuzione : verifica fase iniziale (nomina difensore, posizione giuridica dell'imputato, individuazione dei criteri di priorità nella trattazione, in relazione ad esempio alla qualità di detenuto, alla contestazione del titolo esecutivo etc.), ripartizione tra i Magistrati secondo i criteri vigenti, preparazione di provvedimento di fissazione d'udienza camerale, verifica della effettività della procedura di notifica dello stesso, acquisizione atti per l'istruzione della domanda oggetto dell'incidente di esecuzione, assistenza all'udienza camerale, verifica deposito provvedimento del Giudice secondo tempistica di rito, controllo relativo alla procedura di notifica del provvedimento, verifica definitività ovvero impugnazione del provvedimento, predisposizione fascicolo da trasmettere al Giudice dell'eventuale impugnazione, attività relativa all'esecuzione del provvedimenti;

10) studio giurisprudenziale relativo alla fattispecie oggetto del processo, così da evidenziare il quadro giurisprudenziale di riferimento e quindi supportare il Giudice affinché avvenga alla decisione;

11) attività degli addetti ai fini della costituzione di una banca dati, in particolare relativamente alla definizione in punto di diritto di fattispecie consimili relative alle materie di specifica assegnazione a ciascuna delle 2 Sezioni dibattimentali, oltre che a quelle di area comune;

12) attività degli addetti ai fini del monitoraggio costante dei flussi dei processi (ed incidenti di esecuzione) sopravvenuti e definiti, dei tempi di definizione, con particolare riferimento ai procedimenti più datati (oggetto di obiettivo di smaltimento anche nei programmi di gestione),

altresì con specificazione dell'entità dei riti alternativi, delle direttissime, delle definizioni per prescrizione, delle MAP;

13) attività degli addetti in tema di contatti con personale dell'UEPE, ai fini dell'interlocuzione in particolare per le procedure di MAP, sia sotto il profilo della tempistica della predisposizione e dell'attuazione degli adempimenti, sia per quanto attiene alla concreta esecuzione delle singole specifiche procedure;

14) attività di raccordo con l'Ufficio liquidazioni spese, in funzione della ricezione delle istanze, formazione del fascicolo relativo, controllo assenza altra precedente liquidazione su medesima istanza, gestione della tempistica della definizione dell'istanza di liquidazione

Ogni Funzionario addetto all' UPP e assegnato a n.2 magistrati ha garantito, sino all'assegnazione di ulteriori n. 5 UPP (che ha consentito l'attribuzione di n. 1 addetto all'UPP per ciascun magistrato), le seguenti attività:

1) Fase attività di udienza:

preparazione delle udienze monocratiche /collegiali assegnate nella misura di n.4 udienze mensili per magistrato con:

- predisposizione delle schede riassuntive per procedimento
 - accertamento della regolare costituzione delle parti e della presenza delle liste testi
 - controllo delle notifiche e del rispetto dei termini- - riordino del fascicolo con le varie sottocartelline (status libertatis, fug, spese di giustizia)
 - controllo e verifica corrispondenza dati inseriti in SICP con gli atti all'interno del fascicolo
 - indicazione in copertina del termine massimo di prescrizione
 - indicazione del numero di testi da sentire per ciascuna parte;
 - verifica periodica delle novità giurisprudenziali
 - esecuzione adempimenti preparatori alle udienze monocratiche del magistrato di riferimento o comunque individuato (predisposizione dei ruoli ed intestazione dei verbali);
- assistenza alle udienze monocratiche/collegiali del magistrato di riferimento o comunque individuato;

Esecuzione degli adempimenti conseguenti alla partecipazione all'udienza (stesura di bozze di sentenze standard, / tipologia estinzione reato per prescrizione / remissione di querela, minute sentenze di patteggiamento, intestazione sentenza, scarico provvedimenti, comunicazioni, deposito sentenza)

Relativamente ai procedimenti per ammissione messa alla prova:

Fase istruttoria:

Analisi dei fascicoli pervenuti con richiesta di ammissione di messa alla prova;

Fase trattazione:

Adempimenti conseguenti all'ammissione (controllo programma- rapporti con UEPE)

predisposizione di bozze di provvedimenti di ammissione e di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP;

verifica periodica delle novità giurisprudenziali

2) Fase attività accertamento della definitività dei provvedimenti del giudice e cura della esecuzione con il supporto degli addetti alla Cancelleria post-dibattimento, in particolare del Direttore e del Funzionario Giudiziario.

Con riferimento agli incidenti di esecuzione, con supporto del Direttore e del cancelliere esperto:

Fase udienza camerale:

verifica della effettività della procedura di notifica del decreto di fissazione udienza, assistenza all'udienza camerale

Fase trattazione:

preparazione bozze provvedimenti aventi carattere seriale (estinzione reato o pena per morte del reo, estinzione del reato ex 445 cpp 2° comma, estinzione pena per decorso del tempo, correzione errori materiali verifica, a titolo esemplificativo), verifica della effettività della procedura di notifica del provvedimento emesso dal g.e., verifica e attestazione definitività, redazione del foglio complementare, annotazione in sentenza e scarichi nel SIGE

Verifica periodica delle novità giurisprudenziali

In conclusione, l'attività degli addetti UPP, sia nel settore civile che in quello penale, ha avuto una ricaduta positiva sul lavoro dei magistrati, anche se, da un parte, il numero ridotto rispetto alla previsione organica ha certamente limitato il loro apporto rispetto alle previsioni del progetto, e, dall'altra, la oggettiva gravissima carenza dell'organico delle cancellerie ha necessariamente comportato un loro utilizzo in ausilio delle cancellerie in qualche caso superiore alla percentuale (30% rispetto all'attività di collaborazione con il magistrato) che il progetto aveva stabilito.

Tribunale ordinario di Padova

In relazione all'assegnazione degli AUPP ai singoli UPP istituiti nell'ambito delle varie sezioni, all'attività agli stessi assegnata sia di supporto al magistrato in netta prevalenza, sia di raccordo con la cancelleria, sia nell'ambito dei servizi trasversali (monitoraggio, digitalizzazione e banche dati giurisprudenziali), al tendenziale ma non esclusivo abbinamento di un AUPP con un magistrato, si è già ampiamente riferito nella precedente relazione redatta per l'anno 2022 alla quale pertanto si rinvia per quanto qui non ulteriormente specificato.

L'apporto degli AUPP è senz'altro positivo anche se da poco possono ritenersi effettivamente "a regime" in quanto è stato necessario un periodo di formazione specifica ad opera prevalentemente dei magistrati durato non meno di 8/10 mesi.

Il numero, peraltro, si è progressivamente ridotto e dai 47 assegnati in origine – anche se 44 hanno preso effettivo servizio – attualmente il numero è sceso a 37 con una diminuzione rispetto all'organico del 21%, ma già sono previste altre imminenti dimissioni.

Infatti, **come è noto, gli AUPP, ragazzi per la maggior parte impegnati, preparati e motivati, stanno partecipando ai vari concorsi indetti nella Pubblica Amministrazione per ottenere un contratto a tempo indeterminato e quindi un po' di stabilità. Alcuni di loro mirano invece a passare il concorso per magistratura e sono in attesa di conoscerne l'esito o hanno già vinto altri concorsi prestigiosi come quello di Avvocato dello Stato e quello relativo alla carriera diplomatica.**

Fondamentale è comunque che **quelli in servizio vengano almeno prorogati fino al 2026**, perché sarebbe fortemente negativo e pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, di cui un primo step scade al 31.12.2024 ed è quindi ormai alle porte, che venissero assunti tutti ex novo e si dovesse quindi procedere nuovamente alla loro formazione.

Ovviamente per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento all'arretrato ultra-triennale ma anche del disposition time è in primis necessaria la copertura dei posti scoperti in organico dei magistrati.

Infatti l'arretrato civile, sia per la prima sezione che per la seconda, si è formato ed aggravato soprattutto in periodi di persistente scopertura di alcuni posti (in particolare del gruppo famiglia/successioni/diritti reali/GT e della seconda sezione civile), sì che solo con la progressiva copertura degli stessi, che ha consentito la riassegnazione e una più efficiente gestione dei ruoli rimasti vacanti anche attraverso perequazioni e una più equa distribuzione dei carichi di lavoro (ciò

che si è verificato per la seconda sezione civile dal mese di novembre 2020 e per la prima sezione civile- gruppo famiglia - a decorrere da gennaio 2020 con raggiungimento del pieno organico solo a giugno di quest'anno), è stato possibile assicurare un intervento costante nell'abbattimento dell'arretrato.

Ciò premesso in generale, va ribadito che attualmente gli AUPP a 18 mesi dalla loro assunzione hanno acquisito un bagaglio di esperienza e competenza nelle attività assegnate che risulta certamente utile e fornisce un reale supporto allo svolgimento della giurisdizione.

Più in particolare significativo è stato l'apporto degli AUPP nell'ambito dell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/ successioni/GT per l'abbattimento dell'arretrato più risalente in materia di divisioni e di cause successorie al quale sono stati destinati specificamente 4 AUPP – ora ridotti a 3 - in ausilio ai magistrati.

Essi si sono occupati di monitorare i procedimenti di scioglimento di comunione ordinaria e ereditaria in fase di vendita, predisponendo eventuali solleciti ai notai delegati ed indicando al magistrato assegnatario del procedimento l'attività ancora da compiere; inoltre hanno redatto schede riassuntive delle procedure (con indicazione delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti, della regolarità del contraddittorio, della fase del procedimento e dell'attività svolta, ecc....), schede che si sono rivelate molto utili al magistrato per conoscere lo stato della causa e valutare le problematiche esistenti al fine di calendarizzare l'attività da compiere. Deve essere ricordato che la gran parte delle cause in materia erano pendenti nei ruoli dei GOP e sono state dalla scrivente, con variazione tabellare del gennaio 2022, riassegnate ai magistrati togati.

Sempre in materia successoria e divisionale gli AUPP hanno svolto ricerche giurisprudenziali sulle questioni controverse maggiormente ricorrenti, agevolando quindi il magistrato, ed hanno elaborato, sulla base del materiale raccolto, dei punti di motivazione che, soprattutto in relazione alle nuove procedure in materia, vengono inseriti dagli AUPP in una bozza di motivazione che sottopongono al magistrato assegnatario del procedimento unitamente alla scheda generale dello stesso, oltre ad essere inseriti in fogli Excel in condivisione con tutti i magistrati del gruppo e la Presidente di sezione.

L'apporto degli AUPP ha dato certamente i suoi frutti come evidenziato dal numero delle definizioni intervenute nelle predette materie proprio in relazione a quelle più risalenti.

Infatti, dai dati trasmessi dalla Presidente di sezione ed acquisiti tramite il cd. pacchetto ispettori con l'ausilio di un AUPP non laureato in giurisprudenza addetto, tra l'altro, al servizio trasversale di monitoraggio, risulta quanto segue:

dall'1.7.2021 al 30.6.2022 le definizioni in materia successoria e divisionale sono state 51

dall'1.7.2022 al 30.6.2023 sono state 70 (+37%), di cui 48 relative a procedimenti iscritti fino al 2020.

Nel primo trimestre 2022 le definizioni sono state complessivamente 5 relative a procedimenti iscritti ante 2018

Nel primo semestre 2022 sono state 28, di cui 21 ultra-triennali

Nell'anno 2022 sono stati definiti complessivamente 54 procedimenti, di cui 40 ante 2019

Nel primo trimestre 2023 le definizioni sono state 27, di cui 17 ante 2019

Nel primo semestre 2023 le definizioni sono aumentate a 46, di cui 26 ultra-triennali.

Questi risultati sono stati resi possibili, giova ribadirlo, grazie anche all'apporto degli AUPP.

Con riferimento alla seconda sezione civile, come ha sottolineato la Presidente di sezione, la presenza degli AUPP ha permesso prima dell'1.3.2023, quando, ex art. 196 quater disp. att.c.p.c., è diventata obbligatoria la redazione e il deposito informatico dei provvedimenti del magistrato e dei verbali d'udienza, l'informatizzazione delle procedure di convalida di sfratto e licenza per finita

locazione, nelle quali, fino ad inizio 2022 gli atti e i verbali erano nella stragrande maggioranza cartacei.

Come già sottolineato è stato previsto un affiancamento tendenzialmente individuale al singolo magistrato, per cui si sono sviluppate prassi differenziate di utilizzo, a seconda delle diverse esigenze del collega e della diversa materia trattata, sussistendo anche all'interno della seconda sezione civile dei gruppi di lavoro che trattano in via esclusiva determinate materie.

Così per esempio la presenza dell'AUPP è stata e viene valorizzata per la predisposizione di una scheda riassuntiva dei termini della controversia, soprattutto in vista dell'udienza di prima comparizione al fine di poter proporre subito in tale sede, soprattutto nelle cause di natura documentale o richiedenti accertamenti tecnici anticipati da eventuali consulenze di parte (come nel caso dei rapporti bancari), una soluzione conciliativa in funzione quindi deflattiva anche nei successivi gradi del giudizio.

Tale prassi, per le cause trattate con il rito ordinario Cartabia, svolta già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. – l'utilizzo degli AUPP a tal fine è del resto espressamente contemplato dal D.Lgs. n. 151/2022 -, consente di fissare un'udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione, prima del deposito delle memorie ad opera delle parti, al solo scopo di formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., con esiti che, nei limitati casi fino ad ora trattati, sono stati positivi. Quanto alla materia della responsabilità extracontrattuale, in cui rileva l'accertamento dei fatti materiali, in genere l'AUPP provvede a redigere la parte in fatto dei provvedimenti decisori e/o la parte concernente la quantificazione del risarcimento del danno secondo le tabelle utilizzate dal tribunale.

La Presidente della seconda sezione civile ha inoltre sottolineato che la natura dell'attività giurisdizionale e segnatamente la tipologia delle controversie trattate di contenzioso ordinario inerenti a quasi tutti i contratti, alla responsabilità extracontrattuale e professionale, alle sanzioni amministrative e al contenzioso in senso lato amministrativo, in primo grado e in grado d'appello avverso le sentenze dei giudici di pace, esclude l'esistenza di "prassi" che possono essere acquisite nell'ambito dell'Ufficio per il processo e "consegnate" ai funzionari, eventualmente subentranti con un automatismo.

Le prassi attengono esclusivamente al tipo di organizzazione adottata nell'ambito dell'UPP, alla ripartizione degli AUPP in misura proporzionale agli obiettivi da raggiungere, all'assegnazione delle attività e alle modalità di svolgimento, al tendenziale abbinamento di un AUPP ad un determinato magistrato/ruolo, ampiamente descritte in dettaglio nella precedente relazione per quanto qui non riportato.

Quanto all'affiancamento al magistrato/ruolo si sottolinea che tale scelta risponde all'esigenza di garantire la specializzazione dell'AUPP in un determinato settore/materia in modo da renderlo il più autonomo possibile nello svolgimento dell'attività assegnata e rappresenta l'unico modo per accertare il contributo effettivo dello stesso in termini di produttività del singolo magistrato.

Per l'anno 2023 si è ritenuto di assegnare agli AUPP ai fini della valutazione della "performance" degli obiettivi anche inerenti all'attività di supporto alla giurisdizione.

In particolare, l'obiettivo è quello di analizzare su determinate questioni/materie trattate da ciascuna sezione/gruppo specializzato le decisioni adottate dai magistrati al fine di elaborare, attraverso apposite riunioni, ove possibile, delle massime che siano espressione dell'indirizzo uniforme assunto da rendere noto all'esterno attraverso innanzitutto la pubblicazione sul sito del Tribunale per la realizzazione di una banca dati locale.

SETTORE PENALE:

Per la sezione penale dibattimentale ogni giudice della sezione è affiancato da un funzionario. In base alle esigenze, temperate con le competenze, attitudini e capacità del singolo AUPP, ciascun giudice, così come avviene per il settore civile, ha valutato come meglio valorizzare l'apporto del collaboratore.

Ci sono però alcune mansioni, individuate e condivise dai giudici dopo ampia discussione, comuni a tutti i funzionari e precisamente: studio delle udienze "filtro" e predibattimentali, per la tempestiva rilevazione e segnalazione al magistrato di eventuali vizi di notifica al fine di evitare inutili rinvii; predisposizione di bozze di provvedimenti di liquidazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato; calcolo dei termini di prescrizione per i fascicoli che devono essere trasmessi in Corte d'Appello. Quasi tutti i giudici assegnano inoltre ai propri funzionari la redazione della bozza di sentenze semplici, in particolare le parti relative allo svolgimento del processo e la ricostruzione dei fatti. Un'altra attività molto utile – per i processi articolati in molte udienze – è il riassunto delle prove già assunte. Quest'ultima mansione è svolta anche in relazione ai processi collegiali, accelerando i tempi di studio e della camera di consiglio.

Anche per gli AUPP assegnati all'UPP a supporto della sezione sono stati individuati degli obiettivi per l'anno 2023, suddividendoli in due gruppi di sei funzionari ciascuno.

Il primo obiettivo, come già sopra evidenziato, è l'analisi delle sentenze emesse nell'anno dai giudici della sezione, al fine di evidenziare i criteri adottati nella scelta delle pene sostitutive, con particolare riferimento all'interlocuzione con l'UEPE per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Il secondo obiettivo consiste nell'individuazione degli standard probatori minimi della sentenza di condanna e degli elementi sufficienti e necessari a formulare una ragionevole previsione di condanna, sempre analizzando la giurisprudenza della sezione e, in particolare, le sentenze di assoluzione nel merito in determinate fattispecie di reato.

Tali obiettivi coincidono con l'esigenza più generale, per i giudici e in particolare per chi coordina i colleghi, di conoscere e valutare la giurisprudenza della sezione sotto questi due fondamentali profili, anche e soprattutto al fine di individuare, mediante confronto costruttivo con Procura e Sezione GIP-GUP, strategie per evitare processi inutili e per migliorare la produttività e la qualità dell'attività giurisdizionale.

Tutti i funzionari, infine, svolgono attività di assistenza in udienza due volte al mese, secondo i turni predisposti dal funzionario responsabile, per supplire alla grave e persistente carenza di assistenti amministrativi. Tale loro attività viene espletata, peraltro, solo in udienze celebrate dal giudice cui sono affiancati, in modo da favorire la conoscenza dei ruoli, l'eliminazione di eventuali cause di rinvio dei processi (ad esempio sollecitando gli organi, già destinatari di precise richieste da parte del giudice, a trasmettere gli atti necessari per la decisione), la predisposizione di bozze di provvedimenti semplici (ad esempio sentenze ex 444 c.p.p. o ex 129 c.p.p. per estinzione del reato).

Nel settore penale e segnatamente nella sezione dibattimentale c'è una maggiore utilizzazione degli AUPP nelle attività di raccordo con la cancelleria, proprio per la grave carenza che tuttora persiste nel personale con qualifica di assistente giudiziario.

La recente assunzione da parte del Ministero della Giustizia a tempo indeterminato di personale collocato utilmente nelle graduatorie di concorsi regionali non ha avuto, almeno per il tribunale di Padova, i risultati sperati. Infatti, di sei assistenti assegnati, due hanno rinunciato ed uno non ha ancora preso effettivo servizio. Inoltre, due di loro per età e/o esperienza non sono adatti allo svolgimento di attività di assistenza al magistrato in udienza. In definitiva solo due sono stati destinati alla predetta attività ed assegnati uno alla sezione dibattimentale e uno alla sezione GIP/GUP, ove infatti un magistrato era privo di assistente e le relative mansioni sono state espletate nel frattempo da un funzionario.

Questa situazione rende evidente come altrettanto importante, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e più in generale per una maggior efficienza del servizio giustizia, sia la copertura dei posti anche del personale amministrativo e l'adozione di una politica più lungimirante delle assunzioni e del trattamento riservato al personale del ministero della giustizia.

È noto, infatti, che stiamo assistendo in tutti gli uffici giudiziari ad una costante e pesante migrazione del personale amministrativo, soprattutto più giovane, verso altre amministrazioni che assicurano un trattamento economico più vantaggioso e maggiori prospettive di carriera. Inoltre, gli ultimi concorsi hanno comportato un esubero di personale con qualifica di funzionario, lasciando quindi sguarnite le qualifiche di assistente ed operatore giudiziario.

Quanto alla sezione GIP/GUP va ribadito l'apporto assolutamente significativo degli AUPP che, come ampiamente riportato nella precedente relazione, continuano ad occuparsi in prevalenza dei procedimenti di opposizione all'archiviazione e degli incidenti di esecuzione sia per l'attività di supporto al magistrato sia in via esclusiva ed autonoma per le attività di cancelleria.

Peraltro, le dimissioni rassegnate nel mese di agosto 2023 da un funzionario AUPP e le imminenti dimissioni già preannunciate di un altro AUPP impediranno di garantire a ciascun magistrato l'apporto di un AUPP e dovranno essere creati diversi abbinamenti e accorpamenti di attività.

In quest'ottica sicuramente dovrà essere ridotto l'apporto alle cancellerie per assicurare in ogni caso la prevalenza dell'attività di supporto al magistrato, secondo il modulo organizzativo adottato dal tribunale in conformità del resto alle previsioni normative. Con la conseguenza che si dovrà intervenire anche sull'organizzazione delle cancellerie già caratterizzate, per quanto sopra rilevato, da instabilità del relativo personale che determina un continuo riassetto dei servizi e l'esigenza di continua formazione.

Anche per gli AUPP assegnati all'UPP a supporto della sezione GIP/GUP sono stati stabiliti nella scheda di valutazione ai fini della "performance" obiettivi per l'anno 2023 inerenti all'attività di supporto al magistrato analoghi a quelli previsti per gli AUPP della sezione dibattimentale, il che favorirà quel "confronto" destinato ad evitare la celebrazione di processi inutili e il miglioramento della quantità e qualità dell'attività giurisdizionale di cui si è accennato sopra.

Tribunale ordinario di Rovigo

Attraverso questo strumento è stato possibile finalmente dare impulso alla figura del cosiddetto assistente del Giudice, come tale chiamato a svolgere tutta una serie di compiti di raccordo fra il Magistrato e le Cancellerie sollevando, entrambi, da tutta una serie di incombenze.

In particolare sul versante "Giudicante" è stato possibile delegare loro la predisposizione di bozze di sentenze relative a fatti seriali o di udienze "a tema" che, seppure non qualificabili come di assoluta priorità, hanno consentito la liberazione di energie da destinare ai procedimenti più importanti in termini di maggiore rapidità nella celebrazione dell'istruttoria ed in definitiva di assunzione della decisione finale .

In questa ottica la costituzione di veri e propri uffici "centralizzati" e dedicati all'attività di predisposizione delle bozze di sentenza e posti ai servizi dell'intero settore giudicante rappresenta un modello di facile realizzazione e contrassegnato da ottimi risultati.

Sotto altro profilo hanno svolto tutta una serie di attività relative alla corretta tenuta dei fascicoli processuali facilitando tutte le attività della cancelleria.

Tribunale ordinario di Treviso

Gli addetti UPP, attualmente nel numero di 41 su 51 previsti, supportano l'attività dei magistrati espletando attività di collaborazione, preparazione e organizzazione in generale del lavoro giudiziario, con un apporto quantificabile nella misura di circa 2/3, mentre per la restante parte dell'orario lavorativo sono destinati ad operare in cancelleria dando, di regola, esecuzione ai provvedimenti del magistrato.

Quanto al modo di utilizzo di questa risorsa prevale l'assegnazione individuale, ma nelle materie delle esecuzioni immobiliari e nella sezione GIP-GUP sono state adottate forme trasversali di impiego degli addetti che hanno dato ottimi risultati, valutabili anche statisticamente.

Dall'esame dei dati statistici può evincersi che nella materia delle esecuzioni immobiliari, dove è operativo un ufficio del processo con funzioni trasversali di assistenza di cui fanno parte 3 addetti UPP, vi è stato nel 2022 e 2023 un sensibile calo delle pendenze passate da n. 3359 al 30.6.2021 agli attuali n. 2005 con oltre 1000 definizioni per anno, nonostante la presenza in servizio di solo 2 giudici sui 3 previsti in tabella.

I GE stimano attualmente come "imprescindibile" l'apporto degli addetti UPP.

Anche nel settore del contenzioso civile l'apporto degli addetti UPP è rilevante seppure di difficile riscontro statistico.

Un prezioso contributo è stato fornito dagli addetti UPP nella sezione Gip-Gup, ove è stato fatto un lavoro particolarmente consistente con riferimento alla giacenza dei decreti penali. Infatti, per croniche carenze di personale di cancelleria, alla data del 24 marzo 2022 risultavano giacenti 3679 decreti da emettere.

I funzionari UPP hanno provveduto alla suddivisione dei fascicoli per data di prescrizione e all'intestazione partendo da quelli con data di prescrizione più vicina e in questo modo sono stati predisposti ad oggi circa 3000 decreti penali.

Peraltro, ciò ha comportato un consistente aumento del numero delle opposizioni, con conseguenti difficoltà sia per i Gip, allorché vengono richiesti riti alternativi, sia i giudici del dibattimento, allorché il processo prosegue con il rito ordinario.

A tale scopo è stato aumentato di cinque unità il numero di processi da opposizione a decreto penale che ogni magistrato della sezione dibattimento riceve mensilmente.

Tribunale ordinario di Verona

SETTORE CIVILE

Va subito sottolineato come nel settore civile il numero dei funzionari UPP si sia progressivamente assottigliato.

Sin dall'inizio (i funzionari prendevano servizio a fine febbraio 2022, tanto al civile quanto al penale) il loro numero non corrispondeva a quelli assegnati sulla carta (51) e, nel corso del tempo, tale numero diminuiva ulteriormente per le **dimissioni presentate dai funzionari medesimi, che trovavano sistemazioni lavorative più soddisfacenti e durature.**

Ulteriore causa della diminuzione era la necessità di un loro successivo trasferimento dal settore civile sia al Dibattimento penale che al GIP/GUP, per la celebrazione delle udienze che, altrimenti, con il personale amministrativo presente (gravemente carente, specie nella qualifica degli assistenti), non si sarebbero potute celebrare.

Oggi alla I Sezione Civile sono assegnati 3 funzionari, 2 alla II e 2 alla III (il settore lavoro ne è privo). 4 funzionari sono poi assegnati alla Volontaria Giurisdizione (pur non essendo in teoria previsti), a seguito di una scelta che lo scrivente ha dovuto prendere con l'accordo dei presidenti di sezione e della dirigenza amministrativa: in caso contrario, tale settore del Tribunale sarebbe stato

destinato alla paralisi (si noti che tale cancelleria tratta materie di enorme delicatezza ed impatto sociale, come le amministrazioni di sostegno e le tutele).

Il modesto numero dei funzionari UPP destinato alle tre sezioni civili fornisce comunque un apporto complessivamente positivo, sì da ridurre i tempi di carico e scarico degli atti delle parti e dei provvedimenti dei giudici e di esser di ausilio all'operato delle cancellerie.

Sotto il profilo giurisdizionale, gli addetti UPP, dopo il primo periodo di formazione effettuata anche dai giudici di ciascuna sezione, sono stati adibiti all'assistenza in udienza, alla verbalizzazione, alla preparazione delle udienze, allo studio di questioni giuridiche, alla predisposizione di modelli e bozze di provvedimenti (ordinanze, sentenze, decreti, in particolare di liquidazione di compensi), al coordinamento con le cancellerie, alla compilazione di schede del processo, alle ricerche di giurisprudenza e dottrina.

È chiaro peraltro che l'operato dei suddetti funzionari, per la loro stessa modesta consistenza numerica, non può certo influire significativamente.

In ogni caso, secondo i dati ricavabili dall'ultimo monitoraggio PNRR del Ministero, questo Tribunale ha pressoché dimezzato l'arretrato dal 2019 ad oggi e ridotto il cd. "Disposition Time" (DT), nonché aumentato costantemente l'indice di smaltimento (CR).

Questi i dati:

2019

Iscritti 6.789; definiti 8.078; pendenti 7.733; arretrato 954; DT 349; CR 1,19

2020

Iscritti 6.212; definiti 6.308; pendenti 7.723; arretrato 986; DT 447; CR 1,02

2021

Iscritti 6.370; definiti 7.016; pendenti 7.174; arretrato 706; DT 373; CR 1,10

2022

Iscritti 5.663; definiti 6.326; pendenti 6.594; arretrato 656; DT 380; CR 1,12

I semestre 2023

Iscritti 2.914; definiti 3.582; pendenti 5.940; arretrato 578; DT 300; CR 1,23

SETTORE PENALE

Quanto ai funzionari addetti UPP (che hanno cominciato a operare da febbraio 2022), la loro presenza ha avuto una sicura incidenza sull'operatività dell'ufficio giudiziario.

La maggior parte degli addetti UPP in servizio presso il Tribunale di Verona è stata assegnata al settore penale (attualmente 16 al dibattimento, 8 alla sezione GIP/GUP), sia per il numero di giudici che lo compongono, sia anche per l'esigenza di celebrare un maggior numero di udienze.

Va subito rilevato e sottolineato come **l'arrivo di funzionari UPP abbia consentito lo svolgimento delle udienze penali che, altrimenti, con il personale amministrativo in forza a questo Ufficio, non si sarebbero potute garantire.**

Infatti, a parte l'attività di supporto al magistrato (da svolgersi, sulla carta, per il 60% del tempo lavorativo dei funzionari), va evidenziato come la presenza degli UPP ha consentito di supplire alla grave carenza del personale amministrativo (carenza che nella sezione GIP/GUP diventa sempre più problematica e destinata ad aggravarsi col pensionamento entro l'anno di due assistenti giudiziari). In particolare, quanto all'attività di raccordo con la cancelleria, gli stessi sono stati adibiti in prevalenza all'assistenza del magistrato in udienza (anche di convalida di arresti/fermi in carcere) e all'espletamento dei relativi adempimenti pre- e post- udienza (quali ad es. gli "scarichi" a SICP dell'udienza e dei provvedimenti emessi, la redazione dei provvedimenti di fissazione udienze, etc.).

Senza l'apporto dei magistrati onorari e dei funzionari UPP non sarebbe stato possibile garantire la celebrazione di tutte le udienze in calendario (con gli effetti positivi sulla durata di trattazione degli affari, di cui subito appresso), e senza l'apporto di tali funzionari la sezione gip/gup non avrebbe potuto operare con regolarità.

Resta il problema della grave carenza di personale amministrativo appositamente formato per svolgere compiti di cancelleria laddove, come noto, l'addetto UPP costituisce figura "ibrida", per di più assunta a tempo determinato, pensata principalmente quale ausilio all'attività tipicamente giurisdizionale del magistrato.

A parte questa considerazione, si evidenzia che l'incidenza positiva delle figure professionali sopra indicate (giudici onorari e funzionari UPP), a supporto della gestione da parte dei giudici togati del rilevante carico della sezione dibattimentale, può essere riscontrata nei risultati conseguiti dalle sezioni penali nell'anno giudiziario 2022/2023 (periodo 1.7.2022/30.6.2023).

Nella sezione dibattimentale, è stata abbattuta in modo significativo la pendenza rispetto all'anno precedente.

Nei ruoli monocratici, a fronte di una sopravvenienza di 3.360 procedimenti, ne sono stati definiti 4.313, con una pendenza finale (al 30.6.2023) di 6.096.

Rispetto all'anno precedente (pendenza, al 30.6.2022, di 7.040 procedimenti), la pendenza è stata abbattuta di quasi mille fascicoli. Per quanto esposto sopra, gran parte delle definizioni è certamente "imputabile" alla pronuncia di sentenze ex art. 420 quater cpp nei confronti di imputati irreperibili (da dati trasmessi dalla Procura si calcola un numero di 720 di tali sentenze).

Nel raffronto con i dati dell'ultimo triennio, si può agevolmente notare come la capacità di smaltimento della sezione dibattimentale sia significativamente aumentata (i definiti nel 2019/2020 sono stati 2.077, nel 2020/2021 sono stati 2.714, nel 2021/2022 sono stati 3.189, nell'ultimo anno 4.313), e ciò, anche a fronte del minor afflusso di fascicoli in entrata (nell'ultimo A.G. 2021/2022 i sopravvenuti erano stati 4.015, nell'A.G.2022/2023 i sopravvenuti sono stati 3.360), ha consentito di abbassare le pendenze.

Quanto ai ruoli collegiali, è stato registrato un lieve peggioramento delle pendenze (325 a fronte di 298 al 30.6.2022. Il dato si spiega agevolmente alla luce della notevole difficoltà a comporre i collegi conseguente all'esonero totale da essi dei tre magistrati che hanno trattato i due complessi processi DDA. Ciò ha reso necessario l'applicazione a turno di giudici civilisti, l'utilizzo di GOT, l'apporto discontinuo di altri giudici della sezione. Tutto ciò non ha consentito (se non parzialmente e per limitati periodi) una regolare operatività dei collegi.

Quanto alla sezione GIP/GUP, si evidenzia che - nonostante il maggior afflusso di alcuni affari (in particolare le misure cautelari, sia personali che reali) - è stata mantenuta una buona produttività da parte dei giudici, con ulteriore abbattimento delle pendenze (da 5585 del 30.6.2022 si è passati a 5360 del 30.6.2023).

Con riguardo specifico all'obiettivo del PNRR di riduzione del cd disposition time, considerando i dati aggregati del dibattimento I° grado (monocratico, G.d.P. e collegiale) e del GIP/GUP noti, nell'A.G. 2022/2023 si rilevano, dalla Consolle, i seguenti numeri: Definiti (totali) 13.427 (4313 + 76 + 171 + 8867), Pendenti (totali) 11.790 (6096 + 36 + 325 + 5360).

Alla data del 30.6.2023 il disposition time (Pendenti/Definiti x 365) risulta dunque pari a 320 (11.790/13.427 x 365). Ben inferiore al dato nazionale del 2019 (preso come baseline).

Corte di appello di Venezia

L'esperienza della Corte ha caratteristiche peculiari che tuttavia permettono di cogliere alcune linee-guida o prospettive utili non solo per una valutazione dell'oggi ma per indicare al Ministero gli snodi che debbono essere affrontati e le conseguenti scelte che occorre fare.

Era previsto un organico di 77 funzionari addetti all'ufficio per il processo (Aupp), con un impatto che avrebbe determinato la disponibilità di un numero di collaboratore pari al 50% dell'organico degli amministrativi con contratto a tempo indeterminato previsti, quindi una potenzialità enorme.

Hanno preso servizio 24 persone, delle quali 2 subito trasferite ad altro ufficio giudiziario in esito a giudizio cautelare amministrativo, e quindi 22, ripartiti tra i settori civile (comprensivo del lavoro) e penale, una laureata in discipline economiche all'ufficio spese di giustizia.

Mesi dopo hanno preso servizio 19 persone (idonei non vincitori di alcuni distretti del meridione). Recentemente hanno preso servizio altre 4 persone (idonei non vincitori del distretto di Trento).

Di questi complessivi 45, 10 si sono dimessi e 2 sono stati trasferiti.

Dei 33, 8 sono addetti solo all'attività di cancelleria, non essendo risultato soddisfacente l'apporto all'attività giurisdizionale o essendo stata tale destinazione esito di loro specifica richiesta.

Ovviamente il programma organizzativo che era stato predisposto rispetto all'organico previsto è stato molto ridimensionato.

Sarebbe comunque possibile ricostruire i dati numerici del loro apporto, sotto il profilo dell'assistenza giurisdizionale (che consiste non solo nello studio dei fascicoli e nella redazione di bozze di provvedimenti, ma pure nell'attività di cancelleria funzionale all'effettiva trattazione dei procedimenti 'lavorati'), perché l'impiego è stato per udienze dedicati e procedimenti. I sistemi informatici ministeriali disponibili non permettono l'estrazione automatica dei dati pertinenti, dovendosi procedere alla verifica manuale. Tuttavia può indicarsi in almeno 10 udienze/anno di circa trenta processi l'una l'apporto per ciascuna delle tre sezioni penali e in almeno circa 200 sentenze civili.

Pur con così ridotto numero di persone e con le rilevate differenti abilità dei singoli, si sono potute sperimentare sia le eccezionali potenzialità di un apporto siffatto strutturato assicurando stabilità di carriera, in particolare per le attività di raccordo a servizio della porzione di ufficio per il processo di assegnazione [studio della giurisprudenza, monitoraggio della pendenza, rivisitazione e spoglio della stessa (in particolare al momento di iniziale assegnazione tabellare dei procedimenti), redazione di banche dati sezionali e predisposizione di schemi per provvedimenti seriali o parti di motivazione in diritto], che le ragioni dell'insufficienza efficacia dell'apporto quale previsto originariamente e secondo la disciplina normativa e regolamentare.

Quanto alle **criticità**, vanno segnalate:

- la relevantissima scoperta dell'organico del personale amministrativo a tempo indeterminato, in particolare nelle tre funzioni essenziali per l'ordinario espletamento dell'attività giurisdizionale (funzionari, cancellieri esperti, assistenti giudiziari) ha imposto l'impiego di notevole porzione del tempo/Aupp nell'attività *ordinaria* di cancelleria anziché in quella, pur non strettamente di assistenza giurisdizionale per singoli procedimenti ma essenziale per il necessario salto di qualità organizzativo, di monitoraggio della pendenza e delle sue tipologie, ricerca giurisprudenziale, realizzazione di banche dati sezionali, ecc.;

- si è registrata una potenziale resistenza dei singoli magistrati, desiderosi di un impiego degli Aupp nella direzione di un *ufficio del (singolo) giudice* e non, come è e va ribadito deve essere, di un *ufficio del processo*;

- l'incertezza permanente sul loro futuro professionale nell'amministrazione, in presenza di un contratto a tempo solo determinato, destinato al più a prolungarsi ma non a modificarsi in rapporto a tempo indeterminato, ha indotto specialmente i migliori a partecipare ai numerosi concorsi che altre Amministrazioni, oltretutto assicuranti un trattamento economico migliore a parità di qualifiche funzionali, con esito positivo: numerosi Aupp poi hanno ora partecipato ai finalmente ripetuti concorsi per l'accesso alla Magistratura;

- permane incertezza anche sulla figura professionale futura dell'Aupp, il cui impiego anche futuro come detto risulta pesantemente influenzato dalle scoperture dell'organico del personale amministrativo a tempo indeterminato: si vuol dire in particolare che se non si riconducono queste ultime entro un limite fisiologico, e non devastante come l'attuale, necessariamente il passaggio dalle potenzialità all'efficacia dell'apporto qualitativo degli Aupp al lavoro giudiziario è destinato a mai realizzarsi;

- la pluralità di casi di inadeguatezza dell'Aupp alla precipua funzione di assistenza all'attività giurisdizionale impone la riflessione sulle modalità di selezione concorsuale e sull'inopportunità di un'eventuale generalizzato integrale transito degli Aupp nella stessa funzione ma a tempo determinato, sollecitando invece un eventuale mutamento di tipologia di contratto verso la sola funzione di cancelleria: sotto questo profilo apparirebbe sempre indispensabile una previa specifica valutazione dell'Ufficio giudiziario di assegnazione.

L'ultima riflessione è una specifica sollecitazione da rivolgere al Ministero (e l'inaugurazione dell'Anno giudiziario sarebbe la sede propria!): occorre riflettere sugli indispensabili interventi di medio e lungo periodo. La morsa tra riduzione della natalità e inadeguatezza di stipendi e prospettive di carriera dell'Amministrazione della giustizia, rispetto ad altre Amministrazioni, determinerà sempre più il concreto rischio che i concorsi pur banditi da questa Amministrazione non riescano sistematicamente a ridurre la copertura di organico: con la conseguente tendenziale inevitabile riduzione al minimo dell'attività giurisdizionale, contro ogni aspettativa che il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi (civili e penali) impone.

E se le risorse mancano, o si fanno pagare imposte e tasse a chi le evade, **o si deve avere il coraggio di pensare a soluzioni coraggiose ma razionali, in particolare alla destinazione di parte almeno delle somme recuperate dagli Uffici, per sanzioni e spese, all'integrazione degli stipendi come indennità funzionale di sede o nazionale, ovvero di presenza effettiva negli uffici:** sarebbe anche un incentivo al miglior funzionamento degli uffici deputati a tali attività.

Carlo Citterio presidente della Corte

DM 25/04/2013 integrato dai DDM 14/02/2018 - 18/04/2019 - 20/07/2020 - Tribunali

ORGANICO

	Dirig.	AREA FUNZIONARI					AREA ASSISTENTI						Ausiliario	Totale	
		Dirett.	Funz. Giud.	Funz. Bibl.	Funz. Tecn.	Funz. Cont.	Canc. esperto	Cont.	Ass. Giud.	Ass. tecn.	Op. Giud.	Centr.			Cond. Aut.
Corte d'Appello di Venezia	1	7	31	1	2	4	13	2	37	4	18		4	9	133
Commissariato Usi Civici		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	1
Trib. Minori di Venezia	1	2	8	0	0	0	5	1	6	0	3		2	1	29
Trib. di Sorveglianza di Venezia		2	3	0	0	0	4	0	7	0	2		3	2	23
Tribunale di Venezia	1	9	52	0	0	1	31	1	67	0	21		5	16	204
Tribunale di Belluno	1	2	10	0	0	0	5	0	18	0	4		2	3	45
Tribunale di Padova	1	8	39	0	0	2	25	1	45	0	26		4	11	162
Ufficio di Sorveglianza di Padova		1	4	0	0	0	2	0	4	0	2		2	2	17
Tribunale di Rovigo	1	3	20	0	0	0	10	1	19	0	10		2	7	73
Tribunale di Treviso	1	6	26	0	0	0	20	1	42	0	12		3	10	121
Tribunale di Verona	1	6	45	0	0	1	25	1	48	0	15		3	16	161
Ufficio di Sorveglianza di Verona		1	4	0	0	0	1	0	3	0	2		1	2	14
Tribunale di Vicenza	1	7	31	0	0	0	22	0	47	0	14		4	16	142
Totale	9	54	273	1	2	8	163	8	344	4	129		35	95	1.125

AGGIORNATO AL 15.12.2023

DM 25/04/2013 integrato dai DDM 14/02/2018 - 18/04/2019 - 20/07/2020 - Tribunali

PERCENTUALI

	Dirig.	AREA FUNZIONARI				AREA ASSISTENTI					AREA OPERATORI		Totale
		Dir. Amm.	Funz. Giud.	Funz. Bibl.	Funz. Tecn. Cont.	Canc. Cont. Giud.	Ass. Tecn. Op. Giud.	Ass. Op. Centr.	Cond. Aut.	Ausiliario			
Corte d'Appello di Venezia		-14,3	-41,9	-100,	-100,	-69,2	-32,4	-100,	5,6	-75,	-55,6	-39,1	
Commissariato Usi Civici													
Trib. Minori di Venezia			-12,5			-80,	-33,3				-100,	-24,1	
Trib. di Sorveglianza di Venezia			-50,	33,3		-100,	-28,6				-50,	-39,1	
Tribunale di Venezia			-11,1	-48,1	-100,	-64,5	-100,	-25,4	-23,8	-40,	-31,3	-38,2	
Tribunale di Belluno			-50,	-50,	-100,	-20,	-27,8	-50,	-50,	-100,	-33,3	-40,	
Tribunale di Padova			12,8	-25,	-50,	-48,	-42,2	-23,1	-50,	-50,	-45,5	-24,7	
Ufficio di Sorveglianza di Padova					-50,	-50,				-100,	-50,	-29,4	
Tribunale di Rovigo					-100,	-50,	-100,	-15,8	-10,		-14,3	-15,1	
Tribunale di Treviso			-3,8		-40,	-26,2			-66,7	-100,	-50,	-28,1	
Tribunale di Verona			16,7	-6,7	-100,	-68,	-100,	-22,9	-46,7		-50,	-28,6	
Ufficio di Sorveglianza di Verona				-25,	-100,	-100,					-100,	-28,6	
Tribunale di Vicenza				-25,8	-77,3	-29,8		-7,1			-43,8	-33,8	
Totale			-5,6	-19,	-100,	-87,5	-60,7	-37,5	-27,9	-100,	-22,5	-45,7	-31,8

AGGIORNATO AL 15/12/2023

DM 25/04/2013 Integrato dai DDMM 14/02/2018 - 18/04/2019 - 20/07/2020 - Tribunali

ORGANICO

	Dirig.	AREA FUNZIONARI					AREA ASSISTENTI					AREA OPERATORI Ausiliario	Totale	
		Funz. Giud.	Funz. Bibl.	Funz. Tecn.	Funz. Cont.	Canc. esperto	Cont.	Ass. Giud.	Ass. tecn.	Op. Giud.	Centr.			Cond. Aut.
Corte d'Appello di Venezia	1	7	31	1	2	4	13	2	37	4	18	4	9	133
Commissariato Usi Civici		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Trib. Minori di Venezia	1	2	8	0	0	0	5	1	6	0	3	2	1	29
Trib. di Sorveglianza di Venezia		2	3	0	0	0	4	0	7	0	2	3	2	23
Tribunale di Venezia	1	9	52	0	0	1	31	1	67	0	21	5	16	204
Tribunale di Belluno	1	2	10	0	0	0	5	0	18	0	4	2	3	45
Tribunale di Padova	1	8	39	0	0	2	25	1	45	0	26	4	11	162
Ufficio di Sorveglianza di Padova		1	4	0	0	0	2	0	4	0	2	2	2	17
Tribunale di Rovigo	1	3	20	0	0	0	10	1	19	0	10	2	7	73
Tribunale di Treviso	1	6	26	0	0	0	20	1	42	0	12	3	10	121
Tribunale di Verona	1	6	45	0	0	1	25	1	48	0	15	3	16	161
Ufficio di Sorveglianza di Verona		1	4	0	0	0	1	0	3	0	2	1	2	14
Tribunale di Vicenza	1	7	31	0	0	0	22	0	47	0	14	4	16	142
Totale	9	54	273	1	2	8	163	8	344	4	129	35	95	1.125

AGGIORNATO AL 15.12.2023

DM 25/04/2013 integrato dai DDM 14/02/2018 - 18/04/2019 - 20/07/2020 - Tribunali

PERCENTUALI

	Dirig.	AREA FUNZIONARI					AREA ASSISTENTI					Ausiliario	Totale
		Dir. Amm.	Funz. Giud.	Funz. Bibl.	Funz. Tecn.	Funz. Cont.	Canc. Cont.	Ass. Giud.	Ass. Tecn.	Op. Giud.	Cond. Aut.		
Corte d'Appello di Venezia	*	-14,3	-38,7		-100,	-75,	-69,2	-37,8	-100,	5,6	-75,	-55,6	-39,1
Commissariato Usi Civici	*		-12,5				-80,	-33,3			-66,7	-100,	-24,1
Trib. Minori di Venezia	*		33,3				-100,	-28,6				-50,	-39,1
Trib. di Sorveglianza di Venezia	*	-11,1	-48,1		-100,	-100,	-61,3	-100,	-41,8	-23,8	-40,	-31,3	-42,6
Tribunale di Venezia	*	-50,	-40,			-50,	-20,	-27,8	-50,	-100,	-100,	-33,3	-37,8
Tribunale di Belluno	-100,		17,9			-50,	-48,	-40,	-19,2		-50,	-45,5	-22,2
Tribunale di Padova	-100,		-25,			-50,	-50,				-100,	-50,	-29,4
Ufficio di Sorveglianza di Padova			5,			-50,	-100,	-36,8	-10,			-14,3	-19,2
Tribunale di Rovigo	-100,		3,8			-35,	-35,	-35,7	-66,7	-100,	-100,	-50,	-28,9
Tribunale di Treviso	*	16,7	2,2			-68,	-100,	-27,1	-46,7			-50,	-27,3
Tribunale di Verona	*		-19,4			-100,	-100,					-100,	-21,4
Ufficio di Sorveglianza di Verona						-77,3	-31,9		-7,1			-43,8	-33,1
Tribunale di Vicenza	-100,	-5,6	-13,9		-100,	-75,	-69,5	-37,5	-34,6	-100,	-21,7	-45,7	-32,2
Totale	-44,4												

AGGIORNATO AL 27/06/2023

DM 25/04/2013 - Giudici di Pace

ORGANICO

Organico Giudici di pace

	AREA FUNZIONARI		AREA ASSISTENTI			AREA OPERATORI	Totale
	Dir. Amm.	Funz. Giud.	Ass. Canc.	Op. Giud.	Op. Giud.	Ausiliario	
Bassano del Grappa	0	1	1	2	1	1	6
Belluno	0	1	1	2	1	0	5
Conegliano	0	1	0	2	1	1	5
Padova	1	1	4	6	2	2	16
Rovigo	0	1	1	3	1	1	7
Treviso	0	1	1	5	1	1	9
Venezia	1	2	1	5	2	1	12
Verona	1	1	3	7	3	3	18
Vicenza	0	1	2	5	2	2	12
Totale	3	10	14	37	14	12	90

AGGIORNATO AL 15.12.2023

DM 25/04/2013 - Giudici di Pace

VACANZE PERCENTUALI

Percentuali vacanze Giudici di pace

	AREA FUNZIONARI		AREA ASSISTENTI			AREA OPERATORI	Totale
	Dir. Amm.	Funz. Giud.	Ass. Canc.	Op. Giud.	Op. Giud.	Ausiliario	
Bassano del Grappa		0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-50,00
Belluno		100,00	-100,00	-100,00	0,00		-40,00
Conegliano		100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-60,00
Padova	0,00	200,00	-75,00	-33,33	-50,00	-50,00	-31,25
Rovigo		200,00	-100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
Treviso		0,00	0,00	-40,00	0,00	-100,00	-33,33
Venezia	0,00	-50,00	-100,00	-40,00	-50,00	0,00	-41,67
Verona	0,00	200,00	-66,67	-28,57	-33,33	-33,33	-22,22
Vicenza		0,00	-100,00	-80,00	0,00	-50,00	-58,33
Totale	0,00	70,00	-78,57	-45,95	-35,71	-50,00	-35,56

AGGIORNATO 15.12.2023

Addetti ufficio del processo

	TERZA AREA	
		Totale
Corte d'Appello di Venezia	77	77
Tribunale di Venezia	91	91
Tribunale di Belluno	16	16
Tribunale di Padova	47	47
Tribunale di Rovigo	14	14
Tribunale di Treviso	51	51
Tribunale di Verona	50	50
Tribunale di Vicenza	42	42
Totale	388	388

AGGIORNATO AL 15.12.2023